


ÉTUDES & MÉMOIRES



UNIVERSITÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES

**CENTRE
DES HAUTES ÉTUDES TOURISTIQUES**

AIX-EN-PROVENCE

Etudes et Mémoires

Volume 242

TURISMO E DIRITTO ITALIANO :
REPERTORIO DEI PRINCIPALI TESTI LEGISLATIVI
E REGOLAMENTARI, DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI
E DELLA DOTTRINA

TOURISME ET DROIT ITALIEN :
RECUEIL DES PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES, DES DECISIONS JURISPRUDENTIELLES
ET DE LA DOCTRINE

C. NOTARSTEFANO

OCTOBRE 1994

CENTRE DES HAUTES ETUDES TOURISTIQUES

Immeuble Eurooffice

38 avenue de l'Europe

BP 661

13094 Aix-en-Provence cedex 2

Téléphone : 42-20-09-73

Télécopie : 42-20-50-98

ISSN n° 0065 - 4965

PREMESSA

La rapida e continua espansione del variegato complesso delle attività turistiche rappresenta uno degli aspetti più eclatanti della nostra epoca. Cio' malgrado, l'attenzione dei pubblici poteri verso tale settore è stata spesso contraddistinta da caratteri di disorganicità e di frammentarietà.

Di qui, l'esigenza di realizzare un repertorio dei principali testi normativi, delle decisioni giurisprudenziali e dei contributi dottrinali in materia di attività turistiche nel tentativo di tracciare uno schema di riferimento, oltre che un essenziale strumento di consultazione per coloro (operatori sia pubblici che privati, ricercatori, esperti) che intendano dedicarsi all'analisi di tale fenomeno.

Nella prima parte dedicata alla "Legislazione" si è provveduto alla rilevazione e classificazione secondo criteri d'ordine tematico (parole chiave) e cronologico dei principali testi normativi anteriori alla data del 31 dicembre 1991. Si tratta di un repertorio che non ambisce a ricostruire in modo esaustivo l'intero comparto legislativo *in subjecta materia* (in particolare si sono omessi, per il loro limitato ambito territoriale di applicazione, i provvedimenti normativi e regolamentari inerenti l'amministrazione regionale delle attività turistiche emanati in ottemperanza della potestà legislativa riconosciuta ex art. 117 Costituzione), ma che intende fornire quei riferimenti di base per lo studio e per la ricerca.

Nella seconda parte dedicata alla "Giurisprudenza" si è cercato di delineare un quadro sistematico delle più significative decisioni adottate a vario titolo dalla magistratura ordinaria (Pretura, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione), amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato), dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei Conti, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 dicembre 1993.

La terza parte ("Dottrina"), presenta un'ampia rassegna bibliografica dei contributi d'ordine giuridico realizzata con i medesimi criteri di classificazione.

Nell'auspicio di aver fedelmente rispettato i riferiti intenti si confida nella preziosa opera di collaborazione di coloro che vorranno segnalarci tutte quelle suggestioni utili a migliorare ed integrare il presente lavoro, promuovendo quella linea di fecondo e continuo approfondimento che rappresenta la pietra miliare di ogni attività di ricerca scientifica.

Il presente lavoro è stato concepito e realizzato con il sostegno finanziario della Borsa di Studio "Attività di perfezionamento all'estero - Legge n. 398 del 30.11.1989" conseguita dall'autore presso l'Università degli Studi di Bari per l'Anno accademico 1994-1995.

AVANT-PROPOS

L'expansion rapide et continue de l'ensemble des activités touristiques représente l'un des faits les plus marquants de notre époque. Cependant, l'attention des pouvoirs publics a été souvent caractérisée par des interventions fragmentaires et incohérentes.

D'où la nécessité de réaliser un recueil des principaux textes normatifs, des décisions jurisprudentielles les plus significatives et des contributions doctrinales, dans le but de dresser un schéma directeur ainsi qu'un outil essentiel de consultation pour tous ceux (acteurs publics ou privés, chercheurs, experts) qui désirent se consacrer à l'analyse de ladite matière.

Dans la première partie consacrée à la "Législation" on a recueilli et classé les principaux textes normatifs antérieurs à la date du 31 janvier 1991 selon des critères d'ordre thématique (mots-clés) et chronologique. Il s'agit d'un répertoire qui n'a pas la prétention de dresser l'inventaire exhaustif de tout le domaine législatif *in subiecta materia* (on a omis en particulier, en raison de leur délimitation territoriale d'application, les textes législatifs et réglementaires concernant l'administration régionale des activités touristiques adoptés d'après le pouvoir législatif reconnu par l'article 117 de la Constitution), mais qui vise à fournir les références de base indispensables pour l'étude et la recherche juridiques du tourisme italien.

Dans la deuxième partie réservée à la "Jurisprudence" on a essayé de tracer un tableau de bord des décisions jurisprudentielles les plus significatives prises à divers titres par la juridiction ordinaire (Pretura, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione), administrative (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato), ainsi que par la Corte Costituzionale et la Corte dei Conti durant la période allant du 1^{er} janvier 1978 au 31 décembre 1993. Dans cette partie on a conservé les critères de classification thématique et chronologique susmentionnés.

La troisième partie ("Doctrines") présente un large éventail de références bibliographiques concernant les principales contributions doctrinales d'ordre juridique, toujours classées selon les mêmes critères.

Nous espérons avoir fidèlement respecté ces objectifs, nous comptons néanmoins sur la précieuse collaboration de tous ceux qui voudront bien porter à notre connaissance toutes les suggestions utiles à améliorer, à compléter et à approfondir la présentation de ce recueil.

Cette publication a été conçue et a pu être réalisée grâce à l'aide financière accordée par la Bourse d'Etudes "Attività di perfezionamento all'estero - Legge n. 398 del 30.11.1989" de l'Università degli Studi di Bari dont l'auteur a été le bénéficiaire pour l'Année académique 1994-1995.

L'AUTORE/L'AUTORE
COSIMO NOTARSTEFANO

SOMMARIO/SOMMAIRE

P R E M I È R E P A R T I E :

- L E G I S L A Z I O N E
- L É G I S L A T I O N

D E U X I È M E P A R T I E :

- G I U R I S P R U D E N Z A
- J U R I S P R U D E N C E

T R O I S I È M E P A R T I E :

- D O T T R I N A
- D O C T R I N E

T A B L E D E S M A T I È R E S

P r e m i è r e P a r t i e

LEGISLAZIONE/LEGISLATION

AFFITTACAMERE/LOGEUR

LEGGE 16 GIUGNO 1939, N. 1111.
Disciplina degli affittacamere.
In "Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1939, n. 187".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

AGENZIA DI VIAGGI/AGENCE DE VOYAGES

REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523.
Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1937, n. 149".

LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650.
Conversione del Regio decreto-legge 23 novembre 1936 n. 2523, contenente norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1938, n. 59".

LEGGE 4 APRILE 1940, N. 860.
Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1940, n. 169".

LEGGE 22 GENNAIO 1942, N. 187.
Variazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggio.
In "Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1942, n. 68".

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1991, N. 392.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria 1990).

In "Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 392".

<p>ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE/ HOTELS - PENSIONS - AUBERGES</p>

REGIO DECRETO 24 MAGGIO 1925, N. 1102.

Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

In "Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1925, n. 157".

REGIO DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049.

Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi.

In "Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1935, n. 285".

LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526.

Conversione del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049.

In "Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1936, n. 84".

LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1936, n. 220".

REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469.

Modificazioni alla legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

In "Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1937, n. 53".

REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1937, N. 975.

Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1937, n. 153".

LEGGE 17 GIUGNO 1937, N. 1112.

Conversione del Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2469.

In "Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1937, n. 166".

REGIO DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561.

Costituzione e funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

In "Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1937, n. 217".

REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180.

Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.

In "Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1938, n. 4".

LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2651.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 8 gennaio 1937, n. 975.

In "Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1938, n. 59".

LEGGE 7 APRILE 1938, N. 475.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 Ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.
In "Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1938, n. 109".

REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1280.

Disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato.
In "Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1938, n. 194".

REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1298.

Norme di attuazione della Legge 24 luglio 1936, n. 1692, relativa alla vendita e locazione degli stabili aventi destinazione alberghiera.
In "Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1938, n. 197".

LEGGE 18 GENNAIO 1939, N. 376.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato.
In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1939, n. 55".

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 MARZO 1945, N. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1945, n. 43".

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 DICEMBRE 1946, N. 424.

Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.
In "Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1946, n. 290".

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1948, N. 540.

Modificazioni al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.
In "Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1948, n. 123".

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA, 1° FEBBRAIO 1950.

Obbligo di denuncia delle malattie infettive all'Ufficio d'igiene da parte dei titolari di licenze di esercizi di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.
In "Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1950, n. 58".

LEGGE 25 MARZO 1950, N. 228.

Modificazioni al Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.
In "Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1950, n. 115".

LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253.

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
In "Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1950, n. 120".

LEGGE 29 MAGGIO 1951, N. 358.

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

In "Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1951, n. 123".

DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356.

Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1951, n. 293".

LEGGE 16 FEBBRAIO 1952, N. 58.

Conversione in legge del Decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1952, n. 43".

LEGGE 5 APRILE 1952, N. 234.

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1952, n. 92".

LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 964.

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'art. 1784, comma primo, del Codice Civile.

In "Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299".

LEGGE 1° MAGGIO 1955, N. 368.

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

In "Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1955, n. 111".

LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 691.

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

In "Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1955, n. 189".

LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N. 1357.

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione.

In "Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1956, n. 11".

LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1414.

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1956, n. 363".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 LUGLIO 1957, N. 773.

Disciplina del collocamento dei lavoratori d'albergo.

In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1957, n. 219".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68.

Norme modificative alla Legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61".

LEGGE 2 MARZO 1963, N. 191.

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1963, n. 72".

LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 234.
 Modifiche alla Legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.
 In "Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1963, n. 76".

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 843.
 Proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani destinati ad uso di albergo, pensione o locanda.
 In "Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1973, n. 334".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1977, N. 35.
 Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.
 In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48".

LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 316.
 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
 Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
 In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1986.
 Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico alberghiero.
 In "Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11".

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 284.
 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche.
 In "Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1991, n. 2053".

AGRITURISMO/AGRITOURISME

Legge 5 dicembre 1985, n. 730.
 Disciplina dell'agriturismo.
 In "Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295".

ASSOCIAZIONE A SCOPO NON LUCRATIVO/ ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
 Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
 In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/ PERMIS - LICENCE

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA, 1° FEBBRAIO 1950.

Obbligo di denuncia delle malattie infettive all'Ufficio d'igiene da parte dei titolari di licenze di esercizi di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.

In "Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1950, n. 58".

DECRETO MINISTERIALE 6 DICEMBRE 1978.

Autorizzazione al Touring Club Italiano a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa

In "Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1978, n. 5".

DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1984.

Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

In "Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1984, n. 63".

DECRETO MINISTERIALE 10 APRILE 1984.

Integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

In "Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1984, n. 119".

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1990.

Proroga alle regioni del termine per il perfezionamento degli atti di concessione dei finanziamenti in materia di strutture turistiche e ricettive.

In "Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135".

<p>BUONI BENZINA/ BONS D'ESSENCE</p>

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° AGOSTO 1950.

Norme per la concessione della aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato.

In "Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1950, n. 298".

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 MAGGIO 1960.

Riduzione del quantitativo di benzina - con aliquota ridotta della imposta di fabbricazione - che gli automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero possono acquistare, con speciali buoni, nei viaggi di diporto nello Stato.

In "Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1960, n. 119".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 GENNAIO 1961.

Riduzione del quantitativo di benzina - con aliquota ridotta della imposta di fabbricazione - che gli automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero possono acquistare, con speciali buoni, nei viaggi di diporto nello Stato".

In "Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1961, n. 19".

LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 192.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

In "Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1986, n.115".

DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 1986.

Norme di applicazione delle agevolazioni di cui alla Legge 15 maggio 1986, n. 192, per l'acquisto di benzina da parte di automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero.

In "Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1986, n. 143".

**CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR
CAMPING-CARAVANNING**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GIUGNO 1963.

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, con sede in Firenze.

In "Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1963, n. 209".

LEGGE 21 MARZO 1958, N. 326.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GIUGNO 1961, N. 869.

Norme di attuazione della Legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1961, n. 219".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

**CINEMATOGRAFIA/
CINEMATOGRAPHIE**

LEGGE 29 DICEMBRE 1949, N. 958.

Disposizioni per la cinematografia.

In "Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1949, n. 301".

LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

In "Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1956, n. 206".

**CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/
CLASSEMENT HOTELIER**

REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1937, N. 975.

Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1937, n. 153".

LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2651.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 8 gennaio 1937, n. 975.

In "Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1938, n. 59".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

**COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI/
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES COMPLEMENTAIRES**

LEGGE 21 MARZO 1958, N. 326.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GIUGNO 1961, N. 869.

Norme di attuazione della Legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1961, n. 219".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68.

Norme modificative alla Legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61".

LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 234.

Modifiche alla Legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.

In "Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1963, n. 76".

**COOPERAZIONE TURISTICA INTERNAZIONALE/
COOPERATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE**

LEGGE 27 OTTOBRE 1957, N. 1163.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954 : 1) Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali privati;

2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;

3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propoganda turistica.

In "Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1957, n. 308".

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 6 GIUGNO 1979.

Entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione nel campo turistico tra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo federale austriaco, firmato a Vienna il 4 aprile 1978.

In "Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1979, n. 153".

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 20 SETTEMBRE 1983.

Entrata in vigore e testo dell'accordo turistico tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato a Roma il 15 ottobre 1982.

In "Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1982, n. 258".

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 528.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti dell'art. 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvati Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti dell'art. 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T. approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli artt. 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.
In "Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1988, n. 292 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 531.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.
In "Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1988, n. 292 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 2 GENNAIO 1989, N. 18.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.
In "Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1989, n. 23 (Supplemento ordinario)".

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 16 MARZO 1989.

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.
In "Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1989, n. 23 (Supplemento ordinario)".

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 3 GIUGNO 1989.

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.
In "Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1989, n. 128".

LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N. 363.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'art. 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre e 1° ottobre 1987.
In "Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1989, n. 261 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 225.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.
In "Gazzetta Ufficiale 10 agosto, n. 186 (Supplemento ordinario)".

<p>DISCIPLINA DEI PREZZI/ TARIFICATION</p>

REGIO DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049.

Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi.
In "Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1935, n. 285".

LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526.

Conversione del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 n. 2049.
In "Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1936, n. 84".

REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469.

Modificazioni alla legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

In "Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1937, n. 53".

LEGGE 17 GIUGNO 1937, N. 1112.

Conversione del Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2469.

In "Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1937, n. 166".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 284.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche.

In "Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1991, n. 2053".

DECRETO MINISTERIALE 16 OTTOBRE 1991.

Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

In "Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253".

FINANZIAMENTO ED INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES TOURISTIQUES

REGIO DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1926, N. 765.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1926, n. 112".

LEGGE 1° LUGLIO 1926, N. 1380.

Conversione del Regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo. (modificata da Regio decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1193, convertito in Legge 15 novembre 1928 n. 2617, da Regio decreto-legge 2 luglio 1931 n. 1242, convertito in Legge 4 gennaio 1932 n. 40, da Regio decreto-legge 12 luglio 1934 n. 1398, convertito in Legge 18 aprile 1935 n. 705).

In "Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1926, n. 194".

REGIO DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 109.

Norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

In "Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1934, n. 33".

LEGGE 7 GIUGNO 1934, N. 1003.

Conversione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934 n. 109.

In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1934, n. 156".

REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2302.

Norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1937, n. 20".

REGIO DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561.
 Costituzione e funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.
 In "Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1937, n. 217".

REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1280.
 Disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato.
 In "Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1938, n. 194".

REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1298.
 Norme di attuazione della Legge 24 luglio 1936, n. 1692, relativa alla vendita e locazione degli stabili aventi destinazione alberghiera.
 In "Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1938, n. 197".

LEGGE 18 GENNAIO 1939, N. 376.
 Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato.
 In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1939, n. 55".

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 453.
 Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro in base al Regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.
 In "Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133-2 (edizione speciale)".

DECRETO MINISTERIALE 15 OTTOBRE 1948.
 Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.
 In "Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1948, n. 253".

LEGGE 13 OTTOBRE 1950, N. 844.
 Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).
 In "Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1950, n. 251".

DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1953.
 Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.
 In "Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1953, n. 251".

LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 691.
 Provvidenze a favore dell'industria alberghiera.
 In "Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1955, n. 189".

LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 702.
 Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.
 In "Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1955, n. 190".

LEGGE 4 MARZO 1958, N. 174.
 Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero
 In "Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1958, n. 71".

DECRETO INTERMINISTERIALE 31 OTTOBRE 1959.

Modificazioni dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma.
In "Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1959, n. 309".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68.

Norme modificative alla Legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero. (modificata da Legge 1° giugno 1966 n. 422, Legge 16 novembre 1962 n. 1686, modificata da Legge 1° giugno 1966 n. 415, contributi in conto interessi piccolo credito turistico).
In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61".

DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1963.

Determinazione della misura massima del tasso d'interesse da praticare ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 febbraio 1962, relativa ad attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1963, n. 301".

DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 1970.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla Legge 12 marzo 1968, n. 326.
In "Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1970, n. 70".

DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 1970.

Autorizzazione all'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine, ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla Legge 26 giugno 1965, n. 717.
In "Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1970, n. 55".

DECRETO MINISTERIALE 9 FEBBRAIO 1971.

Autorizzazione all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, all'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia ed al credito industriale sardo ad effettuare finanziamenti turistico-alberghieri di durata ventennale.
In "Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1971, n. 73".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (abolizione contributi nelle stazioni di cura e turismo ex art. 82).
In "Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO MINISTERIALE 22 GIUGNO 1984.

Modificazioni al Decreto Ministeriale 27 aprile 1982 contenente norme di applicazione delle agevolazioni per i turisti stranieri previste dalla Legge 22 febbraio 1982, n. 44.
In "Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1975, n. 175".

LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 192.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.
In "Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1986, n. 115".

DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 1986.

Norme di applicazione delle agevolazioni di cui alla Legge 15 maggio 1986, n. 192, per l'acquisto di benzina da parte di automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero.

In "Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1986, n. 143".

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1986.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11".

DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2.

Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

In "Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3".

LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65.

Conversione del Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1987, n. 55".

DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1988, N. 22.

Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

In "Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1988, n. 27".

Legge 21 marzo 1988, n. 92.

Conversione del Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22.

In "Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1988, n. 71".

DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1988, N. 465.

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

In "Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1988, n. 259".

LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 556.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

In "Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1989, n. 1".

DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 217.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

In "Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1989, n. 129".

DECRETO MINISTERIALE 10 LUGLIO 1989.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

In "Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1989, n. 193".

LEGGE 18 LUGLIO 1989, N. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.
In "Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1989, n. 180".

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 284.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche.

In "Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1991, n. 2053.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 OTTOBRE 1991.

Interventi per la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana.

In "Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1991, n. 268".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 OTTOBRE 1991.

Adozione di misure di sostegno per le attività turistiche adriatiche.

In "Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1991, n. 268".

DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 1991.

Modificazioni al decreto interministeriale 6 febbraio 1990 concernente il limite di valore per lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori stranieri.

In "Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1991, n. 297".

GUIDE TURISTICHE/ GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS

REGIO DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 448.

Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.

In "Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1937, n. 90".

LEGGE 17 GIUGNO 1937, N. 1249

Conversione del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448.

In "Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1937, n. 178".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 1987.

Nuove modalità di accesso agli istituti di antichità e d'arte dello Stato da parte delle <<guide turistiche>>.

In "Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1987, n. 208".

IMPOSTA DI SOGGIORNO/ TAXE DE SEJOUR

LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 733.

Modificazioni all'ordinamento dell'imposta di soggiorno.

In "Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1941, n. 184".

DECRETO MINISTERIALE 1° AGOSTO 1986.

Conferma dell'incarico della riscossione dell'imposta di soggiorno all'ACI.

In "Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1986, n. 215".

**ORGANIZZATORE DI VIAGGI/
TOUR OPERATOR/VOYAGISTE**

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.

Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

**ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/
ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE**

REGIO DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1926, N. 765.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1926, n. 112".

LEGGE 1° LUGLIO 1926, N. 1380.

Conversione del Regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo (modificata da Regio decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1193, convertito in Legge 15 novembre 1928 n. 2617, da Regio decreto-legge 2 luglio 1931 n. 1242, convertito in Legge 4 gennaio 1932 n. 40, da Regio decreto-legge 12 luglio 1934 n. 1398, convertito in Legge 18 aprile 1935 n. 705).
In "Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1926 n. 194".

REGIO DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 109.

Norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.
In "Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1934, n. 33".

LEGGE 7 GIUGNO 1934, N. 1003.

Conversione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934 n. 109.
In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1934, n. 156".

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 SETTEMBRE 1947, N. 941.

Istituzione del Commissariato per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1947, n. 941".

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA, 1° FEBBRAIO 1950.

Obbligo di denuncia delle malattie infettive all'Ufficio d'igiene da parte dei titolari di licenze di esercizi di pensioni, locande, dormitori, camere mobiliate e simili.
In "Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1950, n. 58".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1950, N. 881.

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto.
In "Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1950, n. 263".

LEGGE 13 OTTOBRE 1950, N. 844.

Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).

In "Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1950, n. 251".

LEGGE 21 MAGGIO 1951 N. 390.

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

In "Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1951, n. 133".

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 16 OTTOBRE 1952.

Modificazioni allo statuto dell'Automobile Club d'Italia.

In "Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1952, n. 274".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GIUGNO 1955, N. 630.

Decentramento dei servizi del Commissariato per il Turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1955, n. 181".

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 OTTOBRE 1955.

Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1955, n. 225".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 AGOSTO 1957, N. 918.

Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

In "Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1957, n. 260".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 NOVEMBRE 1957, N. 1438.

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali.

In "Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 58 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 21 MARZO 1958, N. 326.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92".

LEGGE 31 LUGLIO 1959, N. 617.

Istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

In "Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1959, n. 195".

DECRETO MINISTERIALE 26 GENNAIO 1960.

Disciplina dello sci nautico.

In "Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1960, n. 29".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1041.

Riordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)

In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1042.

Riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1043.

Riordinamento del Consiglio Centrale del Turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1044.
Riordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1961.
Rilevazione del movimento dei clienti nell'attrezzatura ricettiva.
In "Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1961, n. 94".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GIUGNO 1961 N. 869.
Norme di attuazione della Legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.
In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1961, n. 219".

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 GENNAIO 1962.
Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).
In "Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1962, n. 20".

LEGGE 5 NOVEMBRE 1962, N. 1607.
Modifiche alla Legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla Legge 15 gennaio 1955, n. 487, relativa al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti.
In "Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1962, n. 304".

LEGGE 26 GENNAIO 1963, N. 91.
Riordinamento del Club alpino italiano.
In "Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1963, n. 55".

LEGGE 4 MARZO 1964, N. 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.
In "Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1964, n. 76".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1972, N. 6.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale.
In "Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1972, n. 19 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 2 AGOSTO 1974, N. 365.
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero.
In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1974, n. 219".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.
Attuazione della delega di cui all'art. 1° della Legge 22 luglio 1975, n. 382
In "Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 29 NOVEMBRE 1980, N. 816.
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
In "Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1980, n. 337".

LEGGE 14 NOVEMBRE 1981, N. 648.
Nuovo ordinamento per l'Ente nazionale italiano per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1981, n. 317".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1983, N. 475.
Concessione all'ente nazionale italiano per il turismo del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'avvocatura dello Stato.
In "Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1983, n. 252".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1986.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11".

DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2.
Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.
In "Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3".

LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65.
Conversione del Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.
In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1987, n. 55".

DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1988, N. 22.
Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.
In "Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1988, n. 27".

Legge 21 marzo 1988, n. 92.
Conversione del Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22.
In "Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1988, n. 71".

DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1988, N. 465.
Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
In "Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1988, n. 259".

LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 556.
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
In "Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1989, n. 1".

DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 217.
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.
In "Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1989, n. 129".

LEGGE 18 LUGLIO 1989, N. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.
In "Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1989, n. 180".

LEGGE 11 OTTOBRE 1990, N. 292.

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n. 245".

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 284.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche.
In "Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1991, n. 2053.

ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE LOCALE

REGIO DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425.

Nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1935, n. 182".

LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 413.

Conversione del Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425.
In "Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1936, n. 68".

REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2302.

Norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1937, n. 20".

REGIO DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1647.

Modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1937, n. 232".

LEGGE 4 MARZO 1958, N. 174.

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero
In "Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1958, n. 71".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1044.

Riordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE

LEGGE 4 MARZO 1958, N. 174.

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero
In "Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1958, n. 71".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1972, N. 6.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale.
In "Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1972, n. 19 (Supplemento ordinario)".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 AGOSTO 1975, N. 635.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.
In "Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1975, n. 330".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 AGOSTO 1975, N. 637.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.
In "Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1975, n. 330".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 AGOSTO 1975, N. 635.
Modificazioni e integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1975, n. 333".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.
Attuazione della delega di cui all'art. 1° della Legge 22 luglio 1975, n. 382.
In "Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 29 NOVEMBRE 1980, N. 816.
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
In "Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1980, n. 337".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1986.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11".

DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1989.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del fondo di lire 1.500 miliardi di cui all'art. 3 del Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
In "Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1989, n. 1".

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1990.
Proroga alle regioni del termine per il perfezionamento degli atti di concessione dei finanziamenti in materia di strutture turistiche e ricettive.
In "Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135".

**PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/
PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES**

LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.
 Protezione delle bellezze naturali.
 In "Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1939, n. 241".

REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357.
 Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
 protezione delle bellezze naturali.
 In "Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1940, n. 234".

LEGGE 22 GIUGNO 1956, N. 586.
 Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione
 delle bellezze naturali e panoramiche.
 In "Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1956, n. 164".

LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294.
 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di
 Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.
 In "Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1956 n. 103".

PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO/ PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089.
 Tutela delle cose d'interesse artistico e storico.
 In "Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184".

REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357.
 Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
 protezione delle bellezze naturali.
 In "Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1940, n. 234".

LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1317.
 Modifiche delle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle
 gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.
 In "Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1955, n. 286".

LEGGE 22 GIUGNO 1956, N. 586.
 Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione
 delle bellezze naturali e panoramiche.
 In "Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1956, n. 164".

LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294.
 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di
 Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.
 In "Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1956, n. 103".

LEGGE 9 OTTOBRE 1957, N. 976.
 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico
 della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse
 igienico e turistico.
 In "Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1957, n. 268".

LEGGE 22 SETTEMBRE 1960 N. 1080.
 Norme concernenti i musei non statali.
 In "Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1960, n. 250".

LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N. 1552.
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.
In "Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1962, n. 39".

LEGGE 3 GENNAIO 1963, N. 3.
Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della
Città di Siena e per opere di risanamento urbano.
In "Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1963, n. 21".

**PROFESSIONI TURISTICHE/
PROFESSIONS TOURISTIQUES**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 448.
Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.
In "Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1937, n. 90".

LEGGE 17 GIUGNO 1937, N. 1249.
Conversione del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448.
In "Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1937, n. 178".

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217.
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica.
In "Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1983, n. 141".

**PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/
PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES**

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 APRILE 1951.
Ripristino dei biglietti turistici di libera circolazione.
In "Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1951, n. 195".

LEGGE 2 AGOSTO 1974, N. 365.
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo
all'estero.
In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1974, n. 219".

LEGGE 14 NOVEMBRE 1981, N. 648.
Nuovo ordinamento per l'Ente nazionale italiano per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1981, n. 317".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1983, N. 475.
Concessione all'ente nazionale italiano per il turismo del patrocinio e
dell'assistenza in giudizio dell'avvocatura dello Stato.
In "Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1983, n. 252".

LEGGE 11 OTTOBRE 1990, N. 292.
Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
In "Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n. 245".

**RESPONSABILITA'/
RESPONSABILITE**

LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 964.

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'art. 1784, comma primo, del Codice Civile.

In "Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1977, N. 35.

Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48".

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 316.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48".

STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE

REGIO DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1926, N. 765.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1926, n. 112".

LEGGE 1° LUGLIO 1926, N. 1380.

Conversione del Regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo. (modificata da Regio decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1193, convertito in Legge 15 novembre 1928 n. 2617, da Regio decreto-legge 2 luglio 1931 n. 1242, convertito in Legge 4 gennaio 1932 n. 40, da Regio decreto-legge 12 luglio 1934 n. 1398, convertito in Legge 18 aprile 1935 n. 705).

In "Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1926, n. 194".

REGIO DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 109.

Norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

In "Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1934, n. 33".

LEGGE 7 GIUGNO 1934, N. 1003.

Conversione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934 n. 109.

In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1934, n. 156".

REGIO DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1938, N. 1926.

Modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1938, n. 297".

LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739.

Modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1939, n. 296".

LEGGE 8 LUGLIO 1949, N. 478.

Modificazioni al testo unico 18 giugno 1931 n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1949, n. 180".

LEGGE 21 MAGGIO 1951 N. 390.

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

In "Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1951, n. 133".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 MAGGIO 1958, N. 576.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

In "Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1958, n. 140".

LEGGE 21 GIUGNO 1960, N. 649.

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.

In "Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1960, n. 171".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 AGOSTO 1960, N. 1042.

Riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

In "Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1960, n. 245".

LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1358.

Norme modificative ed integrative della Legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali.

In "Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1962, n. 235".

TURISMO SOCIALE/ TOURISME SOCIAL

LEGGE 21 MARZO 1958, N. 326.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GIUGNO 1961, N. 869.

Norme di attuazione della Legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In "Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1961, n. 219".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68.

Norme modificative alla Legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61".

LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 234.

Modifiche alla Legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.

In "Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1963, n. 76".

LEGGE 29 NOVEMBRE 1980, N. 816.

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
In "Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1980, n. 337".

**TUTELA DEL TURISTA/
PROTECTION DU TOURISTE**

LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 964.

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'art. 1784, comma primo, del Codice Civile.

In "Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299".

LEGGE 15 FEBBRAIO 1977, N. 35.

Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48".

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48 (Supplemento ordinario)".

LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 316.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1977, n. 48".

**VIAGGI ORGANIZZATI/
VOYAGES A FORFAIT**

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

In "Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48 (Supplemento ordinario)".

**VINCOLO ALBERGHIERO/
SERVITUDE HOTELIERE**

DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356.

Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1951, n. 293".

LEGGE 16 FEBBRAIO 1952, N. 58.

Conversione in legge del Decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

In "Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1952, n. 43".

LEGGE 5 APRILE 1952, N. 234.

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1952, n. 92".

DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N. 1227.

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.
In "Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1955, n. 200".

LEGGE 10 FEBBRAIO 1956, N. 36.

Conversione in legge del Decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227.
In "Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1956, n. 41".

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1956, N. 292.

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.
In "Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1956, n. 101".

LEGGE 23 GIUGNO 1956, N. 593.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.
In "Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1956, n. 165".

LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1414.

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1956, n. 363".

LEGGE 2 MARZO 1963, N. 191.

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.
In "Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1963, n. 72".

**GIURISPRUDENZA /
JURISPRUDENCE**

AFFITTACAMERE/LOGEUR

CORTE COSTITUZIONALE, 10 GIUGNO 1988, N. 618.

Le deroghe al divieto, per gli affittacamere, di fornire alloggi per un periodo inferiore a sette giorni - previste dall'art. 3 comma 2 l. 16 giugno 1939 n. 1111 - rientrano nella materia turistico-alberghiera di competenza regionale, e non in quella statale di pubblica sicurezza: pertanto, spetta alle regioni, a non allo Stato, disporre le deroghe suddette.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1072": "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, fascicolo IV": "Rivista giuridica polizia locale, 1988, p. 753".

AGENZIA DI VIAGGI/AGENCE DE VOYAGES

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 DICEMBRE 1978, N. 1358.

Ai sensi degli art. 58, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, commi 1 e 2 lett. e) e f) r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, che ricomprendono nell'assistenza turistica, esercitata dalle agenzie di viaggio e turismo, anche lo svolgimento di operazioni, tra le quali l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva, di escursioni private e collettive, con o senza accompagnamento, e noleggio di autovetture, e' illegittimo il diniego dell'immatricolazione di autobus a nome proprio delle agenzie stesse, quando l'attivita' svolta con gli automezzi sia strettamente complementare e strumentale a quelle tipiche dell'imprenditore e non si risolva, di fatto, in una non consentita attivita' autonoma di trasporto.

In "Foro amministrativo, 1978, I, p. 2495"

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

L'esercizio degli uffici viaggi e turismo e' soggetto a due distinti provvedimenti autorizzativi: il nulla-osta dell'Ente provinciale per il turismo e la licenza dell'autorita' provinciale di p.s.

In "Foro amministrativo, 1980, I, p. 1022".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Accolto il ricorso gerarchico proprio contro la deliberazione di un ente provinciale per il turismo della regione Veneto che negava l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi o turismo, e' legittimo l'esercizio, da parte dell'autorita' amministrativa gerarchicamente superiore, del proprio potere sostitutivo ed il conseguente rilascio del nulla osta in contestazione.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA, MILANO 23 GENNAIO 1980. 51 Il diniego del nulla osta per l'apertura di agenzie di viaggio da parte dell'ente provinciale per il turismo di Milano, adottato con riferimento al piano di sviluppo commerciale, e' illegittimo, poiche' prende in considerazione situazioni proprie di attivita' commerciali del tutto diverse da quelle delle agenzie di viaggio (per es. densita' di popolazione, carattere saturo della zona); inoltre non tiene conto che i servizi delle agenzie di viaggio non si rivolgono ad un pubblico costante e predeterminato, essendo l'utenza in larga parte fluttuante. In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1040".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LOMBARDIA, SEZ. BRESCIA, 3 NOVEMBRE 1981, N. 416.

Gli enti provinciali per il turismo, in sede di esame delle istanze di autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio, ai fini del rilascio del nulla osta prescritto dall'art. 5 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, devono vagliare l'opportunita' di accogliere o meno le richieste, in relazione all'interesse pubblico, tenuto conto dello sviluppo turistico della zona, del movimento dei viaggiatori nazionali e stranieri, della ricettivita' e delle attrezzature esistenti, delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche e climatiche, nonche' dell'eventuale qualificazione di stazione di cura, soggiorno e turismo della localita' interessata. In "I tribunali amministrativi regionali, 1982, I, p. 142".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

E' illegittimo il diniego di "nulla osta" all'apertura di agenzia di viaggio e turistica in deroga ai criteri di pianificazione del settore predisposti dall'amministrazione, per il solo fatto della saturazione delle pubbliche esigenze, allorche', per la sua ubicazione, la nuova agenzia risulti destinata a servire un particolare gruppo di utenti. In "Foro amministrativo, 1985, p. 851"; "Consiglio di Stato, 1985, I, p. 543".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

Spetta all'amministrazione competente a concedere l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turistiche il potere di apprezzarne discrezionalmente, alla stregua di ragionevoli criteri di pianificazione delle autorita' d'impresa nel predetto settore, la compatibilita' con il pubblico interesse posto dalla legge a fondamento della disciplina della materia attinente a pubblico servizio. In "Foro amministrativo, 1985, p. 851"; "Consiglio di Stato, 1985, I, p. 543".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

L'eventuale diniego di assenso all'apertura di un'agenzia di viaggi deve contenere idonea motivazione in ordine all'esistenza di precisi ed obiettivi elementi ostativi in relazione alle esigenze turistiche della zona e ad ogni altro dato utile. In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

Nella complessa istruttoria prevista dalla l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo non figura piu' il nulla-osta dell'ente provinciale del turismo, che era richiesta dall'art 5 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. 28 giugno 1955 n.630) e che, in quanto vincolante, era precedentemente ritenuto impugnabile "ex se", ma un semplice parere dell'ente turistico periferico, alla cui raccolta provvede l'assessore al ramo prima di sottoporre la pratica alla volonta' provvedimentale della giunta regionale, unico organo abilitato ad emettere in tale contesto normativo il vero atto impugnabile. In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

Premesso che ai sensi dell'art. 7 l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63 la giunta regionale deve stabilire criteri per la determinazione triennale dell'eventuale incremento massimo del numero delle agenzie turistiche e della loro localizzazione territoriale, l'osservanza di detti criteri, ai fini della pianificazione regionale o, in mancanza (come nella specie), ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni, impone a considerazione: a) della consistenza del movimento turistico nazionale e straniero; b) della consistenza delle strutture ricettive e turistiche esistenti; c) della popolazione residente; d) delle attrattive ambientali e culturali delle localita' e del tipo di turismo, di sosta o transito, in esse praticato, o della qualifica di localita' d'interesse turistico; e) del numero, della qualita', quanto ad organizzazione e tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggio e turismo gia' operanti.
In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE DI TARANTO, 30 MARZO 1988.

L'agente di viaggio, quando agisce come organizzatore di un viaggio nazionale, e' responsabile verso il turista sia per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, sia per la violazione delle obbligazioni dei terzi prestatori di servizi.
In "Diritto e pratica delle assicurazioni, 1990, p. 718".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Per il combinato disposto degli art. 16 e 21 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 1523 la diffusione - da parte di un'agenzia di viaggi - di programmi di viaggi, non previamente autorizzata dall'ente provinciale per il turismo, puo' dar luogo a diffida dell'autorita' di p.s. di cessare tale attivita', non gia' dell'ente provinciale per il turismo, e successivamente a sospensione o revoca della licenza.
In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Un'offerta al pubblico di viaggi e soggiorni turistici, caratterizzati da precise "norme e condizioni" e diffusa mediante pubblicazione su una rivista, rende questa soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ente provinciale per il turismo, a norma dell'art. 8 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630 che ha modificato l'art. 16 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523.
In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

TRIBUNALE DI ROMA, 21 DICEMBRE 1988.

E' valido l'accordo con cui un'associazione si impegna, contro pagamento di una provvigione, a vendere ai propri associati biglietti di trasporto, forniti da un agente di viaggi. E' altresì valido il patto che obblighi l'associazione a non vendere altri biglietti di quel tipo (nella fattispecie, biglietti ferroviari internazionali BIGE) se non forniti da quell'agente di viaggi. La violazione di tale patto di esclusiva da parte dell'associazione rileva come inadempimento ai fini sia della risoluzione del contratto sia del risanamento del danno.
In "Rivista di diritto industriale, 1990, II, p. 35".

TRIBUNALE DI ROMA, 6 OTTOBRE 1989.

Il minor godimento della vacanza ed il disagio sopportati dal turista per l'inadempimento dell'agenzia di viaggi contrattualmente obbligata a procurare il godimento di una villa per un soggiorno estivo in una nota localita', si estrinsecano in un danno di natura non patrimoniale la cui risarcibilita' prescinde dalla configurabilita' di un illecito penale.
In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992, p. 263".

TRIBUNALE DI ROMA, 16 OTTOBRE 1989.

E' qualificabile come contratto di agenzia l'accordo mediante il quale un agente di viaggi si impegna nei confronti di un "tour operator" a vendere per suo conto soggiorni e viaggi da lui organizzati e a diffonderne i programmi pubblicitari presso la propria clientela. E' illegittimo il recesso del "tour operator" dovuto all'inserzione nei programmi pubblicitari, da parte dell'agente, di un'escursione suppletiva organizzata dall'agente stesso ed offerta al pubblico ad un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato da quell'organizzatore. In "Responsabilità civile e della previdenza, 1991, p. 286".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'organizzatore di un viaggio turistico, il quale, accampando generiche esigenze organizzative, comunicò al viaggiatore, quindici giorni prima dell'inizio del viaggio di non poter assicurare la data ed il luogo di rientro in Italia in precedenza fissati ed, avendo ricevuto dal cliente una dichiarazione di rinuncia, comunicò allo stesso, soltanto cinque giorni prima del viaggio, di poter, viceversa, garantire la data ed il luogo anzidetti, ricevendo un ulteriore rifiuto, non ha diritto di trattenere, come indennizzo, parte delle somme ricevute a titolo di corrispettivo. La violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e di diligenza professionale di cui agli art. 1375 e 1176 c.c. insita in tale comportamento e la regola enunziata nell'art. 15 della legge n. 1084 del 1977, secondo cui e' a carico dell'organizzatore il pregiudizio dei fatti dei terzi da lui prescelti per l'effettuazione dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto, comportano il diritto del cliente di recedere dallo stesso senza alcun indennizzo, per l'inadempimento dell'organizzatore. In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'art. 9 l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (che ha ratificato la convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio), nell'attribuire al viaggiatore la facoltà di annullare unilateralmente il viaggio, con il pagamento di un indennizzo all'organizzatore conformemente alla legislazione nazionale, non prevede di per se', salvo diversa pattuizione negoziale, una clausola penale in favore dell'organizzatore, la quale, a norma dell'art. 1382 c.c. prescinde dalla prova di un danno. Pertanto, ove il viaggiatore si sia avvalso della suddetta facoltà, l'organizzatore ha diritto all'indennizzo soltanto se dimostri, ex art. 1223 e 2697 c.c. di aver subito un danno effettivo dall'annullamento del viaggio. In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

A norma dell'art. 17 l. 27 dicembre 1977 n. 1084, il contratto di viaggio turistico stipulato, tramite un intermediario, dal viaggiatore e dall'organizzatore del viaggio si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il viaggiatore ha prestato il suo consenso e versato il prezzo all'intermediario. Ne consegue che il "forum contractus", ai fini della competenza territoriale in ordine alle azioni relative al contratto di viaggio coincide con il luogo anzidetto. In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

TRIBUNALE DI GENOVA, 13 AGOSTO 1990.

Le agenzie di viaggio ("tour operators") pongono in vendita sul mercato pacchetti "tutto incluso" a prezzi forfettari, per cui non e' possibile procedere alla riduzione del prezzo concordato per il viaggio, quando una o alcune delle prestazioni concordate e costituenti il pacchetto non hanno luogo. In "La nuova giurisprudenza civile commentata, 1991, I, p. 442".

TRIBUNALE DI LECCE, 21 SETTEMBRE 1990.

Delle inadempienze lamentate rispetto al pacchetto di prestazioni previste da un contratto di viaggio internazionale risponde non già l'agenzia intermediaria, bensì l'organizzatore del viaggio stesso, con il quale il contratto s'intende direttamente concluso (nella specie, è stato ritenuto che il "tour operator" fosse tenuto al risarcimento per la mancata corrispondenza delle prestazioni alberghiere, erogate da terzi, a quelle dedotte in contratto).
In "Foro italiano, 1991, I, c. 3061".

PRETURA DI MONZA, 7 DICEMBRE 1990.

Tra gli obblighi di diligenza a carico dell'agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell'esistenza di restrizioni, imposte dal paese di destinazione del viaggio, per l'ingresso nel suo territorio.
In "Foro italiano, 1991, I, c. 3062".

TRIBUNALE DI ORVIETO, 11 FEBBRAIO 1992.

Posto che i soli legittimati a dedurre la responsabilità dell'organizzatore di viaggi internazionali sono i viaggiatori, l'agenzia che abbia operato da intermediaria è tenuta a corrispondere al primo quanto ricevuto dai secondi a titolo di pagamento del viaggio, senza poter sollevare eccezione d'inadempimento in nome e per conto dei viaggiatori.
In "Foro italiano, 1992, I, c. 1571".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - UMBRIA, 9 APRILE 1992, N. 150.

Il fallimento di una agenzia turistica comporta eventualmente la sospensione della licenza, non la sua revoca.
In "Foro amministrativo, 1993, p. 774".

<p style="text-align: center;">ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE/ HOTELS - PENSIONS - AUBERGES</p>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

A seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di turismo e industrie alberghiere, attuato con d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel procedimento espropriativo previsto dal r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180 per la realizzazione e l'ampliamento degli impianti alberghieri non è più richiesto il preventivo parere degli organi statali.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

Ai fini della legittimità della dichiarazione di pubblica utilità emessa ai sensi del r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180, convertito in l. 7 aprile 1938 n. 475, per l'esecuzione e l'ampliamento di un edificio alberghiero, è necessaria soltanto l'indicazione e la descrizione dei beni da assoggettare ad espropriazione e non già la predisposizione del progetto dell'opera da eseguire.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 2 AGOSTO 1985, N. 377.

Dal combinato disposto degli art. 4 d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347 e 1 lett. a) r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, come convertito dalla l. 26 marzo 1936, n. 526 - che definiscono il regime concordato dei prezzi alberghieri operanti anche per i prezzi dei campeggi ai sensi degli art. 6 comma 6 e 7 ultimo comma l. 17 maggio 1983, n. 217 nonché dalla conforme disciplina dell'art. 9 comma 2 l. reg. Emilia Romagna, 19 aprile 1979, n. 9 emerge testualmente che i comitati provinciali prezzi devono prestabilire i limiti generali ed astratti di tariffa entro i quali i singoli imprenditori turistici devono determinare poi le tariffe

minime e massime che prateranno in concreto, distinguendo eventualmente in sede di denuncia due serie di prezzi in relazione a due determinati periodi dell'anno (c.d. alta stagione e bassa stagione); pertanto, illegittimamente il comitato provinciale prezzi determina la tariffa massima di alta stagione e la tariffa massima di bassa stagione per i singoli campeggi.
In "I tribunali amministrativi regionali 1985, I, p. 3375".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, SEZ. II, 26 LUGLIO 1989, N. 1102.

La libera concorrenza non e' falsata dalla corresponsione di contributi ad imprese alberghiere, ipotesi nelle quali non e' configurabile la violazione dell'art. 92 trattato CEE, in quanto viene in rilievo la prestazione di servizi in una data localita', strettamente legati alle peculiari caratteristiche di un preciso contesto territoriale.

In "Foro amministrativo, 1990, p. 1534".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - UMBRIA, 23 FEBBRAIO 1990, N. 62.

La l. reg. Umbria 8 giugno 1981 n. 33, allorché stabilisce che la notifica della classifica accordata ad un albergo non possa essere disposta nell'ultimo anno del quinquennio di validita' di detta classificazione, opera con riferimento alla data di adozione dell'eventuale revisione, ma non preclude che un atto, adottato nel quarto anno, subisca ritardi per effetto delle procedure di controllo e di comunicazione.

In "Foro amministrativo, 1990, p. 2389".

**ASSOCIAZIONE A SCOPO NON LUCRATIVO/
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF**

TRIBUNALE DI ROMA, 21 DICEMBRE 1988.

E' valido l'accordo con cui un'associazione si impegna, contro pagamento di una provvigione, a vendere ai propri associati biglietti di trasporto, forniti da un agente di viaggi. E' altresì valido il patto che obblighi l'associazione a non vendere altri biglietti di quel tipo (nella fattispecie, biglietti ferroviari internazionali B.I.G.E.) se non forniti da quell'agente di viaggi. La violazione di tale patto di esclusiva da parte dell'associazione rileva come inadempimento ai fini sia della risoluzione del contratto sia del risanamento del danno.

In "Rivista di diritto industriale, 1990, II, p. 35".

**AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/
PERMIS - LICENCE**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

L'impossibilita' o non convenienza della gestione risultano "ex lege" elementi condizionanti l'autorizzazione allo svincolo di un immobile con destinazione alberghiera soltanto con riferimento allo specifico vincolo derivante dalla concessione di contributi statali ex art. 14 l. 15 febbraio 1962 n. 68 e non anche per il generale vincolo di destinazione di cui alla l. 24 luglio 1936 n. 1692, in cui, invece, vengono in considerazione, piu' genericamente, le esigenze del turismo nazionale e locale.

In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento col quale l'amministrazione regionale nega l'autorizzazione alla demolizione di un immobile soggetto al vincolo alberghiero di cui alla l. 24 luglio 1936 n. 1692, senza entrare nel merito delle articolate argomentazioni svolte dall'istante, ma

soltanto sulla scorta del tautologico rilievo, che, con la chiusura dell'albergo, risulterebbe diminuita la capacita' ricettiva locale.
In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

Illegittimamente l'amministrazione regionale nega al proprietario di un immobile con destinazione alberghiera l'autorizzazione a demolire ed a ricostruirlo con diversa destinazione (civile abitazione), allorché l'immobile stesso sia sottoposto al solo regime vincolistico previsto dalla l. 24 luglio 1936 n. 1692, in quanto, in tal caso, il mutamento di destinazione non è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte della regione, non essendo conseguente ad atto di disposizione contrattuale; non è consentita, pertanto, all'amministrazione, nella specie, altra pronuncia se non quella declinatoria della propria competenza, ovvero quella, del tutto superflua, di assenso al mutamento di destinazione.
In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 DICEMBRE 1978, N. 1358.

Ai sensi degli art. 58, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, commi 1 e 2 lett. e) e f) r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, che ricomprendono nell'assistenza turistica, esercitata dalle agenzie di viaggio e turismo, anche lo svolgimento di operazioni, tra le quali l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva, di escursioni private e collettive, con o senza accompagnamento, e noleggio di autovetture, è illegittimo il diniego dell'immatricolazione di autobus a nome proprio delle agenzie stesse, quando l'attività svolta con gli automezzi sia strettamente complementare e strumentale a quelle tipiche dell'imprenditore e non si risolva, di fatto, in una non consentita attività autonoma di trasporto.
In "Foro amministrativo, 1978, I, p. 2495"

PRETURA DI PIOMBINO, 8 MAGGIO 1979.

I requisiti definitivi del fenomeno "campeggio" contenuti nell'articolo 1 della legge 21 marzo del 1958, n. 326, e nel relativo regolamento di attuazione, assumono rilevanza soltanto sul piano amministrativo, individuando le tassative condizioni per le quali un complesso campeggistico è suscettibile di autorizzazione, mentre ai fini della responsabilità penale, per il reato previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo del 1958, n. 326, è sufficiente una iniziativa organizzativa volta a mettere a disposizione dei turisti uno spazio comunque idoneo alla loro sosta e pernottamento, mediante tende, roulotte e consimili attrezzature.
In "Giurisprudenza italiana, 1979, II, c. 522".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

L'esercizio degli uffici viaggi e turismo è soggetto a due distinti provvedimenti autorizzativi: il nulla-osta dell'Ente provinciale per il turismo e la licenza dell'autorità provinciale di p.s.
In "Foro amministrativo, 1980, I, p. 1022".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Accolto il ricorso gerarchico proprio contro la deliberazione di un ente provinciale per il turismo della regione Veneto che negava l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi o turismo, è legittimo l'esercizio, da parte dell'autorità amministrativa gerarchicamente superiore, del proprio potere sostitutivo ed il conseguente rilascio del nulla osta in contestazione.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LOMBARDIA, SEZ. MILANO, 23 GENNAIO 1980, N. 51.

Il diniego del nulla osta per l'apertura di agenzie di viaggio da parte dell'ente provinciale per il turismo di Milano, adottato con riferimento al piano di sviluppo commerciale, e' illegittimo, poiche' prende in considerazione situazioni proprie di attivita' commerciali del tutto diverse da quelle delle agenzie di viaggio (es. densita' di popolazione, carattere saturo della zona); inoltre non tiene conto che i servizi delle agenzie di viaggio non si rivolgono ad un pubblico costante e predeterminato, essendo l'utenza in larga parte fluttuante.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1040".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 29 GENNAIO 1980, N. 36.

Il provvedimento di diniego di ammissione delle agevolazioni per iniziative di interesse turistico di cui alla l.reg. Piemonte n. 23 del 1974, motivato con la pertinenza delle opere dell'insediamento abitativo cui accedono, e' illegittimo poiche' ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento rileva soltanto che i beneficiari dei contributi si obblighino a mantenere, fino ad estinzione del mutuo, la continuita' della destinazione ad uso pubblico dell'opera realizzata.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1044".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 29 GENNAIO 1980, N. 36.

Il provvedimento per l'erogazione delle agevolazioni per iniziative di interesse turistico, dettato dall'art. 3 l.reg. Piemonte 12 agosto 1974 n. 23 prevede l'acquisizione di veri e propri pareri della giunta della comunita' montana e del comitato esecutivo dell'EPT e non di semplici condizioni di ammissibilita' della domanda.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1044".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

A seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di turismo e industrie alberghiere, attuato con d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel procedimento espropriativo previsto dal r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180 per la realizzazione e l'ampliamento degli impianti alberghieri, non e' piu' richiesto il preventivo parere degli organi statali.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

Ai fini della legittimita' della dichiarazione di pubblica utilita' emessa ai sensi del r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180, convertito in l. 7 aprile 1938 n. 475, per l'esecuzione e l'ampliamento di un edificio alberghiero, e' necessaria soltanto l'indicazione e la descrizione dei beni da assoggettare ad espropriazione e non gia' la predisposizione del progetto dell'opera da eseguire.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LOMBARDIA, SEZ. BRESCIA, 3 NOVEMBRE 1981, N. 416.

Gli enti provinciali per il turismo, in sede di esame delle istanze di autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio, ai fini del rilascio del nulla osta prescritto dall'art. 5 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, devono vagliare l'opportunita' di accogliere o meno le richieste, in relazione all'interesse pubblico, tenuto conto dello sviluppo turistico della zona, del movimento dei viaggiatori nazionali e stranieri, della ricettivita' e delle attrezzature esistenti, delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche e climatiche, nonche' dell'eventuale qualificazione di stazione di cura, soggiorno e turismo della localita' interessata.
In "I tribunali amministrativi regionali, 1982, I, p. 142".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 12 GENNAIO 1982, N. 4.

E' illegittimo il diniego di ammissione ai contributi per iniziative turistiche, previsti dalla l. reg. Piemonte 12 agosto 1974 n. 23, ove sia motivato con l'ineguatezza del rapporto fra l'iniziativa ed il flusso turistico della zona e con la pertinenza delle opere ad un insediamento abitativo in corso di realizzazione e in via di commercializzazione.

In "Foro amministrativo, 1982, I, p. 48"; "Consiglio di Stato, 1982, I, p. 17".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA, 26 FEBBRAIO 1983, N. 47.

In base al sistema della l. 21 marzo 1958 n. 326 e successive modificazioni, il rinnovo annuale dell'autorizzazione comunale all'esercizio di un complesso ricettivo complementare (campeggio) a carattere turistico-sociale - atto che si manifesta nella "vidimazione" dell'autorizzazione originaria - assolve alla sola funzione di controllare l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa, con la conseguenza che al suo rilascio il comune e' tenuto, salva la possibilita' di esercitare il diverso generale potere di revoca nel rispetto per altro dello stesso complesso procedimento stabilito per la concessione dell'assenso iniziale.

In "Foro amministrativo", 1983, I, p. 1399".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 23 MARZO 1983, N. 242.

La professione dell'accompagnatore turistico, assimilabile a quella della guida di cui all'art. 123 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 e al r.d. 18 gennaio 1937 n. 448, costituisce oggetto di un diritto soggettivo, per il cui esercizio la legge prescrive il possesso di una speciale capacita' tecnica da accertarsi in base ad una prova di abilitazione non equivalente ad un pubblico concorso; dato, quindi, che il mancato rilascio dell'abilitazione, dovuto alla limitazione delle licenze per ciascuna provincia, non comporta la perdita di efficacia dell'idoneita' che sia stata comunque riscontrata, e' illegittimo il provvedimento dell'autorita' statale di controllo che impedisce all'amministrazione regionale di accordare le abilitazioni agli antichi idonei in funzione di un successivo incremento dei posti di mestiere verificatosi nelle province, a torto ritenendo che i posti in parola vadano, invece, messi a selezione in una nuova procedura d'esame.

In "Foro amministrativo, 1983, I, p. 1407".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. III, 20 SETTEMBRE 1984, N. 470.

E' illegittima la revoca del riconoscimento di un'organizzazione turistica locale (nella specie, una Pro-loco) fondata sull'illegittimo scioglimento della stessa.

In "I tribunali amministrativi regionali 1984, I, p. 3027".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

E' illegittimo il diniego di "nulla osta" all'apertura di agenzia di viaggio e turistica in deroga ai criteri di pianificazione del settore predisposti dall'amministrazione, per il solo fatto della saturazione delle pubbliche esigenze, allorché, per la sua ubicazione, la nuova agenzia risulti destinata a servire un particolare gruppo di utenti.

In "Foro amministrativo, 1985, p. 851"; "Consiglio di Stato, 1985, I, p. 543".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 MAGGIO 1985, N. 170.

Spetta all'amministrazione competente a concedere l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turistiche il potere di apprezzarne discrezionalmente, alla stregua di ragionevoli criteri di pianificazione delle autorita' d'impresa nel predetto settore, la compatibilita' con il pubblico interesse posto dalla legge a fondamento della disciplina della materia attinente a pubblico servizio.

In "Foro amministrativo, 1985, p. 851"; "Consiglio di Stato, 1985, I, p. 543".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui deroga al criterio dell'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' per titolari e i gestori delle imprese turistiche, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge gia' esercitavano attivita' di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici, in riferimento alle garanzie costituzionali di autonomia delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui dispone l'iscrizione obbligatoria in una sezione speciale del registro delle imprese, dei titolari e dei gestori delle imprese turistiche, in quanto non preclude alle regioni di attuare i principi regolando le modalita' dell'esame d'idoneita' all'esercizio dell'attivita' suddetta, e sottraendo alle camere di commercio la tenuta di tale sezione speciale del registro medesimo. In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

Premesso che ai sensi dell'art. 7 l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63 la giunta regionale deve stabilire criteri per la determinazione triennale dell'eventuale incremento massimo del numero delle agenzie turistiche e della loro localizzazione territoriale, l'osservanza di detti criteri, ai fini della pianificazione regionale o, in mancanza (come nella specie, ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni, impone a considerazione: a) della consistenza del movimento turistico nazionale e straniero; b) della consistenza delle strutture ricettive e turistiche esistenti; c) della popolazione residente; d) delle attrattive ambientali e culturali delle localita' e del tipo di turismo, di sosta o transito, in esse praticato, o della qualifica di localita' d'interesse turistico; e) del numero, della qualita', quanto ad organizzazione e tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggio e turismo gia' operanti. In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

L'eventuale diniego di assenso all'apertura di un'agenzia di viaggi deve contenere idonea motivazione in ordine all'esistenza di precisi ed obiettivi elementi ostativi in relazione alle esigenze turistiche della zona e ad ogni altro dato utile. In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

Nella complessa istruttoria prevista dalla l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo non figura piu' il nulla-osta dell'ente provinciale del turismo, che era richiesta dall'art 5 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630) e che, in quanto vincolante, era precedentemente ritenuto impugnabile "ex se", ma un semplice parere dell'ente turistico periferico, alla cui raccolta provvede l'assessore al ramo prima di sottoporre la pratica alla volonta' provvedimentale della giunta regionale, unico organo abilitato ad emettere in tale contesto normativo il vero atto impugnabile. In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

CORTE COSTITUZIONALE, 10 GIUGNO 1988, N. 618.

Le deroghe al divieto, per gli affittacamere, di fornire alloggi per un periodo inferiore a sette giorni - previste dall'art. 3 comma 2 legge del 16 giugno 1939, n. 1111 - rientrano nella materia turistico-alberghiera di competenza regionale, e non in quella statale di pubblica sicurezza; pertanto, spetta alle regioni, a non allo Stato, disporre le deroghe suddette.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1072"; "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, fascicolo IV"; "Rivista giuridica polizia locale, 1988, p. 753".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Per il combinato disposto degli art. 16 e 21 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 1523 la diffusione - da parte di un'agenzia di viaggi - di programmi di viaggi, non previamente autorizzata dall'ente provinciale per il turismo, puo' dar luogo a diffida dell'autorita' di p.s. di cessare tale attivita', non gia' dell'ente provinciale per il turismo, e successivamente a sospensione o revoca della licenza.

In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Un'offerta al pubblico di viaggi e soggiorni turistici, caratterizzati da precise "norme e condizioni" e diffusa mediante pubblicazione su una rivista, rende questa soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ente provinciale per il turismo, a norma dell'art. 8 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630 (che ha modificato l'art. 16 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523).

In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 15 MARZO 1989, N. 1298.

L'obbligo della preventiva autorizzazione amministrativa per la gestione di campeggi, di cui all'art. 15 della l. reg. Toscana 29 ottobre 1981 n. 79, trova applicazione con riguardo alle attivita' successive all'entrata in vigore della legge stessa, senza che rilevi, in difetto di espressa eccezione o deroga, la circostanza che si tratti di campeggi gia' in precedenza esercitati.

In "Giustizia civile, Massimario, 1989, fasc. III"

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 1° GIUGNO 1989, N. 362.

Legittimamente l'amministrazione pone fine all'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale (nella specie, campeggi estivi), instaurati in virtu' della l. 21 marzo 1958 n. 326 e protrattisi per molti anni, allorché il rinnovo di tali esercizi, ancorché straordinario e precario, sia in contrasto con la disciplina urbanistica vigente.

In "Foro amministrativo, 1989, p. 1695".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 GIUGNO 1989, N. 826.

Gli enti provinciali per il turismo, in seguito al trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di turismo, operato dal d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, sono divenuti enti regionali, soggetti al controllo delle regioni; e pertanto il diniego di approvazione dell'atto di promovimento di una lite da parte dell'ente per il turismo ha il carattere di un atto di controllo e non e', come tale, soggetto a sua volta a controllo.

In "Giustizia civile, 1990, I, p. 256".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 GIUGNO 1989, N. 826.

La deliberazione di approvazione regionale della deliberazione dell'EPT concernente l'iniziativa o la resistenza ad una lite giudiziaria ha natura di atto di controllo, la cui emanazione non integra la fattispecie complessa delle deliberazioni dell'ente, ma ne condiziona l'efficacia (d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044, art. 7).

In "Foro amministrativo, 1989, p. 1813"; "Consiglio di Stato, 1989, I, p. 803".

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, 23 GIUGNO 1989, N. 826.

Per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni a statuto ordinario in materia di turismo e industria alberghiera, ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, art. 1 lett. c) gli enti provinciali del turismo

sono divenuti enti strumentali delle regioni, sottoposti al controllo diretto di queste.

In "Foro amministrativo, 1989, p. 1813"; "Consiglio di Stato, 1989, I, p. 803".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

In attesa della normativa prevista dall'art. 83 comma 2 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, relativa alla disciplina dei parchi nazionali e delle riserve naturali, puo' essere concessa la proroga alla gestione di un campeggio in una riserva naturale, alla condizione che si insista nella ricerca di situazioni alternative, da attuarsi in altre proprieta' pubbliche o private.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

La concessione dell'installazione di un campeggio sul terreno demaniale di una riserva naturale puo' essere assentita, senza il previo concerto con il ministero dell'ambiente, stabilito per le concessioni ricadenti nell'ambito dei parchi nazionali.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V, 6 APRILE 1991, N. 435.

L'art. 60 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 annovera tra le funzioni attribuite ai comuni, per la loro rilevanza in ambito locale, il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di uffici turistici, la vigilanza sugli stessi e la repressione degli eventuali abusi consumati nel settore. Conseguentemente deve ritenersi competente nella specifica materia il sindaco che, quindi, legittimamente adotta l'ordinanza di divieto di esercizio di attivita' di informazione turistica ove sia rilevata la carenza della prescritta autorizzazione.

In "Foro amministrativo, 1991, p. 1067".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V, 6 APRILE 1991, N. 435.

E' legittimo il provvedimento del sindaco di un comune recante divieto di esercizio di attivita' di informazioni turistiche in quanto espletato in carenza delle autorizzazioni prescritte dal r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, convertito in l. 30 dicembre 1937 n. 2651, ove sia rimasto accertato che i compiti svolti siano classificabili nella cat. B dell'art. 1 "Uffici turistici" della richiamata legge, circostanza desumibile della realizzazione di una struttura aziendale (nella specie si e' ritenuto che l'impiego di beni mobili e immobili nonche' di personale e l'organizzazione di tali elementi per lo svolgimento di attivita' di informazioni turistiche, configurasse una specifica struttura aziendale in campo turistico e segnatamente nell'ambito della ricettivita').

In "Foro amministrativo, 1991, p. 1067".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - UMBRIA, 9 APRILE 1992, N. 150.

Il fallimento di una agenzia turistica comporta eventualmente la sospensione della licenza, non la sua revoca.

In "Foro amministrativo, 1993, p. 774".

<p>CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR/ CAMPING-CARAVANNING</p>

PRETURA DI PIOMBINO, 8 MAGGIO 1979.

I requisiti definitori del fenomeno "campeggio" contenuti nell'art. 1 l. 21 marzo 1958 n. 326, e nel relativo regolamento di attuazione assumono rilevanza soltanto sul piano amministrativo, individuando le tassative condizioni per le quali un complesso campeggistico e' suscettibile di autorizzazione, mentre ai fini della responsabilita' penale, per il reato previsto dall'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 326, e' sufficiente una iniziativa organizzativa volta a mettere a disposizione

dei turisti uno spazio comunque idoneo alla loro sosta e pernottamento, mediante tende, roulottes e consimili attrezzature.
In "Giurisprudenza italiana, 1979, II, c. 522".

PRETURA DI PIOMBINO, 8 MAGGIO 1979.

In tema di organizzazione di campeggio, ai fini della responsabilita' per il reato di cui all'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale), e' sufficiente un'iniziativa diretta a mettere a disposizione dei turisti uno spazio idoneo alla loro sosta e pernottamento, mediante tende, roulottes e simili attrezzature, senza che sia necessario far riferimento alla nozione di campeggio, contenuta nell'art. 1 della stessa legge, rilevante sul piano amministrativo.
In "Rivista penale, 1980, p. 167".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA, 26 FEBBRAIO 1983, N. 47.

In base al sistema della l. 21 marzo 1958 n. 326 e successive modificazioni, il rinnovo annuale dell'autorizzazione comunale all'esercizio di un complesso ricettivo complementare (campeggio) a carattere turistico-sociale - atto che si manifesta nella "vidimazione" dell'autorizzazione originaria - assolve alla sola funzione di controllare l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa, con la conseguenza che al suo rilascio il comune e' tenuto, salva la possibilita' di esercitare il diverso generale potere di revoca nel rispetto per altro dello stesso complesso procedimento stabilito per la concessione dell'assenso iniziale.
In "Foro amministrativo, 1983, I, p. 1399".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 2 AGOSTO 1985, N. 377.

Dal combinato disposto degli art. 4 d.l. 19 ottobre 1944, n. 347 e 1 lett. a) r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, come convertito dalla l. 26 marzo 1936, n. 526 - che definiscono il regime concordato dei prezzi alberghieri operanti anche per i prezzi dei campeggi ai sensi degli art. 6 comma 6 e 7 ultimo comma l. 17 maggio 1983, n. 217 nonche' dalla conforme disciplina dell'art. 9 comma 2 l. reg. Emilia Romagna, 19 aprile 1979, n. 9 emerge testualmente che i comitati provinciali prezzi devono prestabilire i limiti generali ed astratti di tariffa entro i quali i singoli imprenditori turistici devono determinare poi le tariffe minime e massime che prateranno in concreto, distinguendo eventualmente in sede di denuncia due serie di prezzi in relazione a due determinati periodi dell'anno (c.d. alta stagione e bassa stagione); pertanto, illegittimamente il comitato provinciale prezzi determina la tariffa massima di alta stagione e la tariffa massima di bassa stagione per i singoli campeggi.
In "I tribunali amministrativi regionali, 1985, I, p. 3375".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 2 AGOSTO 1985, N. 377.

L'art. 1 comma 4 r.d.l. 24 ottobre 1935 n. 2049, come convertito dalla l. 26 marzo 1936 n. 526, dal quale vanno tratti i principi quadro della disciplina tariffaria per i campeggi, stante il rinvio dell'art. 7 ultimo comma l. 17 maggio 1983 n. 217, enuncia un principio anche quando specifica che l'imposta di soggiorno non va compresa nella tariffa e cio' perche', nello scendere a tale precisazione, evidentemente persegue lo scopo di rendere omogeneo per il territorio nazionale il sistema di formazione dei prezzi cosi' che l'utenza, nelle proprie scelte, possa orientarsi agevolmente e con chiarezza.
In "I tribunali amministrativi regionali, 1985, I, p. 3375".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SARDEGNA, 14 MARZO 1989, N. 131.

L'art. 15, d.P.R. 20 gennaio 1961 n. 869, nel riferirsi ai "campeggi mobili", intende quelli occasionalmente organizzati per brevi soste dal privato nonche' da

enti che abbiano come fine istituzionale la pratica dello sport e del turismo; e', pertanto, da escludere che possa essere ricompreso in detta categoria il campeggio organizzato da un imprenditore privato (tra l'altro, ai fini del lucro) per tutto il periodo estivo con possibilita' persino di rinnovo e con l'installazione di strutture che, ancorche' rimovibili, appaiono rivolte a soddisfare esigenze di carattere permanente.

In "Foro amministrativo, 1990, p. 1296".

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 15 MARZO 1989, N. 1298.

L'obbligo della preventiva autorizzazione amministrativa per la gestione di campeggi, di cui all'art. 15 della l. reg. Toscana 29 ottobre 1981 n. 79, trova applicazione con riguardo alle attivita' successive all'entrata in vigore della legge stessa, senza che rilevi, in difetto di espressa eccezione o deroga, la circostanza che si tratti di campeggi gia' in precedenza esercitati.

In "Giustizia civile, Massimario, 1989, fasc. III"

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 1° GIUGNO 1989, N. 362.

Legittimamente l'amministrazione pone fine all'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale (nella specie, campeggi estivi), instaurati in virtu' della l. 21 marzo 1958 n. 326 e protrattisi per molti anni, allorché il rinnovo di tali esercizi, ancorche' straordinario e precario, sia in contrasto con la disciplina urbanistica vigente.

In "Foro amministrativo, 1989, p. 1695".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

In attesa della normativa prevista dall'art. 83 comma 2 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, relativa alla disciplina dei parchi nazionali e delle riserve naturali, puo' essere concessa la proroga alla gestione di un campeggio in una riserva naturale, alla condizione che si insista nella ricerca di situazioni alternative, da attuarsi in altre proprieta' pubbliche o private.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

La concessione dell'installazione di un campeggio sul terreno demaniale di una riserva naturale puo' essere assentita, senza il previo concerto con il ministero dell'ambiente, stabilito per le concessioni ricadenti nell'ambito dei parchi nazionali.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

**CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/
CLASSEMENT HOTELIER**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - UMBRIA, 23 FEBBRAIO 1990, N. 62.

La l. reg. Umbria 8 giugno 1981 n. 33, allorché stabilisce che la notifica della classifica accordata ad un albergo non possa essere disposta nell'ultimo anno del quinquennio di validita' di detta classificazione, opera con riferimento alla data di adozione dell'eventuale revisione, ma non preclude che un atto, adottato nel quarto anno, subisca ritardi per effetto delle procedure di controllo e di comunicazione.

In "Foro amministrativo, 1990, p. 2389".

**DISCIPLINA DEI PREZZI/
TARIFICATION**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 2 AGOSTO 1985, N. 377.

Dal combinato disposto degli art. 4 d.l. 19 ottobre 1944, n. 347 e 1 lett. a) r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, come convertito dalla l. 26 marzo 1936, n. 526 - che definiscono il regime concordato dei prezzi alberghieri operanti anche per i prezzi dei campeggi ai sensi degli art. 6 comma 6 e 7 ultimo comma l. 17 maggio 1983, n. 217 nonché dalla conforme disciplina dell'art. 9 comma 2 l. reg. Emilia Romagna, 19 aprile 1979, n. 9 emerge testualmente che i comitati provinciali prezzi devono prestabilire i limiti generali ed astratti di tariffa entro i quali i singoli imprenditori turistici devono determinare poi le tariffe minime e massime che prateranno in concreto, distinguendo eventualmente in sede di denuncia due serie di prezzi in relazione a due determinati periodi dell'anno (c.d. alta stagione e bassa stagione); pertanto, illegittimamente il comitato provinciale prezzi determina la tariffa massima di alta stagione e la tariffa massima di bassa stagione per i singoli campeggi.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1985, I, p. 3375".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA, 2 AGOSTO 1985, N. 377.

L'art. 1 comma 4 r.d.l. 24 ottobre 1935 n. 2049, come convertito dalla l. 26 marzo 1936 n. 526, dal quale vanno tratti i principi quadro della disciplina tariffaria per i campeggi, stante il rinvio dell'art. 7 ultimo comma l. 17 maggio 1983 n. 217, enuncia un principio anche quando specifica che l'imposta di soggiorno non va compresa nella tariffa e ciò perché, nello scendere a tale precisazione, evidentemente persegue lo scopo di rendere omogeneo per il territorio nazionale il sistema di formazione dei prezzi così che l'utenza, nelle proprie scelte, possa orientarsi agevolmente e con chiarezza.

In "I tribunali amministrativi regionali 1985, I, p. 3375".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 5 e 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso statuto, come attuato dalla l. 30 novembre 1989 n. 386. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 59 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.; dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7, 16 e 68 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 5 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 e 4 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; delle province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente alla sola provincia autonoma di Bolzano, in connessione con l'art. 17 comma 1, lett. c) (rectius: lett. b), e comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400).

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevata, dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dall'art. 56 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., e dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 25 agosto 1991 n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 52 lett. c), d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia (l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1), come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dagli art. 6 e 8 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 e 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974 n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 60 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché all'art. 97 cost.; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Non spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalità di cui agli art. 3, comma 3 e 4, 4 comma 3 limitatamente alle copie vidimate non destinate all'Enit, e 4 comma 5 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) in quanto le disposizioni regolamentari "de qua" eccedono limiti di competenza prefissati dall'art. 1 comma 4 della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo esercitato appunto per il tramite del decreto impugnato.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalita' di cui agli art. 2 comma 1, 3 comma 1, 4 comma 1, 2 e 3, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'Enit della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), in quanto la pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi attiene ad una materia riservata alla competenza dello Stato la cui disciplina e' affidata al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo, come peraltro gia' affermato dalla stessa corte con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, p. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

E' inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Toscana nei confronti del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) nel suo complesso in riferimento agli art. 3, 97, 117 e 118 cost., in quanto la ricorrente fa discendere la violazione delle proprie competenze non dalle disposizioni del decreto impugnato, ma dalla norma di rango legislativo che ha introdotto il regime della liberalizzazione delle tariffe alberghiere e nei confronti della quale la corte si era gia' pronunciata con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, p. 733".

**FINANZIAMENTO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES TOURISTIQUES**

CORTE DEI CONTI. SEZ. CONTR., 12 OTTOBRE 1984, N. 1486.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 d.l. 28 maggio 1981 n. 251, convertito nella l. 29 luglio 1981 n. 324, il contributo finanziario ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore non puo' essere concesso per un ammontare annuo superiore al 20 per cento dei costi del personale; pertanto, poiche' tali costi sono assunti dalla norma come presupposto o requisito che da' titolo al contributo e come parametro per la determinazione del suo limite massimo, e' illegittima la concessione del contributo in questione in assenza di costi per il personale.

In "Consiglio di Stato, 1985, II, p. 102"; "Foro amministrativo, 1985, p. 1739"; "Rivista della Corte dei Conti, 1985, p. 10".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

Gli art. 14 e 15 l. 17 maggio 1983 n. 217, che prevedono la ripartizione e l'utilizzazione dei fondi e vincoli di destinazione della spesa per il potenziamento del turismo sono strutturalmente collegati con l'attivita' del comitato di coordinamento, a struttura paritaria, di cui fanno parte le regioni e le province autonome, al quale la legge riserva l'indicazione prioritaria della spesa; pertanto, i predetti articoli non ledono l'autonomia delle regioni e province ad autonomia speciale.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza Costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983 n. 217 non ha violato il principio di legalita' poiche' l'indirizzo ed il coordinamento sono demandati al governo in base a criteri prestabiliti e con delimitazione degli scopi che il sostegno dell'attivita' turistica deve realizzare, e delle scelte consentito all'apposito comitato per l'utilizzazione degli stanziamenti.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza Costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 e 15 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui vincolano i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo, ripartiti tra le regioni, in relazioni agli scopi che la legge persegue nel suo complesso, con obiettivi prioritari individuati dal comitato di coordinamento, nonche' secondo modalita', procedure e controlli disposti dalla legge medesima, ivi compresa la disposizione che impone una nuova ripartizione delle somme non utilizzate dalle regioni beneficiarie entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento sta stato destinato, in riferimento all'art. 119 cost.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui ripartisce i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli art. 78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 16 DICEMBRE 1986, N. 7526.

L'esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3, r.d.l. 2 febbraio 1939, n. 302 e' applicabile alle opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi), solo se l'idoneita' degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia stata previamente accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport secondo il procedimento all'uopo prescritto, che comprende anche l'approvazione prefettizia (o ministeriale a seconda dell'importo) dei progetti, la quale si pone, quindi, come un presupposto per la concessione dell'agevolazione.

In "Giustizia civile, Massimario, 1986, fasc. 12".

<p>GUIDE TURISTICHE/ GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS</p>
--

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 14 DICEMBRE 1981, N. 6610.

L'attivita' dell'accompagnatore turistico puo' costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo e lo stabilire se, in concreto, essa sia riconducibile all'uno o all'altro schema costituisce un'indagine che e' riservata al giudice del merito ed e' incensurabile in sede di legittimita', se sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori giuridici circa l'individualita' degli elementi che contraddistinguono (in astratto) i due rapporti anzidetti.

In "Giustizia civile, Massimario, 1981, fasc. 12".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 23 MARZO 1983, N. 242.

La professione dell'accompagnatore turistico, assimilabile a quella della guida di cui all'art. 123 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 e al r.d. 18 gennaio 1937 n. 448, costituisce oggetto di un diritto soggettivo, per il cui esercizio la legge prescrive

nell'assistenza turistica, esercitata dalle agenzie di viaggio e turismo, anche lo svolgimento di operazioni, tra le quali l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva, di escursioni private e collettive, con o senza accompagnamento, e noleggio di autovetture, e' illegittimo il diniego dell'immatricolazione di autobus a nome proprio delle agenzie stesse, quando l'attivita' svolta con gli automezzi sia strettamente complementare e strumentale a quelle tipiche dell'imprenditore e non si risolve, di fatto, in una non consentita attivita' autonoma di trasporto.
In "Foro amministrativo, 1978, I, p. 2495"

TRIBUNALE DI TARANTO, 30 MARZO 1988.

L'agente di viaggio, quando agisce come organizzatore di un viaggio nazionale, e' responsabile verso il turista sia per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, sia per la violazione delle obbligazioni dei terzi prestatori di servizi.

In "Diritto e pratica delle assicurazioni, 1990, p. 718".

TRIBUNALE DI ROMA, 16 OTTOBRE 1989.

E' qualificabile come contratto di agenzia l'accordo mediante il quale un agente di viaggi si impegna nei confronti di un "tour operator" a vendere per suo conto soggiorni e viaggi da lui organizzati e a diffonderne i programmi pubblicitari presso la propria clientela. E' illegittimo il recesso del "tour operator" dovuto all'inserzione nei programmi pubblicitari, da parte dell'agente, di un'escursione suppletiva organizzata dall'agente stesso ed offerta al pubblico ad un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato da quell'organizzatore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1991, p. 286".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'organizzatore di un viaggio turistico, il quale, accampando generiche esigenze organizzative, comunicò al viaggiatore, quindici giorni prima dell'inizio del viaggio di non poter assicurare la data ed il luogo di rientro in Italia in precedenza fissati ed, avendo ricevuto dal cliente una dichiarazione di rinuncia, comunicò allo stesso, soltanto cinque giorni prima del viaggio, di poter, viceversa, garantire la data ed il luogo anzidetti, ricevendo un ulteriore rifiuto, non ha diritto di trattenere, come indennizzo, parte delle somme ricevute a titolo di corrispettivo. La violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e di diligenza professionale di cui agli art. 1375 e 1176 c.c. insita in tale comportamento e la regola enunziata nell'art. 15 della legge n. 1084 del 1977, secondo cui e' a carico dell'organizzatore il pregiudizio dei fatti dei terzi da lui prescelti per l'effettuazione dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto, comportano il diritto del cliente di recedere dallo stesso senza alcun indennizzo, per l'inadempimento dell'organizzatore.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'art. 9 l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (che ha ratificato la convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio), nell'attribuire al viaggiatore la facoltà di annullare unilateralmente il viaggio, con il pagamento di un indennizzo all'organizzatore conformemente alla legislazione nazionale, non prevede di per se', salvo diversa pattuizione negoziale, una clausola penale in favore dell'organizzatore, la quale, a norma dell'art. 1382 c.c. prescinde dalla prova di un danno. Pertanto, ove il viaggiatore si sia avvalso della suddetta facoltà, l'organizzatore ha diritto all'indennizzo soltanto se dimostri, ex art. 1223 e 2697 c.c. di aver subito un danno effettivo dall'annullamento del viaggio.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

A norma dell'art. 17 l. 27 dicembre 1977 n. 1084, il contratto di viaggio turistico stipulato, tramite un intermediario, dal viaggiatore e dall'organizzatore del viaggio si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il viaggiatore ha prestato il suo consenso e versato il prezzo all'intermediario. Ne consegue che il "forum contractus", ai fini della competenza territoriale in ordine alle azioni relative al contratto di viaggio coincide con il luogo anzidetto.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

TRIBUNALE DI GENOVA, 13 AGOSTO 1990.

Le agenzie di viaggio ("tour operators") pongono in vendita sul mercato pacchetti "tutto incluso" a prezzi forfettari, per cui non e' possibile procedere alla riduzione del prezzo concordato per il viaggio, quando una o alcune delle prestazioni concordate e costituenti il pacchetto non hanno luogo.
In "La nuova giurisprudenza civile commentata, 1991, I, p. 442".

TRIBUNALE DI LECCE, 21 SETTEMBRE 1990.

Delle inadempienze lamentate rispetto al pacchetto di prestazioni previste da un contratto di viaggio internazionale risponde non gia' l'agenzia intermediaria, bensì l'organizzatore del viaggio stesso, con il quale il contratto s'intende direttamente concluso (nella specie, e' stato ritenuto che il "tour operator" fosse tenuto al risarcimento per la mancata corrispondenza delle prestazioni alberghiere, erogate da terzi, a quelle dedotte in contratto).
In "Foro italiano, 1991, I, c. 3061".

TRIBUNALE DI ORVIETO, 11 FEBBRAIO 1992.

Posto che i soli legittimati a dedurre la responsabilita' dell'organizzatore di viaggi internazionali sono i viaggiatori, l'agenzia che abbia operato da intermediaria e' tenuta a corrispondere al primo quanto ricevuto dai secondi a titolo di pagamento del viaggio, senza poter sollevare eccezione d'inadempimento in nome e per conto dei viaggiatori.
In "Foro italiano, 1992, I, c. 1571".

**ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/
ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PUGLIA, 4 APRILE 1978, N. 150.

Le aziende di cura, soggiorno e turismo e gli enti provinciali per il turismo, quali enti dotati di autonomia amministrativa e di personalita' di diritto pubblico, sono titolari di un ampio potere discrezionale di organizzazione e di determinazione del trattamento economico dei propri dipendenti.
In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 446".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno, essendo enti dipendenti dalle regioni, sono soggetti a forme di controllo diretto da parte della regione (e non per il tramite dell'organo di cui all'art. 130 cost.), controllo i cui caratteri si desumono dai d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1042 e 1044; tali decreti legislativi prevedono per le delibere concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale l'approvazione da parte dell'autorita' di vigilanza, che e' una forma di controllo di merito, con la conseguenza che, mancando l'approvazione, i relativi atti sono inefficaci.
In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno sono enti dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; queste, pertanto, ai sensi dell'art. 35

l. 20 marzo 1975 n. 70, esercitano i poteri previsti dalla medesima norma in materia di trattamento economico e di indennita' di fine servizio dei dipendenti di tali organismi.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378"; "Consiglio di Stato, 1979, I, p. 418".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

La riserva contenuta nell'art. 2 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, di provvedere successivamente al trasferimento delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale in materia turistica, in sede di riordinamento degli enti locali, non puo' riferirsi agli enti provinciali del turismo ed alle aziende autonome di soggiorno, poiche' detti enti esercitano esattamente le funzioni che, in base all'art. 1, risultano invece trasferite alle regioni a statuto ordinario.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di soggiorno, essendo enti dipendenti dalle regioni e non enti locali, sono regolati, in materia di trattamento economico del personale, non dall'art. 1, l. 20 marzo 1975 n. 70, bensì dall'art. 35 della stessa legge, che assume in questa materia il valore di una legge quadro.

In "Giustizia civile, 1980, I, p. 257"; "Foro italiano, 1979, III, c. 647"; "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1979, c. 838".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

L'art. 1 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, che ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia turistica, ha trasformato il regime giuridico degli enti provinciali per il turismo, ponendoli alle dipendenze delle regioni e sottoponendoli conseguentemente al controllo diretto delle regioni e non più al controllo dell'organo previsto dall'art. 130 cost.

In "Giustizia civile, 1980, I, p. 257".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, 31 OTTOBRE 1979, N. 452.

Le aziende autonome di soggiorno e turismo sono da qualificare "enti pubblici locali" ai sensi dell'art. 130 cost. e non "enti dipendenti dalla Regione" ai sensi dell'art. 117 cost. Pertanto, con l'entrata in funzione dell'ordinamento regionale ed il conseguente trasferimento delle attribuzioni ministeriali nella materia del turismo agli organi della Regione (d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, decorrenza 1. aprile 1972), da tale data ha trovato attuazione nei riguardi delle Aziende autonome di soggiorno e turismo il regime dei controlli previsto dall'art. 130 cost.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 608".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli EPT, in precedenza istituzioni strumentali del ministero per il turismo e spettacolo, in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il turismo dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, sono divenuti organizzazioni strumentali delle regioni stesse.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Poiche' nella regione Veneto gli EPT costituiscono un ufficio periferico sottoposto gerarchicamente alla giunta ed al presidente della giunta regionale, i loro atti ai sensi dell'art. 5 l. reg. Veneto 1° settembre 1972 n. 12 sono impugnabili, con ricorso gerarchico proprio, al Presidente della giunta regionale.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

A seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di turismo e industrie alberghiere, attuato con d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel procedimento espropriativo previsto dal r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180 per la realizzazione e l'ampliamento degli impianti alberghieri non e' piu' richiesto il preventivo parere degli organi statali.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

Ai fini della legittimita' della dichiarazione di pubblica utilita' emessa ai sensi del r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180, convertito in l. 7 aprile 1938 n. 475, per l'esecuzione e l'ampliamento di un edificio alberghiero, e' necessaria soltanto l'indicazione e la descrizione dei beni da assoggettare ad espropriazione e non gia' la predisposizione del progetto dell'opera da eseguire.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 OTTOBRE 1981, N. 792.

Gli enti specificamente preposti ad operare in materia attribuita alla competenza legislativa ed amministrativa della regione (art. 117 e 118 cost.) vanno qualificati come enti dipendenti dalla medesima, essendo il concetto di dipendenza strettamente correlato a quello di strumentalita' dell'ente per il conseguimento di fini propri della regione; pertanto le aziende di soggiorno e turismo sono organismi ausiliari della regione sui quali la medesima esenta un controllo in funzione di indirizzo diverso, da quello esercitato ai sensi dell'art. 130 cost., sugli enti non dipendenti.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 1921".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 15 DICEMBRE 1982, N. 939.

In seguito al trasferimento delle competenze amministrative in materia di turismo, disposto con d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, le regioni a statuto ordinario esercitano sugli enti provinciali del turismo la vigilanza in precedenza spettante al ministero per il turismo come stabilito dall'art. 1 d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1983, I, p. 563".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui attribuisce al governo la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle regioni nella materia del turismo, in quanto tale funzione deve essere esercitata con il concorso del comitato di coordinamento e del comitato consultivo e secondo scopi, criteri ed indici puntualmente indicati dalla legge.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui assoggetta anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano all'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia del turismo.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

Gli art. 14 e 15 l. 17 maggio 1983 n. 217, che prevedono la ripartizione e l'utilizzazione dei fondi e vincoli di destinazione della spesa per il potenziamento del turismo sono strutturalmente collegati con l'attivita' del comitato di coordinamento, a struttura paritaria, di cui fanno parte le regioni e le province autonome, al quale la legge riserva l'indicazione prioritaria della spesa;

pertanto, i predetti articoli non ledono l'autonomia delle regioni e province ad autonomia speciale.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza Costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983 n. 217 non ha violato il principio di legalità poiché l'indirizzo ed il coordinamento sono demandati al governo in base a criteri prestabiliti e con delimitazione degli scopi che il sostegno dell'attività turistica deve realizzare, e delle scelte consentito all'apposito comitato per l'utilizzazione degli stanziamenti.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza Costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

Le norme concernenti l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento statale possono essere emanate, con legge ordinaria, nei confronti di tutte le regioni, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia ad esse riconosciuto, sempre che l'ingerenza statale, nella sfera garantita all'autonomia speciale trovi giustificazione in effettive esigenze di indirizzo e di coordinamento; pertanto, la l. 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo) legittimamente negli art. 1, 2 e 3 ha dettato norme generali in materia di turismo, applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Quaderni regionali, 1986, p. 1530"; "Giurisprudenza Costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 14 e 15 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui vincolano i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo, ripartiti tra le regioni, in relazioni agli scopi che la legge persegue nel suo complesso, con obiettivi prioritari individuati dal comitato di coordinamento, nonché secondo modalità, procedure e controlli disposti dalla legge medesima, ivi compresa la disposizione che impone una nuova ripartizione delle somme non utilizzate dalle regioni beneficiarie entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento sta stato destinato, in riferimento all'art. 119 cost.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui, in quanto norma di indirizzo e coordinamento, dispone che la confluenza nel ruolo unico regionale del personale dei disciolti enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non preclude loro l'inquadramento in altra forma del personale suddetto da parte di una di tali regioni o province, quando sia giustificata da una differente strutturazione delle aziende di promozione turistica, in riferimento alla competenza legislativa primaria loro riconosciuta in materia.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui, in quanto norma di indirizzo e coordinamento, prevede tipi uniformi di strutture per l'organizzazione turistica regionale (aziende di promozione turistica, uffici di informazione e di accoglienza turistica), anche per le regioni a statuto speciale, in riferimento alla competenza legislativa primaria loro riconosciuta in materia.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 5 NOVEMBRE 1986, N. 226.

I decreti del ministro dell'industria e commercio 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, i quali contengono norme per l'applicazione dell'art. 5, l. 17 maggio 1983, n. 217, sull'iscrizione delle imprese turistiche in una speciale sezione del registro delle imprese, pur disciplinando le concrete modalita' di iscrizione al detto registro, gli esami all'uopo prescritti, la composizione della relativa commissione giudicatrice e le attivita' che gli iscritti sono autorizzati ad esercitare, non violano la competenza regionale in materia di turismo, poiche' le predette norme sono destinate ad operare finche' la regione non avra' emanato, in materia, apposite norme legislative, nell'esercizio della propria autonomia normativa.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 1431".

CORTE COSTITUZIONALE, 5 NOVEMBRE 1986, N. 226.

L'art. 5, l. 17 maggio 1983, n. 217, il quale stabilisce che i titolari e gestori di imprese turistiche debbono essere iscritti in una speciale sezione del registro delle imprese e determina i requisiti per l'iscrizione nel registro stesso, dette norme di principio che non ledono la competenza regionale in materia di turismo.

In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 1431".

CORTE COSTITUZIONALE, 10 GIUGNO 1988, N. 618.

Le deroghe al divieto, per gli affittacamere, di fornire alloggi per un periodo inferiore a sette giorni - previste dall'art. 3 comma 2 l. 16 giugno 1939 n. 1111 - rientrano nella materia turistico-alberghiera di competenza regionale, e non in quella statale di pubblica sicurezza; pertanto, spetta alle regioni, a non allo Stato, disporre le deroghe suddette.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1072"; "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, fascicolo 4"; "Rivista giuridica polizia locale, 1988, p. 753".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

L'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648 che affida all'ente nazionale per il turismo (E.N.I.T.) il compito di elaborare il programma nazionale per la promozione del turismo dell'Italia all'estero e di operare sulla base di piani pluriennali predisposti con il concorso della regione, non e' in contrasto con l'art. 4 n. 10 l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e relative norme di attuazione in materia di promozione turistica all'estero (d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469) ne' con l'art. 3 lett. p) l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale della Sardegna) e conseguenti norme di attuazione per la stessa materia (d.P.R. 24 novembre 1965 n. 1531, 22 maggio 1975 n. 480), in quanto non ha introdotto rilevanti elementi di novita' in ordine ai rapporti tra Stato e regioni in materia di promozione turistica all'estero regolati dagli art. 3 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 e 57 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e non configura una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, lesiva delle competenze primarie delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1448".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648, impugnata dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, lamentando la lesione della competenza ad esse spettante in materia di turismo: sia per avere esteso la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti di una competenza regionale di tipo primario; sia per aver assegnato l'esercizio di tale funzione non ad un organo dello Stato, bensì ad un ente pubblico quale l'ENIT, che verrebbe pertanto a risultare sovraordinato rispetto alla regione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, p. 4286".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648, nella parte in cui prevede che, per l'attivita' di propaganda all'estero delle proprie iniziative ed attivita' turistiche regionali, le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia debbono avvalersi delle strutture dell'ente nazionale italiano per il turismo, qualora esistenti, ed attribuisce all'ente stesso una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni ordinarie e speciali, in riferimento agli art. 4, n. 10, statuto speciale Friuli Venezia Giulia e 3, lett. p), statuto speciale Sardegna, 10, ultimo comma, d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480.

In "Foro italiano, 1990, I, c. 412": "Giurisprudenza italiana, 1990, I, 1, c. 182".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 5 e 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione, nonche' all'intero titolo V dello stesso statuto, come attuato dalla l. 30 novembre 1989 n. 386. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 59 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.; dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7, 16 e 68 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 5 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 e 4 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; delle province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente alla sola provincia autonoma di Bolzano, in connessione con l'art. 17 comma 1, lett. c) (rectius: lett. b), e comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400).

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 2 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevata, dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dall'art. 56 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., e dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 25 agosto 1991 n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 52 lett. c), d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia (l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1), come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dagli art. 6 e 8 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 e 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974 n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 60 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche' all'art. 97 cost.; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Non spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalita' di cui agli art. 3, comma 3 e 4, 4 comma 3 limitatamente alle copie vidimate non destinate all'Enit, e 4 comma 5 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) in quanto le disposizioni regolamentari "de qua" eccedono limiti di competenza prefissati dall'art. 1 comma 4 della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo esercitato appunto per il tramite del decreto impugnato.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalita' di cui agli art. 2 comma 1, 3 comma 1, 4 comma 1, 2 e 3, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'Enit della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), in quanto la pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi attiene ad una materia riservata alla competenza dello Stato la cui disciplina e' affidata al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo, come peraltro gia' affermato dalla stessa corte con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

E' inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Toscana nei confronti del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) nel suo complesso in riferimento agli art. 3, 97, 117 e 118 cost., in quanto la ricorrente fa discendere la violazione delle proprie competenze non dalle disposizioni del decreto impugnato, ma dalla norma di rango legislativo che ha introdotto il regime della liberalizzazione delle tariffe alberghiere e nei confronti della quale la corte si era gia' pronunciata con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 4 FEBBRAIO 1993, N. 35.

E' ammissibile - in riferimento all'art. 75 cost. - la richiesta di "referendum" abrogativo della l. 31 luglio 1959 n. 617, istitutiva del ministero del turismo e dello spettacolo.

In "Giustizia civile, 1993, I, p. 574"; "Giurisprudenza costituzionale, 1993, p. 265"; "Rivista giuridica dell'ambiente, 1993, p. 251"; "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 2218".

CORTE COSTITUZIONALE, 31 DICEMBRE 1993, N. 507.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli art. 1 e 2 d.l. 4 agosto 1993 n. 273 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate in riferimento agli art. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 cost. in quanto il d.l. impugnato non e' stato convertito in legge nel termine prescritto.

In "Giurisprudenza costituzionale 1993, fasc. 6".

ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE LOCALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PUGLIA, 4 APRILE 1978, N. 150.

Le aziende di cura, soggiorno e turismo e gli enti provinciali per il turismo, quali enti dotati di autonomia amministrativa e di personalita' di diritto pubblico, sono titolari di un ampio potere discrezionale di organizzazione e di determinazione del trattamento economico dei propri dipendenti.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 446".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli enti provinciali per il turismo sono organizzazioni strumentali delle regioni, gerarchicamente sottoposte alla Giunta regionale; e pertanto i loro provvedimenti sono impugnabili con ricorso gerarchico al presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme vincolante parere della Giunta stessa, con un provvedimento che si sostituisce a quello impugnato.

In "Foro amministrativo, 1980, I, p. 1022".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli EPT, in precedenza istituzioni strumentali del ministero per il turismo e spettacolo, in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il turismo dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, sono divenuti organizzazioni strumentali delle regioni stesse.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Poiche' nella regione Veneto gli EPT costituiscono un ufficio periferico sottoposto gerarchicamente alla giunta ed al presidente della giunta regionale, i

loro atti ai sensi dell'art. 5 l. reg. Veneto 1° settembre 1972 n. 12 sono impugnabili, con ricorso gerarchico proprio, al Presidente della giunta regionale.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Accolto il ricorso gerarchico proprio contro la deliberazione di un ente provinciale per il turismo della regione Veneto che negava l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi o turismo, e' legittimo l'esercizio, da parte dell'autorita' amministrativa gerarchicamente superiore, del proprio potere sostitutivo ed il conseguente rilascio del nulla osta in contestazione.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli enti provinciali per il turismo a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il turismo dallo Stato alle regioni si sono trasformati da enti locali in enti dipendenti strumentali delle regioni.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 196".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA, 26 FEBBRAIO 1981, N. 86.

Le deliberazioni degli enti per il turismo sono sottoposte al controllo della giunta regionale e non a quello previsto dall'art. 130 cost. Ad esso pertanto non si applica la disciplina del controllo sugli enti locali ed il silenzio della giunta regionale, sulla deliberazione dell'ente per il turismo sottoposta al suo controllo, non assume il significato di approvazione.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 196".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - FRIULI VENEZIA GIULIA, 29 LUGLIO 1981, N. 265.

L'approvazione condizionata del regolamento del personale delle aziende di soggiorno, che si e' sviluppata nella prassi per esigenze di snellezza, non comporta la sostituzione dell'autorita' regionale controllante all'ente controllato: nel caso che quest'ultimo non aderisca al suggerimento di modifica, l'approvazione condizionata si risolve in un diniego di approvazione. Le aziende di soggiorno e turismo non sono da considerarsi enti locali autonomi, di cui agli art. 118 comma 1 e 2 e 130 cost.: col trasferimento delle funzioni amministrative che ad esse si riflettono alle regioni, hanno infatti assunto la natura di enti dipendenti sui quali la regione opera i poteri di indirizzo e di controllo, piu' penetranti, propri del rapporto di strumentalita'. Non e' quindi applicabile alle aziende la normativa sui controlli di merito, nella forma del rinvio per il riesame, prevista per gli atti degli enti locali dall'art. 130 cost.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 631".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 11 DICEMBRE 1981, N. 986.

L'avvenuto trasferimento delle funzioni degli enti provinciali per il turismo alle regioni, comporta che non possa considerarsi adottato con carenza di potere un intervento regionale, con effetto retroattivo, nell'attivita' dell'EPT, anche se non previsto esplicitamente dalla normativa.
In "Foro amministrativo, 1981, fasc. 12".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 15 DICEMBRE 1982, N. 939.

Il controllo esercitato dalla giunta regionale sugli atti degli enti provinciali del turismo non e' di sola legittimita' ma anche di merito, configurandosi come una vera e propria approvazione, comprendente il potere di riforma e quello di sostituzione dei provvedimenti controllati.
In "I tribunali amministrativi regionali, 1983, I, p. 563"; "Foro amministrativo, 1983, I, p. 711".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 15 DICEMBRE 1982, N. 939.

In seguito al trasferimento delle competenze amministrative in materia di turismo, disposto con d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, le regioni a statuto ordinario esercitano sugli enti provinciali del turismo la vigilanza in precedenza spettante al ministero per il turismo come stabilito dall'art. 1 d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1983, I, p. 563".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 23 MARZO 1983, N. 242.

La professione dell'accompagnatore turistico, assimilabile a quella della guida di cui all'art. 123 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 e al r.d. 18 gennaio 1937 n. 448, costituisce oggetto di un diritto soggettivo, per il cui esercizio la legge prescrive il possesso di una speciale capacità tecnica da accertarsi in base ad una prova di abilitazione non equivalente ad un pubblico concorso; dato, quindi, che il mancato rilascio dell'abilitazione, dovuto alla limitazione delle licenze per ciascuna provincia, non comporta la perdita di efficacia dell'idoneità che sia stata comunque riscontrata, e' illegittimo il provvedimento dell'autorità statale di controllo che impedisce all'amministrazione regionale di accordare le abilitazioni agli antichi idonei in funzione di un successivo incremento dei posti di mestiere verificatosi nelle province, a torto ritenendo che i posti in parola vadano, invece, messi a selezione in una nuova procedura d'esame.

In "Foro amministrativo, 1983, I, p. 1407".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. III, 20 SETTEMBRE 1984, N. 470.

E' illegittima la revoca del riconoscimento di un'organizzazione turistica locale (nella specie, una Pro-loco) fondata sull'illegittimo scioglimento della stessa.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1984, I, p. 3027".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. III, 20 SETTEMBRE 1984, N. 470.

Nell'esercizio dei poteri di coordinamento sulle organizzazioni che perseguono finalità turistiche, attribuiti dall'art. 2 lett. b) d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044 agli enti provinciali del turismo, questi possono procedere alla sostituzione degli organi deliberativi (o di alcuni componenti di essi) delle dette organizzazioni, arrivando fino alla nomina di un commissario straordinario, nel caso di totale paralisi della loro attività, ma non possono giungere allo scioglimento dell'intera organizzazione.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1984, I, p. 3027".

CORTE DEI CONTI, 21 APRILE 1986, N. 474.

Gli enti provinciali per il turismo hanno ricevuto una disciplina (d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044) tipica del decentramento istituzionale con conseguente abrogazione implicita del richiamo alle norme relative agli amministratori locali operato con il precedente r.d. 20 giugno 1935 n. 1425; ne consegue che dopo il 1960 sussiste l'ordinaria e generale giurisdizione conferita dall'ordinamento alla Corte secondo la ormai pacifica e consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.

In "Giurisprudenza italiana, 1987, III, 1, c. 99".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui ripartisce i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli art. 78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Per il combinato disposto degli art. 16 e 21 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 1523 la diffusione - da parte di un'agenzia di viaggi - di programmi di viaggi, non previamente autorizzata dall'ente provinciale per il turismo, puo' dar luogo a diffida dell'autorita' di p.s. di cessare tale attivita', non gia' dell'ente provinciale per il turismo, e successivamente a sospensione o revoca della licenza. In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Un'offerta al pubblico di viaggi e soggiorni turistici, caratterizzati da precise "norme e condizioni" e diffusa mediante pubblicazione su una rivista, rende questa soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ente provinciale per il turismo, a norma dell'art. 8 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630 (che ha modificato l'art. 16 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523). In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

CORTE DEI CONTI, SEZ. I, 8 FEBBRAIO 1989, N. 39.

Il presidente di azienda autonoma di soggiorno ha, tra i propri compiti, quello di vigilare sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti del consiglio; ne consegue che il presidente medesimo e' responsabile del danno derivato all'erario dalle maggiori spese conseguenti a manifestazione turistica, qualora il pregiudizio erariale sia da porre in relazione alla mancata stipula di convenzione - con relativa previsione dei reciproci obblighi e delle penalita' in caso di inadempimento - con la societa' privata cui era stata demandata l'iniziativa promozionale. In "Rivista della Corte dei conti, 1989, fasc. 1, p. 93".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 1990, N. 630.

E' illegittimo il provvedimento regionale col quale vengono determinati gli ambiti turisticamente rilevanti e l'ubicazione delle aziende di turismo senza l'audizione dei comuni interessati. In "Giustizia civile, 1991, I, p. 496".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 1990, N. 630.

Il comune e' legittimato a impugnare il provvedimento regionale col quale viene determinata l'ubicazione di organizzazioni turistiche nell'ambito del proprio territorio. In "Giustizia civile, 1991, I, p. 496".

**ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/
ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PUGLIA, 4 APRILE 1978, N. 150.

Le aziende di cura, soggiorno e turismo e gli enti provinciali per il turismo, quali enti dotati di autonomia amministrativa e di personalita' di diritto pubblico, sono titolari di un ampio potere discrezionale di organizzazione e di determinazione del trattamento economico dei propri dipendenti. In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 446".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno, essendo enti dipendenti dalle regioni, sono soggetti a forme di controllo diretto da parte della regione (e non per il tramite dell'organo di cui all'art. 130 cost.), controllo i cui caratteri si desumono dai d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1042 e 1044; tali decreti

legislativi prevedono per le delibere concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, che è una forma di controllo di merito, con la conseguenza che, mancando l'approvazione, i relativi atti sono inefficaci.
In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno sono enti dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; queste, pertanto, ai sensi dell'art. 35 l. 20 marzo 1975 n. 70, esercitano i poteri previsti dalla medesima norma in materia di trattamento economico e di indennità di fine servizio dei dipendenti di tali organismi.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378"; "Consiglio di Stato, 1979, I, p. 418".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

La riserva contenuta nell'art. 2 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, di provvedere successivamente al trasferimento delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale in materia turistica, in sede di riordinamento degli enti locali, non può riferirsi agli enti provinciali del turismo ed alle aziende autonome di soggiorno, poiché detti enti esercitano esattamente le funzioni che, in base all'art. 1, risultano invece trasferite alle regioni a statuto ordinario.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 378".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di soggiorno, essendo enti dipendenti dalle regioni e non enti locali, sono regolati, in materia di trattamento economico del personale, non dall'art. 1, l. 20 marzo 1975 n. 70, bensì dall'art. 35 della stessa legge, che assume in questa materia il valore di una legge quadro.

In "Giustizia civile, 1980, I, p. 257"; "Foro italiano, 1979, III, c. 647"; "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1979, p. 838".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 MARZO 1979, N. 196.

L'art. 1 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, che ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia turistica, ha trasformato il regime giuridico degli enti provinciali per il turismo, ponendoli alle dipendenze delle regioni e sottoponendoli conseguentemente al controllo diretto delle regioni e non più al controllo dell'organo previsto dall'art. 130 cost.

In "Giustizia civile, 1980, I, p. 257".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA, 31 OTTOBRE 1979, N. 452.

Le aziende autonome di soggiorno e turismo sono da qualificare "enti pubblici locali" ai sensi dell'art. 130 cost. e non "enti dipendenti dalla Regione" ai sensi dell'art. 117 cost. Pertanto, con l'entrata in funzione dell'ordinamento regionale ed il conseguente trasferimento delle attribuzioni ministeriali nella materia del turismo agli organi della Regione (d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, decorrenza 1. aprile 1972), da tale data ha trovato attuazione nei riguardi delle Aziende autonome di soggiorno e turismo il regime dei controlli previsto dall'art. 130 cost.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 608".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli enti provinciali per il turismo sono organizzazioni strumentali delle regioni, gerarchicamente sottoposte alla Giunta regionale; e pertanto i loro provvedimenti sono impugnabili con ricorso gerarchico al presidente della Giunta

regionale, che li decide su conforme vincolante parere della Giunta stessa, con un provvedimento che si sostituisce a quello impugnato.
In "Foro amministrativo, 1980, I, p. 1022".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Gli EPT, in precedenza istituzioni strumentali del ministero per il turismo e spettacolo, in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il turismo dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, sono divenuti organizzazioni strumentali delle regioni stesse.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Poiche' nella regione Veneto gli EPT costituiscono un ufficio periferico sottoposto gerarchicamente alla giunta ed al presidente della giunta regionale, i loro atti ai sensi dell'art. 5, l. reg. Veneto 1° settembre 1972 n. 12 sono impugnabili, con ricorso gerarchico proprio, al Presidente della giunta regionale.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 20 DICEMBRE 1979, N. 594.

Accolto il ricorso gerarchico proprio contro la deliberazione di un ente provinciale per il turismo della regione Veneto che negava l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi o turismo, e' legittimo l'esercizio, da parte dell'autorita' amministrativa gerarchicamente superiore, del proprio potere sostitutivo ed il conseguente rilascio del nulla osta in contestazione.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980, p. 1048".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA, 26 FEBBRAIO 1981, N. 86.

Le deliberazioni degli enti per il turismo sono sottoposte al controllo della giunta regionale e non a quello previsto dall'art. 130 cost. Ad esso pertanto non si applica la disciplina del controllo sugli enti locali ed il silenzio della giunta regionale, sulla deliberazione dell'ente per il turismo sottoposta al suo controllo, non assume il significato di approvazione.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 196".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA, 26 FEBBRAIO 1981, N. 86.

Gli enti provinciali per il turismo a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il turismo dallo Stato alle regioni si sono trasformati da enti locali in enti dipendenti strumentali delle regioni.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 196".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

A seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di turismo e industrie alberghiere, attuato con d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel procedimento espropriativo previsto dal r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180 per la realizzazione e l'ampliamento degli impianti alberghieri non e' piu' richiesto il preventivo parere degli organi statali.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIGURIA, 9 APRILE 1981, N. 281.

Ai fini della legittimita' della dichiarazione di pubblica utilita' emessa ai sensi del r.d.l. 21 ottobre 1937 n. 2180, convertito in l. 7 aprile 1938 n. 475, per l'esecuzione e l'ampliamento di un edificio alberghiero, e' necessaria soltanto l'indicazione e la descrizione dei beni da assoggettare ad espropriazione e non gia' la predisposizione del progetto dell'opera da eseguire.
In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 2058".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - FRIULI VENEZIA GIULIA, 29 LUGLIO 1981, N. 265.

L'approvazione condizionata del regolamento del personale delle aziende di soggiorno, che si e' sviluppata nella prassi per esigenze di snellezza, non comporta la sostituzione dell'autorita' regionale controllante all'ente controllato: nel caso che quest'ultimo non aderisca al suggerimento di modifica, l'approvazione condizionata si risolve in un diniego di approvazione. Le aziende di soggiorno e turismo non sono da considerarsi enti locali autonomi, di cui agli art. 118 comma 1 e 2 e 130 cost.: col trasferimento delle funzioni amministrative che ad esse si riflettono alle regioni, hanno infatti assunto la natura di enti dipendenti sui quali la regione opera i poteri di indirizzo e di controllo, piu' penetranti, propri del rapporto di strumentalita'. Non e' quindi applicabile alle aziende la normativa sui controlli di merito, nella forma del rinvio per il riesame, prevista per gli atti degli enti locali dall'art. 130 cost. In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, p. 631".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 OTTOBRE 1981, N. 792.

Gli enti specificamente preposti ad operare in materia attribuita alla competenza legislativa ed amministrativa della regione (art. 117 e 118 cost.) vanno qualificati come enti dipendenti dalla medesima, essendo il concetto di dipendenza strettamente correlato a quello di strumentalita' dell'ente per il conseguimento di fini propri della regione; pertanto le aziende di soggiorno e turismo sono organismi ausiliari della regione sui quali la medesima esenta un controllo in funzione di indirizzo diverso, da quello esercitato ai sensi dell'art. 130 cost., sugli enti non dipendenti. In "Foro amministrativo, 1981, I, p. 1921".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 11 DICEMBRE 1981, N. 986.

L'avvenuto trasferimento delle funzioni degli enti provinciali per il turismo alle regioni, comporta che non possa considerarsi adottato con carenza di potere un intervento regionale, con effetto retroattivo, nell'attivita' dell'EPT, anche se non previsto esplicitamente dalla normativa. In "Foro amministrativo, 1981, fasc. 12".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 15 DICEMBRE 1982, N. 939.

Il controllo esercitato dalla giunta regionale sugli atti degli enti provinciali del turismo non e' di sola legittimita' ma anche di merito, configurandosi come una vera e propria approvazione, comprendente il potere di riforma e quello di sostituzione dei provvedimenti controllati. In "I tribunali amministrativi regionali, 1983, I, p. 563"; "Foro amministrativo, 1983, I, p. 711".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - VENETO, 15 DICEMBRE 1982, N. 939.

In seguito al trasferimento delle competenze amministrative in materia di turismo, disposto con d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, le regioni a statuto ordinario esercitano sugli enti provinciali del turismo la vigilanza in precedenza spettante al ministero per il turismo come stabilito dall'art. 1 d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044.

In "I tribunali amministrativi regionali, 1983, I, p. 563".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 23 MARZO 1983, N. 242.

La professione dell'accompagnatore turistico, assimilabile a quella della guida di cui all'art. 123 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 e al r.d. 18 gennaio 1937 n. 448, costituisce oggetto di un diritto soggettivo, per il cui esercizio la legge prescrive il possesso di una speciale capacita' tecnica da accertarsi in base ad una prova di abilitazione non equivalente ad un pubblico concorso; dato, quindi, che il mancato rilascio dell'abilitazione, dovuto alla limitazione delle licenze per ciascuna provincia, non comporta la perdita di efficacia dell'idoneita' che sia stata

comunque riscontrata, e' illegittimo il provvedimento dell'autorita' statale di controllo che impedisce all'amministrazione regionale di accordare le abilitazioni agli antichi idonei in funzione di un successivo incremento dei posti di mestiere verificatosi nelle province, a torto ritenendo che i posti in parola vadano, invece, messi a selezione in una nuova procedura d'esame.
In "Foro amministrativo, 1983, I, p. 1407".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

Gli art. 14 e 15 l. 17 maggio 1983 n. 217, che prevedono la ripartizione e l'utilizzazione dei fondi e vincoli di destinazione della spesa per il potenziamento del turismo sono strutturalmente collegati con l'attivita' del comitato di coordinamento, a struttura paritaria, di cui fanno parte le regioni e le province autonome, al quale la legge riserva l'indicazione prioritaria della spesa; pertanto, i predetti articoli non ledono l'autonomia delle regioni e province ad autonomia speciale.
In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983 n. 217 non ha violato il principio di legalita' poiche' l'indirizzo ed il coordinamento sono demandati al governo in base a criteri prestabiliti e con delimitazione degli scopi che il sostegno dell'attivita' turistica deve realizzare, e delle scelte consentito all'apposito comitato per l'utilizzazione degli stanziamenti.
In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Giurisprudenza costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

Le norme concernenti l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento statale possono essere emanate, con legge ordinaria, nei confronti di tutte le regioni, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia ad esse riconosciuto, sempre che l'ingerenza statale, nella sfera garantita all'autonomia speciale trovi giustificazione in effettive esigenze di indirizzo e di coordinamento; pertanto, la l. 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo) legittimamente negli art. 1, 2 e 3 ha dettato norme generali in materia di turismo, applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 946"; "Quaderni regionali, 1986, p. 1530"; "Giurisprudenza costituzionale, 1986, I, fasc. 8".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui attribuisce al governo la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle regioni nella materia del turismo, in quanto tale funzione deve essere esercitata con il concorso del comitato di coordinamento e del comitato consultivo e secondo scopi, criteri ed indici puntualmente indicati dalla legge.
In "Foro italiano, 1987, I, p. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui assoggetta anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano all'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia del turismo.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 e 15 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui vincolano i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo, ripartiti tra le regioni, in

relazioni agli scopi che la legge persegue nel suo complesso, con obiettivi prioritari individuati dal comitato di coordinamento, nonché secondo modalità, procedure e controlli disposti dalla legge medesima, ivi compresa la disposizione che impone una nuova ripartizione delle somme non utilizzate dalle regioni beneficiarie entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento sta stato destinato, in riferimento all'art. 119 cost.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui ripartisce i fondi dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nella materia del turismo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli art. 78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui, in quanto norma di indirizzo e coordinamento, dispone che la confluenza nel ruolo unico regionale del personale dei disciolti enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non preclude loro l'inquadramento in altra forma del personale suddetto da parte di una di tali regioni o province, quando sia giustificata da una differente strutturazione delle aziende di promozione turistica, in riferimento alla competenza legislativa primaria loro riconosciuta in materia.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui, in quanto norma di indirizzo e coordinamento, prevede tipi uniformi di strutture per l'organizzazione turistica regionale (aziende di promozione turistica, uffici di informazione e di accoglienza turistica), anche per le regioni a statuto speciale, in riferimento alla competenza legislativa primaria loro riconosciuta in materia.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui deroga al criterio dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività per titolari e i gestori delle imprese turistiche, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge già esercitavano attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici, in riferimento alle garanzie costituzionali di autonomia delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 15 LUGLIO 1986, N. 195.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge n. 217 del 1983, nella parte in cui dispone l'iscrizione obbligatoria in una sezione speciale del registro delle imprese, dei titolari e dei gestori delle imprese turistiche, in quanto non preclude alle regioni di attuare i principi regolando le modalità dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività suddetta, e sottraendo alle camere di commercio la tenuta di tale sezione speciale del registro medesimo.
In "Foro italiano, 1987, I, c. 354".

CORTE COSTITUZIONALE, 5 NOVEMBRE 1986, N. 226.

I decreti del ministro dell'industria e commercio 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, i quali contengono norme per l'applicazione dell'art. 5, l. 17

maggio 1983, n. 217, sull'iscrizione delle imprese turistiche in una speciale sezione del registro delle imprese, pur disciplinando le concrete modalita' di iscrizione al detto registro, gli esami all'uopo prescritti, la composizione della relativa commissione giudicatrice e le attivita' che gli iscritti sono autorizzati ad esercitare, non violano la competenza regionale in materia di turismo, poiche' le predette norme sono destinate ad operare finche' la regione non avra' emanato, in materia, apposite norme legislative, nell'esercizio della propria autonomia normativa.
In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 1431".

CORTE COSTITUZIONALE, 5 NOVEMBRE 1986, N. 226.

L'art. 5, l. 17 maggio 1983, n. 217, il quale stabilisce che i titolari e gestori di imprese turistiche debbono essere iscritti in una speciale sezione del registro delle imprese e determina i requisiti per l'iscrizione nel registro stesso, dette norme di principio che non ledono la competenza regionale in materia di turismo.
In "Consiglio di Stato, 1986, II, p. 1431".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

Premesso che ai sensi dell'art. 7 l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63 la giunta regionale deve stabilire criteri per la determinazione triennale dell'eventuale incremento massimo del numero delle agenzie turistiche e della loro localizzazione territoriale, l'osservanza di detti criteri, ai fini della pianificazione regionale o, in mancanza (come nella specie), ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni, impone a considerazione: a) della consistenza del movimento turistico nazionale e straniero; b) della consistenza delle strutture ricettive e turistiche esistenti; c) della popolazione residente; d) delle attrattive ambientali e culturali delle localita' e del tipo di turismo, di sosta o transito, in esse praticato, o della qualifica di localita' d'interesse turistico; e) del numero, della qualita', quanto ad organizzazione e tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggio e turismo gia' operanti.
In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

L'eventuale diniego di assenso all'apertura di un'agenzia di viaggi deve contenere idonea motivazione in ordine all'esistenza di precisi ed obiettivi elementi ostativi in relazione alle esigenze turistiche della zona e ad ogni altro dato utile.
In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LAZIO, SEZ. I, 1° GIUGNO 1987, N. 1141.

Nella complessa istruttoria prevista dalla l. reg. Lazio 17 settembre 1984 n. 63, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo non figura piu' il nulla-osta dell'ente provinciale del turismo, che era richiesta dall'art 5 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630) e che, in quanto vincolante, era precedentemente ritenuto impugnabile "ex se", ma un semplice parere dell'enteturistico periferico, alla cui raccolta provvede l'assessore al ramo prima di sottoporre la pratica alla volonta' provvedimentale della giunta regionale, unico organo abilitato ad emettere in tale contesto normativo il vero atto impugnabile.
In "Foro amministrativo, 1987, fasc. 11".

CORTE COSTITUZIONALE, 10 GIUGNO 1988, N. 618.

Le deroghe al divieto, per gli affittacamere, di fornire alloggi per un periodo inferiore a sette giorni - previste dall'art. 3 comma 2 l. 16 giugno 1939 n. 1111 - rientrano nella materia turistico-alberghiera di competenza regionale, e non in quella statale di pubblica sicurezza; pertanto, spetta alle regioni, a non allo Stato, disporre le deroghe suddette.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1072"; "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, fascicolo IV"; "Rivista giuridica polizia locale, 1988, p. 753".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Per il combinato disposto degli art. 16 e 21 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 1523 la diffusione - da parte di un'agenzia di viaggi - di programmi di viaggi, non previamente autorizzata dall'ente provinciale per il turismo, puo' dar luogo a diffida dell'autorita' di p.s. di cessare tale attivita', non gia' dell'ente provinciale per il turismo, e successivamente a sospensione o revoca della licenza.

In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 7 LUGLIO 1988, N. 469.

Un'offerta al pubblico di viaggi e soggiorni turistici, caratterizzati da precise "norme e condizioni" e diffusa mediante pubblicazione su una rivista, rende questa soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ente provinciale per il turismo, a norma dell'art. 8 d.P.R. 28 giugno 1955 n. 630 (che ha modificato l'art. 16 r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523).

In "Foro amministrativo, 1989, p. 351".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

L'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648 che affida all'ente nazionale per il turismo (E.N.I.T.) il compito di elaborare il programma nazionale per la promozione del turismo dell'Italia all'estero e di operare sulla base di piani pluriennali predisposti con il concorso della regione, non e' in contrasto con l'art. 4 n. 10 l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e relative norme di attuazione in materia di promozione turistica all'estero (d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469) ne' con l'art. 3 lett. p) l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale della Sardegna) e conseguenti norme di attuazione per la stessa materia (d.P.R. 24 novembre 1965 n. 1531, 22 maggio 1975 n. 480), in quanto non ha introdotto rilevanti elementi di novita' in ordine ai rapporti tra Stato e regioni in materia di promozione turistica all'estero regolati dagli art. 3 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 e 57 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e non configura una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, lesiva delle competenze primarie delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1448".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648, impugnata dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, lamentando la lesione della competenza ad esse spettante in materia di turismo: sia per avere esteso la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti di una competenza regionale di tipo primario; sia per aver assegnato l'esercizio di tale funzione non ad un organo dello Stato, bensì ad un ente pubblico quale l'ENIT, che verrebbe pertanto a risultare sovraordinato rispetto alla regione.

In "Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, p. 4286".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648, nella parte in cui prevede che, per l'attivita' di propaganda all'estero delle proprie iniziative ed attivita' turistiche regionali, le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia debbono avvalersi delle strutture dell'ente nazionale italiano per il turismo, qualora esistenti, ed attribuisce all'ente stesso una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni ordinarie e speciali, in riferimento agli art. 4, n. 10, statuto speciale Friuli Venezia Giulia

e 3, lett. p), statuto speciale Sardegna, 10, ultimo comma, d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480.
In "Foro italiano, 1990, I, p. 412"; "Giurisprudenza italiana, 1990, I, 1, p. 182".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 2 MAGGIO 1989, N. 275.

Ai sensi dell'art. 4 l. 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro sul turismo) - e, in Sicilia, degli art. 13 e 47 l. reg. 6 marzo 1986 n. 9 (istituzione della provincia regionale) - le attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza sono devolute alle apposite aziende di promozione turistica - in Sicilia, alle aziende autonome provinciali, ex d.P. sic. 19 settembre 1986, delle quali devono avvalersi le province, con esclusione degli interventi per strutture ricettive, nonché per opere ed impianti complementari, riservati direttamente alla provincia.
In "Foro amministrativo, 1990, p. 513".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 1990, N. 630.

E' illegittimo il provvedimento regionale col quale vengono determinati gli ambiti turisticamente rilevanti e l'ubicazione delle aziende di turismo senza l'audizione dei comuni interessati.
In "Giustizia civile, 1991, I, p. 496".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 1990, N. 630.

Il comune e' legittimato a impugnare il provvedimento regionale col quale viene determinata l'ubicazione di organizzazioni turistiche nell'ambito del proprio territorio.
In "Giustizia civile, 1991, I, p. 496".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 5 e 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso statuto, come attuato dalla l. 30 novembre 1989 n. 386. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 cost.
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 6 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 59 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.; dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7, 16 e 68 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 5 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 e 4 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevate, dalle regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; delle province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente alla sola provincia autonoma di Bolzano, in connessione con l'art. 17 comma 1, lett. c) (rectius: lett. b), e comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400).
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 l. 25 agosto 1991 n. 284, sollevata, dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dall'art. 56 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., e dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 22 APRILE 1992, N. 188.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 25 agosto 1991 n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate dalla regione Umbria, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 52 lett. c), d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 n. 10, dello statuto speciale di autonomia (l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1), come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dagli art. 6 e 8 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469; dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli art. 8 e 20, 9 n. 7 e 16 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974 n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526; dalla regione Toscana, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., come attuati dagli art. 56 e 60 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché all'art. 97 cost.; dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 cost.
In "Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 1369".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Non spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalità di cui agli art. 3, comma 3 e 4, 4 comma 3 limitatamente alle copie vidimate non destinate all'Enit, e 4 comma 5 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) in quanto le disposizioni regolamentari "de qua" eccedono limiti di competenza prefissati dall'art. 1 comma 4 della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo esercitato appunto per il tramite del decreto impugnato.
In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

Spetta allo Stato stabilire con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo le modalità di cui agli art. 2 comma 1, 3 comma 1, 4 comma 1, 2 e 3,

limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'Enit della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), in quanto la pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi attiene ad una materia riservata alla competenza dello Stato la cui disciplina e' affidata al potere di regolamentazione del ministro del turismo e dello spettacolo, come peraltro gia' affermato dalla stessa corte con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, p. 733".

CORTE COSTITUZIONALE, 27 LUGLIO 1992, N. 370.

E' inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Toscana nei confronti del decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) nel suo complesso in riferimento agli art. 3, 97, 117 e 118 cost., in quanto la ricorrente fa discendere la violazione delle proprie competenze non dalle disposizioni del decreto impugnato, ma dalla norma di rango legislativo che ha introdotto il regime della liberalizzazione delle tariffe alberghiere e nei confronti della quale la corte si era gia' pronunciata con sent. n. 188 del 1992.

In "Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, p. 733".

**PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/
PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES**

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

In attesa della normativa prevista dall'art. 83 comma 2 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, relativa alla disciplina dei parchi nazionali e delle riserve naturali, puo' essere concessa la proroga alla gestione di un campeggio in una riserva naturale, alla condizione che si insista nella ricerca di situazioni alternative, da attuarsi in altre proprieta' pubbliche o private.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 20 DICEMBRE 1989, N. 1159.

La concessione dell'installazione di un campeggio sul terreno demaniale di una riserva naturale puo' essere assentita, senza il previo concerto con il ministero dell'ambiente, stabilito per le concessioni ricadenti nell'ambito dei parchi nazionali.

In "Consiglio di Stato, 1992, I, p. 1030".

**PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/
PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES**

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

L'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648 che affida all'ente nazionale per il turismo (E.N.I.T.) il compito di elaborare il programma nazionale per la promozione del turismo dell'Italia all'estero e di operare sulla base di piani pluriennali predisposti con il concorso della regione, non e' in contrasto con l'art. 4 n. 10 l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e relative norme di attuazione in materia di promozione turistica all'estero (d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469) ne' con l'art. 3 lett. p) l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3

(statuto speciale della Sardegna) e conseguenti norme di attuazione per la stessa materia (d.P.R. 24 novembre 1965 n. 1531, 22 maggio 1975 n. 480), in quanto non ha introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai rapporti tra Stato e regioni in materia di promozione turistica all'estero regolati dagli art. 3 d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 e 57 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e non configura una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, lesiva delle competenze primarie delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. In "Consiglio di Stato, 1988, II, p. 1448".

CORTE COSTITUZIONALE, 28 LUGLIO 1988, N. 924.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 14 novembre 1981 n. 648, nella parte in cui prevede che, per l'attività di propaganda all'estero delle proprie iniziative ed attività turistiche regionali, le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia debbono avvalersi delle strutture dell'ente nazionale italiano per il turismo, qualora esistenti, ed attribuisce all'ente stesso una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni ordinarie e speciali, in riferimento agli art. 4, n. 10, statuto speciale Friuli Venezia Giulia e 3, lett. p), statuto speciale Sardegna, 10, ultimo comma, d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480.

In "Foro italiano, 1990, I, c. 412"; "Giurisprudenza italiana, 1990, I, 1, c. 182".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA, SEZ. II, PALERMO, 2 MAGGIO 1989, N. 275.

Ai sensi dell'art. 4 l. 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro sul turismo) - e, in Sicilia, degli art. 13 e 47 l. reg. 6 marzo 1986 n. 9 (istituzione della provincia regionale) - le attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza sono devolute alle apposite aziende di promozione turistica - in Sicilia, alle aziende autonome provinciali, ex d.P. sic. 19 settembre 1986, delle quali devono avvalersi le province, con esclusione degli interventi per strutture ricettive, nonché per opere ed impianti complementari, riservati direttamente alla provincia.

In "Foro amministrativo, 1990, p. 513".

RESPONSABILITA'/RESPONSABILITE

PRETURA DI PIOMBINO, 8 MAGGIO 1979.

In tema di organizzazione di campeggio, ai fini della responsabilità per il reato di cui all'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale), e' sufficiente un'iniziativa diretta a mettere a disposizione dei turisti uno spazio idoneo alla loro sosta e pernottamento, mediante tende, roulotte e simili attrezzature, senza che sia necessario far riferimento alla nozione di campeggio, contenuta nell'art. 1 della stessa legge, rilevante sul piano amministrativo.

In "Rivista penale, 1980, p. 167".

TRIBUNALE DI TARANTO, 30 MARZO 1988.

L'agente di viaggio, quando agisce come organizzatore di un viaggio nazionale, e' responsabile verso il turista sia per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, sia per la violazione delle obbligazioni dei terzi prestatori di servizi.

In "Diritto e pratica delle assicurazioni, 1990, p. 718".

TRIBUNALE DI ROMA, 6 OTTOBRE 1989.

Il minor godimento della vacanza ed il disagio sopportati dal turista per l'inadempimento dell'agenzia di viaggi contrattualmente obbligata a procurare il godimento di una villa per un soggiorno estivo in una nota località, si

estrinsecano in un danno di natura non patrimoniale la cui risarcibilità prescinde dalla configurabilità di un illecito penale.
In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992, p. 263".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'organizzatore di un viaggio turistico, il quale, accampando generiche esigenze organizzative, comunicò al viaggiatore, quindici giorni prima dell'inizio del viaggio di non poter assicurare la data ed il luogo di rientro in Italia in precedenza fissati ed, avendo ricevuto dal cliente una dichiarazione di rinuncia, comunicò allo stesso, soltanto cinque giorni prima del viaggio, di poter, viceversa, garantire la data ed il luogo anzidetti, ricevendo un ulteriore rifiuto, non ha diritto di trattenere, come indennizzo, parte delle somme ricevute a titolo di corrispettivo. La violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e di diligenza professionale di cui agli art. 1375 e 1176 c.c. insita in tale comportamento e la regola enunziata nell'art. 15 della legge n. 1084 del 1977, secondo cui è a carico dell'organizzatore il pregiudizio dei fatti dei terzi da lui prescelti per l'effettuazione dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto, comportano il diritto del cliente di recedere dallo stesso senza alcun indennizzo, per l'inadempimento dell'organizzatore.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'art. 9 l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (che ha ratificato la convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio), nell'attribuire al viaggiatore la facoltà di annullare unilateralmente il viaggio, con il pagamento di un indennizzo all'organizzatore conformemente alla legislazione nazionale, non prevede di per sé, salvo diversa pattuizione negoziale, una clausola penale in favore dell'organizzatore, la quale, a norma dell'art. 1382 c.c. prescinde dalla prova di un danno. Pertanto, ove il viaggiatore si sia avvalso della suddetta facoltà, l'organizzatore ha diritto all'indennizzo soltanto se dimostri, ex art. 1223 e 2697 c.c. di aver subito un danno effettivo dall'annullamento del viaggio.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

TRIBUNALE DI LECCE, 21 SETTEMBRE 1990.

Delle inadempienze lamentate rispetto al pacchetto di prestazioni previste da un contratto di viaggio internazionale risponde non già l'agenzia intermediaria, bensì l'organizzatore del viaggio stesso, con il quale il contratto s'intende direttamente concluso (nella specie, è stato ritenuto che il "tour operator" fosse tenuto al risarcimento per la mancata corrispondenza delle prestazioni alberghiere, erogate da terzi, a quelle dedotte in contratto).
In "Foro italiano, 1991, l. c. 3061".

PRETURA DI MONZA, 7 DICEMBRE 1990.

Tra gli obblighi di diligenza a carico dell'agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell'esistenza di restrizioni, imposte dal paese di destinazione del viaggio, per l'ingresso nel suo territorio.
In "Foro italiano, 1991, l. c. 3062".

TRIBUNALE DI ORVIETO, 11 FEBBRAIO 1992.

Posto che i soli legittimati a dedurre la responsabilità dell'organizzatore di viaggi internazionali sono i viaggiatori, l'agenzia che abbia operato da intermediaria è tenuta a corrispondere al primo quanto ricevuto dai secondi a titolo di pagamento del viaggio, senza poter sollevare eccezione d'inadempimento in nome e per conto dei viaggiatori.
In "Foro italiano, 1992, l. c. 1571".

<p style="text-align: center;">STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE</p>
--

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PUGLIA, 4 APRILE 1978, N. 150.

Le aziende di cura, soggiorno e turismo e gli enti provinciali per il turismo, quali enti dotati di autonomia amministrativa e di personalita' di diritto pubblico, sono titolari di un ampio potere discrezionale di organizzazione e di determinazione del trattamento economico dei propri dipendenti.

In "Foro amministrativo, 1979, I, p. 446".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SICILIA SEZ. I, CATANIA, 27 MAGGIO 1991, N. 388.

In base al combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e 2 d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1042, le domande di revoca ovvero modifica del riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo possono essere proposte sia da ciascuna amministrazione comunale interessata sia, anche, da ente diverso; non essendo previsto, dunque, che la proposta - in caso di piu' enti interessati - debba essere concordemente dagli stessi presentata, e' illegittimo il provvedimento della competente autorita' che esiga il consenso di tutti.

In "Foro amministrativo, 1992, p. 938".

<p style="text-align: center;">TUTELA DEL TURISTA/ PROTECTION DU TOURISTE</p>
--

TRIBUNALE DI TARANTO, 30 MARZO 1988.

L'agente di viaggio, quando agisce come organizzatore di un viaggio nazionale, e' responsabile verso il turista sia per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, sia per la violazione delle obbligazioni dei terzi prestatori di servizi.

In "Diritto e pratica delle assicurazioni, 1990, p. 718".

TRIBUNALE DI ROMA, 6 OTTOBRE 1989.

Il minor godimento della vacanza ed il disagio sopportati dal turista per l'inadempimento dell'agenzia di viaggi contrattualmente obbligata a procurare il godimento di una villa per un soggiorno estivo in una nota localita', si estrinsecano in un danno di natura non patrimoniale la cui risarcibilita' prescinde dalla configurabilita' di un illecito penale.

In "Responsabilita' civile e della previdenza, 1992, p. 263".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'organizzatore di un viaggio turistico, il quale, accampando generiche esigenze organizzative, comunichi al viaggiatore, quindici giorni prima dell'inizio del viaggio di non poter assicurare la data ed il luogo di rientro in Italia in precedenza fissati ed, avendo ricevuto dal cliente una dichiarazione di rinuncia, comunichi allo stesso, soltanto cinque giorni prima del viaggio, di poter, viceversa, garantire la data ed il luogo anzidetti, ricevendo un ulteriore rifiuto, non ha diritto di trattenere, come indennizzo, parte delle somme ricevute a titolo di corrispettivo. La violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e di diligenza professionale di cui agli art. 1375 e 1176 c.c. insita in tale comportamento e la regola enunziata nell'art. 15 della legge n. 1084 del 1977, secondo cui e' a carico dell'organizzatore il pregiudizio dei fatti dei terzi da lui prescelti per l'effettuazione dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto, comportano il diritto del cliente di recedere dallo stesso senza alcun indennizzo, per l'inadempimento dell'organizzatore.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'art. 9 l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (che ha ratificato la convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio), nell'attribuire al viaggiatore la facoltà di annullare unilateralmente il viaggio, con il pagamento di un indennizzo all'organizzatore conformemente alla legislazione nazionale, non prevede di per sé, salvo diversa pattuizione negoziale, una clausola penale in favore dell'organizzatore, la quale, a norma dell'art. 1382 c.c. prescinde dalla prova di un danno. Pertanto, ove il viaggiatore si sia avvalso della suddetta facoltà, l'organizzatore ha diritto all'indennizzo soltanto se dimostri, ex art. 1223 e 2697 c.c. di aver subito un danno effettivo dall'annullamento del viaggio.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

A norma dell'art. 17 l. 27 dicembre 1977 n. 1084, il contratto di viaggio turistico stipulato, tramite un intermediario, dal viaggiatore e dall'organizzatore del viaggio si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il viaggiatore ha prestato il suo consenso e versato il prezzo all'intermediario. Ne consegue che il "forum contractus", ai fini della competenza territoriale in ordine alle azioni relative al contratto di viaggio coincide con il luogo anzidetto.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

TRIBUNALE DI GENOVA, 13 AGOSTO 1990.

Le agenzie di viaggio ("tour operators") pongono in vendita sul mercato pacchetti "tutto incluso" a prezzi forfettari, per cui non è possibile procedere alla riduzione del prezzo concordato per il viaggio, quando una o alcune delle prestazioni concordate e costituenti il pacchetto non hanno luogo.

In "La nuova giurisprudenza civile commentata, 1991, I, p. 442".

TRIBUNALE DI LECCE, 21 SETTEMBRE 1990.

Delle inadempienze lamentate rispetto al pacchetto di prestazioni previste da un contratto di viaggio internazionale risponde non già l'agenzia intermediaria, bensì l'organizzatore del viaggio stesso, con il quale il contratto s'intende direttamente concluso (nella specie, è stato ritenuto che il "tour operator" fosse tenuto al risarcimento per la mancata corrispondenza delle prestazioni alberghiere, erogate da terzi, a quelle dedotte in contratto).

In "Foro italiano, 1991, I, c. 3061".

PRETURA DI MONZA, 7 DICEMBRE 1990.

Tra gli obblighi di diligenza a carico dell'agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell'esistenza di restrizioni, imposte dal paese di destinazione del viaggio, per l'ingresso nel suo territorio.

In "Foro italiano, 1991, I, c. 3062".

TRIBUNALE DI ORVIETO, 11 FEBBRAIO 1992.

Posto che i soli legittimati a dedurre la responsabilità dell'organizzatore di viaggi internazionali sono i viaggiatori, l'agenzia che abbia operato da intermediaria è tenuta a corrispondere al primo quanto ricevuto dai secondi a titolo di pagamento del viaggio, senza poter sollevare eccezione d'inadempimento in nome e per conto dei viaggiatori.

In "Foro italiano, 1992, I, c. 1571".

**VIAGGI ORGANIZZATI/
VOYAGES A FORFAIT**

TRIBUNALE DI TARANTO, 30 MARZO 1988.

L'agente di viaggio, quando agisce come organizzatore di un viaggio nazionale, e' responsabile verso il turista sia per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, sia per la violazione delle obbligazioni dei terzi prestatori di servizi.

In "Diritto e pratica delle assicurazioni, 1990, p. 718".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'organizzatore di un viaggio turistico, il quale, accampando generiche esigenze organizzative, comunicò al viaggiatore, quindici giorni prima dell'inizio del viaggio di non poter assicurare la data ed il luogo di rientro in Italia in precedenza fissati ed, avendo ricevuto dal cliente una dichiarazione di rinuncia, comunicò allo stesso, soltanto cinque giorni prima del viaggio, di poter, viceversa, garantire la data ed il luogo anzidetti, ricevendo un ulteriore rifiuto, non ha diritto di trattenere, come indennizzo, parte delle somme ricevute a titolo di corrispettivo. La violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e di diligenza professionale di cui agli art. 1375 e 1176 c.c. insita in tale comportamento e la regola enunziata nell'art. 15 della legge n. 1084 del 1977, secondo cui e' a carico dell'organizzatore il pregiudizio dei fatti dei terzi da lui prescelti per l'effettuazione dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto, comportano il diritto del cliente di recedere dallo stesso senza alcun indennizzo, per l'inadempimento dell'organizzatore.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

L'art. 9 l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (che ha ratificato la convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio), nell'attribuire al viaggiatore la facoltà di annullare unilateralmente il viaggio, con il pagamento di un indennizzo all'organizzatore conformemente alla legislazione nazionale, non prevede di per se', salvo diversa pattuizione negoziale, una clausola penale in favore dell'organizzatore, la quale, a norma dell'art. 1382 c.c. prescinde dalla prova di un danno. Pertanto, ove il viaggiatore si sia avvalso della suddetta facoltà, l'organizzatore ha diritto all'indennizzo soltanto se dimostri, ex art. 1223 e 2697 c.c. di aver subito un danno effettivo dall'annullamento del viaggio.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

PRETURA DI TORINO, 5 FEBBRAIO 1990.

A norma dell'art. 17 l. 27 dicembre 1977 n. 1084, il contratto di viaggio turistico stipulato, tramite un intermediario, dal viaggiatore e dall'organizzatore del viaggio si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il viaggiatore ha prestato il suo consenso e versato il prezzo all'intermediario. Ne consegue che il "forum contractus", ai fini della competenza territoriale in ordine alle azioni relative al contratto di viaggio coincide con il luogo anzidetto.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, p. 236".

TRIBUNALE DI GENOVA, 13 AGOSTO 1990.

Le agenzie di viaggio ("tour operators") pongono in vendita sul mercato pacchetti "tutto incluso" a prezzi forfettari, per cui non e' possibile procedere alla riduzione del prezzo concordato per il viaggio, quando una o alcune delle prestazioni concordate e costituenti il pacchetto non hanno luogo.

In "La nuova giurisprudenza civile commentata, 1991, I, p. 442".

TRIBUNALE DI LECCE, 21 SETTEMBRE 1990.

Delle inadempienze lamentate rispetto al pacchetto di prestazioni previste da un contratto di viaggio internazionale risponde non già l'agenzia intermediaria, bensì l'organizzatore del viaggio stesso, con il quale il contratto s'intende direttamente concluso (nella specie, e' stato ritenuto che il "tour operator" fosse

tenuto al risarcimento per la mancata corrispondenza delle prestazioni alberghiere, erogate da terzi, a quelle dedotte in contratto).
In "Foro italiano, 1991, I, c. 3061".

PRETURA DI MONZA, 7 DICEMBRE 1990.

Tra gli obblighi di diligenza a carico dell'agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell'esistenza di restrizioni, imposte dal paese di destinazione del viaggio, per l'ingresso nel suo territorio.
In "Foro italiano, 1991, I, c. 3062".

TRIBUNALE DI ORVIETO, 11 FEBBRAIO 1992.

Posto che i soli legittimati a dedurre la responsabilit  dell'organizzatore di viaggi internazionali sono i viaggiatori, l'agenzia che abbia operato da intermediaria e' tenuta a corrispondere al primo quanto ricevuto dai secondi a titolo di pagamento del viaggio, senza poter sollevare eccezione d'inadempimento in nome e per conto dei viaggiatori.
In "Foro italiano, 1992, I, c. 1571".

**VINCOLO ALBERGHIERO/
SERVITUDE HOTELIERE**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

L'impossibilit  o non convenienza della gestione risultano "ex lege" elementi condizionanti l'autorizzazione allo svincolo di un immobile con destinazione alberghiera soltanto con riferimento allo specifico vincolo derivante dalla concessione di contributi statali ex art. 14 l. 15 febbraio 1962 n. 68 e non anche per il generale vincolo di destinazione di cui alla l. 24 luglio 1936 n. 1692, in cui, invece, vengono in considerazione, pi  genericamente, le esigenze del turismo nazionale e locale.
In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento col quale l'amministrazione regionale nega l'autorizzazione alla demolizione di un immobile soggetto al vincolo alberghiero di cui alla l. 24 luglio 1936 n. 1692, senza entrare nel merito delle articolate argomentazioni svolte dall'istante, ma soltanto sulla scorta del tautologico rilievo, che, con la chiusura dell'albergo, risulterebbe diminuita la capacit  ricettiva locale.
In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE, 25 GENNAIO 1978, N. 28.

Illegittimamente l'amministrazione regionale nega al proprietario di un immobile con destinazione alberghiera l'autorizzazione a demolire ed a ricostruirlo con diversa destinazione (civile abitazione), allorch  l'immobile stesso sia sottoposto al solo regime vincolistico previsto dalla l. 24 luglio 1936 n. 1692, in quanto, in tal caso, il mutamento di destinazione non e' soggetto ad autorizzazione preventiva da parte della regione, non essendo conseguente ad atto di disposizione contrattuale; non e' consentita, pertanto, all'amministrazione, nella specie, altra pronuncia se non quella declinatoria della propria competenza, ovvero quella, del tutto superflua, di assenso al mutamento di destinazione.
In "Rivista amministrazione Regioni d'Italia, 1978, p. 998"

T r o i s i è m e P a r t i e

D O T T R I N A / D O C T R I N E

G E N E R A L I T A ' /
G E N E R A L I T E S

ABAGNALE G./ DE MARTIN G.C./ MELONI G./ SERENO A.
Osservatorio sulla legislazione turistica.
In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 3, Luglio-Settembre 1988".
Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 459-470.

ALPA G. / CHITI M.P.
L. 17 maggio 1983, N. 217, Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica : commentario.
In "Le nuove leggi civili commentate, 1984".
CEDAM, Padova, 1984, p. 1163 ss.

ANGELICI M. / ROSSI C.
Raccolta delle leggi fondamentali sul turismo con richiami bibliografici e giurisprudenziali.
Patron, Bologna, 1973, p. 942.

ANTONELLI P./ DE MARTIN G.C./ MALO M./ MELONI G./ SERENO A.
Osservatorio sulla legislazione turistica.
In "Politica del Turismo, Anno 10°, n.° 2-3, Marzo-Giugno 1993".
Maggioli Editore, Rimini, 1993, pp. 78-84.

ANTONELLI P./ DE MARTIN G.C./ MELONI G./ SERENO A.
Osservatorio sulla legislazione turistica.
In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1988".
Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 595-605.

ANTONELLI P./ CIURNELLI G./ MALO M./ MAROTTA M./ MELONI G./ SERENO A.
Osservatorio sulla legislazione turistica.
In "Politica del Turismo, Anno 6°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1989".
Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 551-566.

ARCHIMEDE G. / DEL CASTILLO I.
Il turismo e la sua disciplina giuridica.
Zanichelli, Bologna, 1991, IIa ed.

BARETJE R. / NOTARSTEFANO C.

Le attività turistiche fra diritto ed economia : storia di un rapporto difficile.
Tourisme, cartes de paiement/crédit, chèques de voyages, chèques vacances : essai
bibliographique, tome n.° 1.
Centre des Hautes Etudes Touristiques, Université d'Aix-en-Provence/Marseille III,
Collection Essais, N.° 693, Aix-en-Provence, Gennaio 1994, p. 68.

BARUCCI P./ ANDREANI A./ & DIVERSI.

Primo rapporto sul turismo italiano.
Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma, Giugno 1984, p. 352.

CARONE G.

Le attività turistiche fra diritto ed economia : storia di un rapporto difficile.
In "La nuova realtà turistica e termale dopo il 1992, Atti del Convegno 6-7 Ottobre
1989, Montecatini Terme".
Maggioli Editore, Politica del Turismo, Quaderni n.° 2, Rimini, Marzo 1990, pp. 17-
21.

CARONE G./ COSTA N.

Osservazioni sulla legislazione turistica tra economia e società.
In "Il turismo nella società e nell'economia italiana. Matrice 1961-1986".
C.E.S.D.I.T., Centro per gli Studi sui Servizi, Distribuzione e Turismo, Milano, 1987,
pp. 137-193.

CARONE G./ COSTA N.

Osservazioni sulla legislazione turistica tra economia e società.
Centre des Hautes Etudes Touristiques, Collection "Les Cahiers du Tourisme", Série B,
n.° 49, Université d'Aix-en-Provence/Marseille III, Octobre 1987, p. 55.

CARONE G./ COSTA N.

Legislazione e trasformazione del turismo.
In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".
Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 461-469.

CASTELLESE G.

Manuale di legislazione turistica ed alberghiera.
McGraw-Hill, Milano, 1988, p. 336.

CAVALLARO C.

Codice alberghiero. Legislazione con note. Disposizioni amministrative.
Giurisprudenza. Volume Secondo. Aggiornamento al 1° Luglio 1976.
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1976, 1340 p.

CHITI M.P.

Sulla riorganizzazione delle istituzioni turistiche in Italia.
Centro di Studi Turistici, Firenze, Marzo 1976, p. 22.

CHITI M.P.

Un quinquennio di legislazione turistica regionale.
In "Politica ed organizzazione turistica in Italia e in Europa. Collana del Centro di Studi
Turistici, n.° 3, Dicembre 1977".
Centro di Studi Turistici, Firenze, 1977, p. 67-87.

CHITI M.P.

Elementi di legislazione turistica. Collana n.° 7 del Corso di specializzazione in
Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche".
Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, 1978, p. 154.

CHITI M.P.

La disciplina giuridica del turismo tra imprenditorialità e burocrazia.

In "Il turismo fattore di produzione di beni e servizi. XIV° Convegno Nazionale Sirmione sul Garda, 6-7 novembre 1982".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 2, Supplemento al n.°3-4, Giugno 1983, Roma, pp. 73-82.

CHITI M.P.

Turismo e beni culturali : profili giuridici.

In "Turismo e beni culturali, XVIII° Convegno Nazionale, Roma, 12 Dicembre 1986".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 6, Aprile 1987, Roma, pp. 77-85.

CHITI M.P.

Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria.

In "Terzo rapporto sul turismo italiano. A cura di P. Barucci/E. Becheri".

Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Ufficio Studi e Programmazione, Roma, Dicembre 1988, pp. 333-410.

CHITI M.P.

Appendice legislativa.

In "Terzo rapporto sul turismo italiano. A cura di P. Barucci/E. Becheri".

Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Ufficio Studi e Programmazione, Roma, Dicembre 1988, pp. 785-819.

CHITI M.P.

Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria.

In "Politica del Turismo, Anno 6°, n.° 2/3, Aprile-Settembre 1989".

Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 281-303.

CHITI M.P.

Influenze del mercato unico sul turismo aspetti giuridici.

In "La nuova realtà turistica e termale dopo il 1992, Atti del Convegno 6-7 Ottobre 1989, Montecatini Terme".

Maggioli Editore, Politica del Turismo, Quaderni n.° 2, Rimini, Marzo 1990, pp. 33-38.

CHITI M.P.

Osservatorio sulla politica comunitaria.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 4, Settembre 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 68-69.

CHITI M.P./ RIGHI L.

Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria.

In "Quarto rapporto sul turismo italiano, Giugno 1991".

Mercury S.r.l., Firenze, 1991, pp. 359-402.

CHITI M.P./ RIGHI L.

Il turismo nella dimensione comunitaria e nazionale : profili giuridici

In "Quinto rapporto sul turismo italiano, Luglio 1993".

Il Sole 24 Ore Società Editoriale Media Economici, Milano, 1993, pp. 317-350.

CIURNELLI G.

Il turismo ed i principi di diritto comunitario : libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 3, Luglio-Settembre 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 59-61.

CIURNELLI G. / S. MONTICELLI / G. ZUDDAS
 Il contratto d'albergo - Il contratto di viaggio - I contratti del tempo libero.
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1994, p. 343.

COCCO C.
 Diritto dell'economia per il turismo.
 F. Angeli Editore (Centro italiano studi superiori sul turismo), Milano, 1988, p. 416.

COGO G.
 Diritto privato per il turismo.
 F. Angeli Editore (Centro italiano studi superiori sul turismo), Milano, 1989, p. 360.

COGO G./ DE MARTIN G.C./ MELONI G./ SERENO A./ TEDESCHINI F.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1988".
 Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 119-129.

DE MARTIN G.C./ MALO M./ MELONI G./ ODERISI N.F./ SERENO A.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 6°, n.° 2/3, Aprile-Settembre 1989".
 Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 413-424.

DE MARTIN G.C./ MALO M./ MELONI G./ SERENO A.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 6°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1989".
 Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 125-132.

DE MARTIN G.C./ MELONI G.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 3, Luglio-Settembre 1990".
 Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 67-73.

DE MARTIN G.C./ MELONI G.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 4, Settembre 1990".
 Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 71-80.

DE MARTIN G.C./ MELONI G.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 8°, n.° 1, Febbraio 1991".
 Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 80-86.

DE MARTIN G.C./ MELONI G.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 8°, n.° 2, Marzo 1991".
 Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 59-67.

DE MARTIN G.C./ MELONI G.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 8°, n.° 4, Dicembre 1991".
 Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 124-131.

DE MARTIN G.C./ MELONI G./ SERENO A.
 Osservatorio sulla legislazione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".
 Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 497-509.

DE MARTIN G.C./ MELONI G./ SERENO A.

Osservatorio sulla legislazione turistica.

In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 2, Aprile-Giugno 1988".

Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 303-313.

DENTE G.

Il consumatore turistico.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 141-147.

ELEFANTI M.

L'evoluzione dell'organizzazione pubblica del turismo tra prospettive di innovazione istituzionale e di cambiamento del profilo gestionale.

In "Turistica, Anno II, N.° 2, Aprile-Giugno 1993".

Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 85-91.

FAZIO F. / BALSAMO E. / LATTANZI M.

Legislazione turistica.

Istituto Poligrafico di Stato, Libreria dello Stato, Roma, 1956.

FISASCAT-CISL

Analisi e prospettive del turismo in Italia. 13° Congresso FISASCAT-CISL, Roma 8-10 giugno 1993.

FISASCAT-CISL, Roma, Giugno 1993, p. 119.

FRAGOLA U.

Sette teorie sul turismo.

Libera Facoltà di Scienze Turistiche di Napoli, Napoli, 1983, p. 161.

GIANNINI M.S. / SEPE O.

L'organizzazione turistica in Italia.

In "Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1966".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1966, pp. 793 ss.

GROSSHOLZ P.M.

Panorama legislativo a cavallo fra il '92 ed il '93

In "Turistica, Anno II, N.° 1, Gennaio-Marzo 1993".

Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 122-124.

INDOVINO FABRIS F.

Legislazione turistica.

CEDAM, Padova, 1992, p. 416.

NOTARSTEFANO C.

Lineamenti privatistici delle attività turistiche

Cacucci Editore, Bari, 1993, p. 223.

NOTARSTEFANO C.

La législation communautaire en matière de tourisme.

In "La Revue de Tourisme, n.° 1, Janvier-Mars 1994".

Association Internationale d'Experts Scientifiques de Tourisme, Saint-Gall, 1994, pp. 2-8.

NOTARSTEFANO C.

Esquisse de la législation touristique communautaire relative à la protection du touriste.

Centre des Hautes Etudes Touristiques, Université d'Aix-en-Provence/Marseille III, Collection Les Cahiers du Tourisme, Série C, N.° 184, Aix-en-Provence, Aril 1994, p. 47.

PERINI A.

La comunicazione fra logica d'impresa ed esigenze del consumatore-turista.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 89-135.

RIGHI L.

La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano : profili giuspubblicistici.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 73-91.

ROMANO P. / FUSCO R.

Codice della legislazione turistica. Leggi statali e regionali.
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1986, p. 1995.

SERENO A.

Lineamenti di legislazione turistica : Collana del corso di specializzazione in Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, n.° 15.
Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, 1985, p. 248.

SERENO A.

Gli interventi pubblici nel settore turistico.
Maggioli Editore, Rimini, 1988, p. 139.

SERENO A.

La legge 566-88 sui mondiali di calcio : aspetti innovativi.
In "Quarto rapporto sul turismo italiano, Giugno 1991".
Mercury S.r.l., Firenze, 1991, pp. 567-573.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggi.
In "Turistica, Anno II, N.° 1, Gennaio-Marzo 1993".
Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 41-59.

SILINGARDI G.

Turismo : legislazione e prassi contrattuale.
Etas Libri, Milano, 1993, p. 256.

SILINGARDI G. / ZENO-ZENCOVICH V.

La tutela del turista (A cura di).
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, p. 386.

STEFANELLI A.

L'organizzazione pubblica del turismo nell'ordinamento italiano.
Dipartimento discipline giuridiche della Facoltà di Economia - Università di Bologna, CEDAM, Padova, 1992, p. 224.

TEDESCHINI F. / SERENO A. / NATI V.
Codice del turismo
Maggioli Editore, Rimini, 1985, 2 voll., p. 4180.

TEDESCHINI F.
Diritto pubblico per il turismo.
Centro italiano studi superiori sul turismo, F. Angeli, Milano, 1988, p. 480.

TEDESCHINI F.
Destination data bases in the public tourism organization and the private sector :
judicial aspects.
In "Proceedings of the international conference computer networking and the public
tourism organization".
Università degli Studi di Perugia, Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e
sulla Promozione Turistica, Assisi, 1992, pp. 77-94.

AGENZIA DI VIAGGI/ AGENCE DE VOYAGES

BIELLA A.
Manuale per i direttori tecnici delle agenzie di viaggio.
Editore Maggioli, Rimini, Luglio 1988, p. 362.

BISSALDI B.
Responsabilità delle agenzie di viaggi.
In "Il diritto marittimo, 1939".
Genova, 1939, pp. 563-582.

BONARETTI L.
Il contratto di viaggio turistico e le agenzie di viaggio.
Maggioli editore, Rimini, 1987, p. 315.

BONOMI E.
Disciplina delle agenzie di viaggio.
In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 3, Luglio-Settembre 1988".
Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 405-417.

CHITI M.P.
Agenzie di viaggi.
In "Digesto IV, Disc. pubbl., I, 1987".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1987, pp. 105-108.

FOSSATI G.
Clausola di intermediazione e responsabilità dell'agente di viaggi.
In "Giurisprudenza italiana, Parte I, Sez. II, 1988".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1988, c. 183-192.

NOTARSTEFANO C.
Lineamenti giuridici dei rapporti turistici.
In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, Luglio-
Agosto 1993".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, Luglio-Agosto 1993, pp. 581-604.

RODIERE R.

La responsabilità delle agenzie di viaggio.
 In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, I, 1959".
 Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1959, pp. 81-90.

SCANZIANI G.

La FIAVET per la tutela dell'utente.
 In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 155-159.

SILINGARDI G.

Responsabilità dell'impresa turistica : esperienze giuridiche a raffronto.
 In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 43-78.

SILINGARDI G.

Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria
 In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991".
 L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1991, pp. 568-592.

SILINGARDI G.

Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990.
 In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1991".
 CCIIA Sassari, 1991, p. 933 ss.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio.
 In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1992".
 CCIIA Sassari, 1992, p. 633 ss.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggi.
 In "Turistica, Anno II, N.° 1, Gennaio-Marzo 1993".
 Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 41-59.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Intermediario e organizzatore di viaggi : regime di responsabilità e controlli pubblici.
 In "Archivio giuridico, 1979".
 Stem (Mucchi), Modena, 1979, pp. 49-81.

SILINGARDI G. / TASSONI G. / ZENO-ZENCOVICH V.

Appendice di legislazione e giurisprudenza.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 331-381.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

TEDESCHINI F.

L'attuale ordinamento delle agenzie di viaggio.

In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".
Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 401-413.

UDA G.M.

Spendita del nome nell'intermediazione di viaggi per servizi separati.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 177-191.

AGRITURISMO/ AGRITOURISME

CRAVIOTTO G.

Rapport sur l'agritourisme en Italie.

In "Le tourisme en milieu rural. Congrès de Madrid 19 - 20 octobre 1984".
Bureau International du Tourisme Social, Bruxelles, 1985, pp. 87-90.

FRANCARIO L.

La tutela dell'agriturista.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 201-207.

RICCI M.

Conservation de l'espace rural en Italie.

In "Le tourisme contre l'agriculture? Enjeux fonciers en pays méditerranéens".
Associations des Etudes Foncières, Paris, Octobre 1986, pp. 35-38.

ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE/ HOTELS - PENSIONS - AUBERGES
--

ANDREOLI M.

Deposito in albergo e custodia degli strumenti di lavoro.

In "Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1948".
Massimario di giurisprudenza del lavoro, Roma, 1948, pp. 205-207.

ANTONINI A.

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 375-384.

BONILINI G.

Responsabilità degli albergatori.

In "Le nuove leggi civili commentate, 1979".
CEDAM, Padova, 1979, pp. 131-153.

BONILINI G.

La responsabilità dell'albergatore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 30-48.

BRIZZI G.

La responsabilità dell'albergatore per danni alle persone e gli obblighi di «mezzo» e di «risultato».

In "Diritto e giurisprudenza, 1959".
Jovene, Napoli, 1959, pp. 493-503.

BROCCHI M.

Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore.

In "Archivio della responsabilità civile, 1965".
Archivio della responsabilità civile, Milano, 1965, pp. 492-494.

BRUNORI E.

Limiti soggettivi della «responsabilità degli albergatori».

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, II, 1943".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1943, pp. 172-179.

CARNEVALI U.

Responsabilità degli albergatori.

In "Le nuove leggi civili commentate, 1979".
CEDAM, Padova, 1979, pp. 126-155.

COLOMBO G.E.

Adeguamento «monetario» del limite di responsabilità degli albergatori.

In "Rivista delle società, 1977".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1977, pp. 551-552.

COVIELLO L.

Se le norme relative alla responsabilità degli albergatori siano applicabili alla Compagnia dei Vagoni letto.

In "Il Foro italiano, I, 1934".
Zanichelli, Bologna, 1934, pp. 393-399.

D'ANGELO A.

La responsabilità civile dell'albergatore per sottrazione o danneggiamento dell'automobile del cliente.

In "Il nuovo diritto, II, 1964".
Roma, 1964, pp. 692-695.

DE FELICE R.

Le case albergo.

In "Nuova rassegna legislazione dottrina giurisprudenza, 1979".
Noccioli Editore, Firenze, 1979, pp. 1795-1798.

DEL BERGIOLO F.

La responsabilità del Direttore d'Albergo nel campo del diritto civile.

In "Rivista giuridica del turismo, 1989".
Milano, 1989, pp. 3-47.

DEL BERGIOLO F.

La responsabilità dell'albergatore o del gestore di ristorante verso il cliente e il suo ospite.

In "Rivista giuridica del turismo, 1989".
Milano, 1989, pp. 48-51.

FRAGOLA U.

Nuovi aspetti giuridici dell'attività turistica e alberghiera.

In "Rassegna di studi turistici, Anno XVII, n.° 3-4, 1982".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1982, Roma, pp. 201-204.

FRANCESCHELLI V.

La prenotazione alberghiera (una ricostruzione giuridica ed economica).

In "Quadrimestre, 1991".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1991, pp. 665-685.

FRANCESCHELLI V.

La prenotazione alberghiera.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 123-145.

FUNAIOLI G.B.

Albergatore

In "Novissimo Digesto Italiano, I, 1957".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1957, pp. 439-447.

GENTILE G.

Legge 15 febbraio 1977, n.° 35, adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

In "Le nuove leggi civili commentate, 1978".

CEDAM, Padova, 1978, pp. 1466-1471.

GERI V.

La responsabilità civile dell'albergatore.

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1979.

GERI V.

Albergatore (Responsabilità dell').

In "Novissimo Digesto Italiano, Appendice I, 1980".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1980, pp. 198-219.

GESSA C. / TACCHI P.

Alberghi e ricettività extralberghiera.

In "Enciclopedia Giuridica Treccani, 1988".

Treccani, Roma, 1988, pp. 1-9.

GIOVENE A.

Il «contratto di albergo».

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, I, 1940".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1940, pp. 157-173.

LEUCI A.

Responsabilità dell'albergatore per l'autoveicolo del viaggiatore.

In "Il Foro italiano, IV, 1954".

Zanichelli, Bologna, 1954, pp. 46-48.

MAGAZZU' A.

Il contratto d'albergo a favore di terzo e l'art. 1591 cod. civ.

In "Giustizia civile, II, 1960".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1960, pp. 833-838.

MAMMARELLA D.

Contratto di albergo e contratto di custodia.
 In "Giurisprudenza di merito, IV, 1985".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1985, pp. 993-1004.

MASTROPAOLO F.

Il deposito in albergo.
 In "Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. XII, 1985".
 U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1985, pp. 546-569.

MEZZASOMA L.

La responsabilità civile dell'albergatore.
 In "Rassegna di diritto civile, 1990".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1990, pp. 527-574.

MIGLIACCIO G. P.

La proprietà alberghiera e i vincoli di destinazione.
 In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 3, Luglio-Settembre 1986".
 Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 285-295.

MINERVINI G.

Limiti della responsabilità dell'albergatore per la perdita di cose non consegnate.
 In "Diritto e giurisprudenza, 1951".
 Jovene, Napoli, 1951, pp. 345-346.

NICOLINI CANIATO P.

Sulla responsabilità dell'albergatore.
 In "Il Foro padano, I, 1982".
 Milano, 1982, pp. 231-234.

PANZERA A.F.

Sulla responsabilità degli albergatori, la Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 e la legge italiana del 10 giugno 1978.
 In "Rivista di diritto internazionale, 1979".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1979, pp. 231-232.

RIGOLINO-BARBERIS F.

Rapina in albergo : un caso di forza maggiore.
 In "Responsabilità civile e della previdenza, 1986".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1986, pp. 333-337.

RUSSO P.

Responsabilità dell'albergatore e del gestore di ristorante verso il cliente ed il suo ospite.
 In "Giustizia civile, I, 1982".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1982, pp. 1005-1008.

SIGNORELLI A.

La responsabilità civile dell'albergatore per sottrazione o danneggiamento dell'automobile del cliente.
 In "Il nuovo diritto, II, 1964".
 Roma, 1964, pp. 683-687.

TASSONI G.

Azione estimatoria e contratto di albergo.
 In "I contratti, 1993".
 IPSOA, Milano, 1993, pp. 29-31.

TRAINA D.M.

L'integrazione europea e le strutture alberghiere.

In "La nuova realtà turistica e termale dopo il 1992, Atti del Convegno 6-7 Ottobre 1989, Montecatini Terme".

Maggioli Editore, Politica del Turismo, Quaderni n.° 2, Rimini, Marzo 1990, pp. 41-45.

VARELLI C.

Il limite della responsabilità dell'albergatore per la perdita delle cose non consegnate e la svalutazione monetaria.

In "Il Foro italiano, I, 1954".

Zanichelli, Bologna, 1954, pp. 517-518.

VENTRELLA W.

Parcheggi di alberghi e responsabilità degli albergatori

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1977".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1977, pp. 419-420.

VIGNALI C.

Conversazioni telefoniche effettuate da esercizi alberghieri.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 197-199.

VIRGA E.

Natura giuridica della casa albergo e conseguenze del mutamento di destinazione.

In "Rivista giuridica dell'edilizia, II, 1980".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1980, pp. 258-264.

VISCO A.

Responsabilità civile dell'albergatore per le vetture parcheggiate nell'area annessa all'albergo.

In "Il nuovo diritto, I, 1970".

Roma, 1970, pp. 44-46.

VISENTINI R.

Limiti della responsabilità civile dell'albergatore.

In "Annuaire, L'Unification du droit, 1971".

Unidroit, Roma, 1971, pp. 57-65.

ZUDDAS G.

Il contratto di albergo.

In "Quaderni della CCIA di Perugia, n.° 47, 1992".

Guerra, Perugia, 1992, pp. 7-54.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/ PERMIS - LICENCE

BONARETTI L.

Le sanzioni amministrative.

In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1988".

Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 107-108.

FACCHINI A.

L'inserimento dei campeggi nell'ambiente secondo le leggi italiane.
 In "Terzo incontro IRC Meeting, Bruxelles 6 Novembre 1982".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1984, pp. 10-14.

FACCHINI A.

L'apertura di un campeggio in Italia.
 In "Colloquio Internazionale Camping Caravanning, Cogolin 27-28 gennaio 1984".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1984, pp. 17-21.

GALIZIA F.

Il sistema dei controlli sugli atti degli enti turistici pugliesi.
 In "Rassegna di studi turistici, Anno XXI, n.° 3-4, 1986".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Gennaio 1987, Roma, pp. 239-264.

LAMANNA A.

L'iscrizione delle imprese turistiche nel R.E.C.
 In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 2, Aprile-Giugno 1984".
 Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 297-304.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Intermediario e organizzatore di viaggi : regime di responsabilità e controlli pubblici.
 In "Archivio giuridico, 1979".
 Stem (Mucchi), Modena, 1979, pp. 49-81.

CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR/ CAMPING-CARAVANNING

ANTINOZZI M.

La conduzione di un parco di campeggio. Aspetti assicurativi : la responsabilità civile.
 In "1° Seminario di aggiornamento per esperti di campeggio, Roma 13-14 Febbraio 1981".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1981, pp. 71-74.

BUSCARINI D.

Richiami in tema di responsabilità del gestore di parchi da campeggio.
 In "Responsabilità civile e della previdenza, 1985".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., 1985, pp. 78-85.

FACCHINI A.

La legislazione del campeggio.
 In "1° Seminario di aggiornamento per esperti di campeggio, Roma 13-14 Febbraio 1981".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1981, pp. 75-82.

FACCHINI A.

La legislazione italiana sul campeggio.
 In "Secondo incontro IRC Meeting, Vienna 13 Novembre 1981".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1982, pp. 197-204.

FACCHINI A.

L'inserimento dei campeggi nell'ambiente secondo le leggi italiane.
 In "Terzo incontro IRC Meeting, Bruxelles 6 Novembre 1982".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1984, pp. 10-14.

FACCHINI A.

L'apertura di un campeggio in Italia.

In "Colloquio Internazionale Camping Caravanning, Cogolin 27-28 Gennaio 1984".
Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1984, pp. 17-21.

FACCHINI A.

Le disposizioni transitorie nelle leggi regionali italiane sul campeggio.

In "III° Seminario per esperti di campeggio, Torino 17-18 Febbraio 1983 con la collaborazione di Expovacanza".

Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1985, pp. 19-22.

FEDERAZIONE ITALIANA DEL CAMPEGGIO E DEL CARAVANNING.

Legislazione e consigli per l'apertura di un parco da campeggio.

Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, Firenze, Aprile 1958, p. 16.

GILLI F.

Nuovi orizzonti nella politica del campeggio.

In "III° Seminario per esperti di campeggio, Torino 17-18 febbraio 1983 con la collaborazione di Expovacanza".

Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravanning, Firenze, 1985, pp. 29-33.

LEVI G.

La responsabilità del gestore di parchi per campeggio.

In "Il Foro padano, I, 1960".

Foro padano, Milano, 1960, pp. 257-264.

MAJELLO U.

Sulla responsabilità per custodia dei «camping».

In "Il Foro padano, I, 1963".

Foro padano, Milano, 1963, pp. 727-736.

NOTARSTEFANO C.

La responsabilità civile del gestore di campeggi.

In "Giurisprudenza italiana, Anno 145°, Parte I, Sez. II, Giugno 1993".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, Giugno 1993, c. 474-480.

RIVOLTA G.C.M.

Contratto di campeggio e responsabilità del gestore

In "Rivista di diritto industriale, II, 1960".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1960, pp. 253-264.

VENDITTI A.

Sulla responsabilità del gestore di camping.

In "Giustizia civile, I, 1963".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1963, pp. 2721-2722.

<p>CINEMATOGRAFIA/ CINEMATOGRAPHIE</p>

ODDINI M.

Diritto comunitario e legislazione nazionale sulla cinematografia.

In "Quaderni della Rassegna di Turismo, Spettacolo, Sport N° 10".

Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma, Luglio 1976, p. 79.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/ CLASSEMENT HOTELIER

VIRGA E.

Natura giuridica della casa albergo e conseguenze del mutamento di destinazione.
In "Rivista giuridica dell'edilizia, II, 1980".
Dott. A. Giuffr  Editore S.p.A., Milano, 1980, pp. 258-264.

CONTRATTO DI VIAGGIO/ CONTRAT DE VOYAGE
--

ARATO M.

Le condizioni di contratto e i viaggi turistici organizzati.
In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, 1982".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1982, pp. 357-394.

BONARETTI L.

Il contratto di viaggio turistico e le agenzie di viaggio.
Maggioli editore, Rimini, 1987, p. 315.

BUSTI S.

Il trattamento del passeggero nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo.
In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 233-267.

CARRASSI C.

Il contratto di viaggio.
In "I contratti in generale, a cura di G. Alpa e M. Bessone, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, vol. II, t. 1, 1991".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1991, pp. 534-556.

CIURNELLI G.

La disciplina giuridica del contratto di viaggio.
In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 2, Aprile-Giugno 1987".
Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 159-162.

CIURNELLI G.

Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio.
In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1989".
L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1989, pp. 677-701.

CIURNELLI G.

Il contratto di viaggio.
In "Quaderni della CCIA di Perugia, n.° 47, 1992".
Guerra, Perugia, 1992, pp. 55-122.

CUFFARO V.

Osservazioni in tema di contratto turistico.
In "Giurisprudenza di merito, I, 1974".
Dott. A. Giuffr  Editore S.p.A., Bologna, 1974, pp. 21-25.

CUFFARO V.

Contratto turistico.

In "Digesto, IV, Sezione Civile, IV, 1989".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, pp. 294-300.

DEIANA M.

La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni.

In "Diritto dei trasporti, II, 1988".

SEDIP, Cagliari, 1988, pp. 113 ss.

DITTA E.

Inadempimento parziale del contratto di viaggi.

In "Nuova giurisprudenza civile commentata, I, 1991".

CEDAM, Padova, 1991, pp. 442-449.

GALLETTA F.

Le condizioni generali di contratto nel trasporto per traghetto.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 111-122.

GRIGOLI M.

Il contratto di viaggio.

In "Trattato di diritto civile diretto da P. Rescigno, vol. IX, 1984".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1984, pp. 801-816.

GROSSI P.

Le condizioni generali di contratto nel settore turistico.

In "Le condizioni generali di contratto a cura di M. Bianca, 1981".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1981, pp. 213-245.

LAMBERTI C.

Il contratto di crociera turistica.

In "Il nuovo diritto, 1973".

Roma, 1973, pp. 598-621.

MARTORANO F.

Le contrat touristique.

In "Rapports nationaux italiens au IX Congrès international de droit comparé, 1974".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1974, pp. 355-370.

MASALA L.

Il c.d. contratto di noleggio turistico.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 159-162.

MASSARI M.

La natura giuridica del «negozio di viaggio-crociera».

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1953".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1953, pp. 1054-1057.

MASTRANDREA G.

Profili dell'obbligo di protezione del passeggero nel trasporto aereo: la delimitazione temporale della responsabilità e la nozione di sinistro.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 269-291.

MINERVINI G.

Crociera con prezzo «a forfait».

In "Diritto e giurisprudenza, 1957".

Jovene, Napoli, 1957, pp. 445-446.

MINERVINI G.

Il contratto turistico.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, I, 1971".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1971, pp. 275-282.

NOTARSTEFANO C.

Lineamenti giuridici dei rapporti turistici.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, Luglio-Agosto 1993".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, Luglio-Agosto 1993, pp. 581-604.

PARDOLESI R.

Turismo organizzato e tutela del consumatore : la legge tedesca sul contratto di viaggio.

In "Rivista di diritto civile, I, 1981".

CEDAM, Padova, 1981, pp. 55-83.

PARDOLESI R.

Note a Cass., 4 giugno 1991, n. 6306; Trib. Lecce, 21 settembre 1990; Pret. Monza, 7 dicembre 1990.

In "Il Foro italiano, I, 1991".

Zanichelli, Bologna, 1991, c. 3059-3070.

PESCATORE G.

Effetti dell'inadempimento personale al singolo viaggiatore sul contratto di crociera turistica.

In "Il Foro italiano, I, 1947".

Zanichelli, Bologna, 1947, c. 265-269.

PIERFELICI V.

La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator».

In "Rassegna di diritto civile, I, 1986".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1986, c. 639-659.

ROMANELLI G. / SILINGARDI G.

Contratti di viaggi organizzati.

In "Enciclopedia Giuridica Treccani, IX, 1988".

Treccani, Roma, 1988, pp. 1-3.

ROMANELLI G. / SILINGARDI G.

Noleggio (diritto civile).

In "Enciclopedia Giuridica Treccani, XX, 1990".

Treccani, Roma, 1990, pp. 1-5.

ROPPO E.

Commentario alla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV).
In "Le nuove leggi civili commentate, 1978".
CEDAM, Padova, 1978, pp. 1757-1799.

ROPPO E.

Nota di commento al Comunicato del Ministero degli Affari Esteri.
In "Le nuove leggi civili commentate, 1980".
CEDAM, Padova, 1980, pp. 588-589.

ROPPO E.

Contratti turistici e clausole vessatorie.
In "Il Foro italiano, I, 1992".
Zanichelli, Bologna, 1992, c. 1571-1580.

ROPPO E.

Contratti turistici e clausole vessatorie.
In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 95-110.

SILINGARDI G.

Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990.
In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1991".
CCIA Sassari, 1991, p. 933 ss.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio.
In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1992".
CCIA Sassari, 1992, p. 633 ss.

SPASIANO E.

Crociera (contratto di).
In "Enciclopedia del diritto, XI, 1962".
Dott A. Giuffrè, Milano, 1962, pp. 400-410.

SPASIANO E.

Prestazione di assistenza turistica : appalto o mandato?
In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, 1978".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1978, pp. 354-363.

STANGHELLINI L.

Contratto turistico e prenotazione.
In "Giurisprudenza italiana, IV, 1982".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1982, pp. 131-144.

STANGHELLINI L.

Viaggio (contratto di).
In "Novissimo Digesto, Appendice VIII, 1987".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1987, pp. 1127-1136.

TABET A.

Nolo o Noleggio (diritto civile).
In "Novissimo Digesto, Appendice XI, 1976".
U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1976, pp. 297-299.

TASSONI G.

In tema di responsabilità derivante dal contratto di viaggio.
 In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 454-463.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

TULLIO L.

La tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 221-231.

VANDERPERREN V.

Convention internationale relative au contrat de voyage.
 In "Annuaire, L'Unification du droit, 1971".
 Unidroit, Roma, 1971, pp. 57-65.

WYMEERSCH E.

Le contrat touristique. Etude de la convention sur le contrat de voyage.
 In "Rapports belges au IX Congrès de droit comparé, 1974".
 Bruxelles, 1974, pp. 205-228.

DISCIPLINA DEI PREZZI/ TARIFICATION
--

MINERVINI G.

Crociera con prezzo «a forfait».
 In "Diritto e giurisprudenza, 1957".
 Jovene, Napoli, 1957, pp. 445-446.

SERENO A.

I prezzi degli esercizi ricettivi.
 In "Politica del Turismo, Anno VIII°, n.° 1, Febbraio 1991".
 Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 32-34.

FINANZIAMENTO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/ FINANCEMENT ET FACILITATION DES ACTIVITES TOURISTIQUES
--

COGO G.

Il sostegno creditizio e finanziario alle attività di interesse turistico.
 In "Politica del Turismo, Anno 2°, n.° 3, Luglio-Settembre 1985".
 Maggioli Editore, Rimini, 1985, pp. 374-397.

COGO G.

Profili giuridici dell'intervento finanziario per il franchising turistico.
 In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 3, Luglio-Settembre 1987".
 Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 329-338.

ORTOLANI M.

L'impulso del credito ad investimenti e sviluppo.
In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 2, Aprile-Giugno 1986".
Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 165-175.

SERENO A.

La legislazione nazionale e regionale a favore del comparto turistico : incentivi e vincoli.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII, n.° 1-2, Gennaio-Giugno 1986".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1986, Roma, pp. 73-97.

SERENO A.

Politica di incentivazione turistica : qualcosa è cambiato.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1990".
Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 61-69.

TRUZZI E.

Turismo e regione : Analisi degli interventi regionali nell'incentivazione dell'offerta turistico-ricettiva.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Genova, Febbraio 1985, p. 139.

GUIDE TURISTICHE/ GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS

FRANCO A.

Guide turistiche ed interpreti.
In "Enciclopedia Giuridica Treccani, XV, 1988".
Treccani, Roma, 1988.

GAMBARO A.

In tema di responsabilità della guida alpina.
In "Responsabilità civile e della previdenza, 1978".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1978, pp. 460-472.

SERENO A.

Una legge quadro per le guide alpine.
In "Politica del Turismo, Anno 6°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1989".
Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 119-122.

IMPOSTA DI SOGGIORNO/ TAXE DE SEJOUR

SESSA A.

L'imposta di soggiorno in una moderna politica del turismo. Collana n.° 3 del Corso di specializzazione in Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche".
Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, Novembre 1978, p. 106.

TRUPPI G.

L'imposta di soggiorno : commento teorico-pratico con legislazione, circolari ministeriali e procedura sanzionatura.
Editore Maggioli, Rimini, Agosto 1987, p. 111.

CATELANI A.

La condizione giuridica dei beni del patrimonio ricettivo nella legge 17 Maggio 1983, n.° 217.

In "First International Conference, Milan, February 19-20, 1984 : Tourism in the post-industrial economies".

Centro per gli Studi sui Sistemi di Distributivi e il Turismo, Milano, Febbraio 1984, p. 20.

CHITI M.P.

La legge quadro sul turismo.

In "Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1983".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, Maggio 1983, p. 162.

COGO G.

Dagli EPT alle APT. Un excursus giuridico istituzionale.

In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".

Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 423-429.

DE MARTIN G.C.

Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie.

In "Rivista giuridico del turismo, n.° 4, 1981".

Milano, 1981, p. 15 ss.

DE MARTIN G.C.

Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983 : prime riflessioni.

In "Quaderni regionali, 1983".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1983, p. 383 ss.

FRAGOLA U.

La posizione del giurista dinanzi alla legislazione turistica

In "Revue de Tourisme, The Tourist Review, Zeitschrift fur Fremdenverkehr, n.° 1, Janvier-Mars 1966".

Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, Saint-Gall, 1966, pp. 27-29.

FUSCA F.

Considerazioni sulla Conferenza Nazionale del Turismo.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XII°, n.° 1-2, 1977".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1977, pp. 6-38.

FUSCA F.

Luci ed ombre della legge quadro sul turismo.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 3-4, 1983".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1983, Roma, pp. 197-220.

GIORDANI P.

Turismo e territorio nella legge quadro.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 548-562.

JAMBRENGHI V.C.

Lineamenti dell'organizzazione pubblica del turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 565-587.

PIERFELICI V.

La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator».

In "Rassegna di diritto civile, I, 1986".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1986, pp. 639-659.

SCANZIANI G.

La FIAVET per la tutela dell'utente.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 155-159.

SILINGARDI G.

Responsabilità dell'impresa turistica : esperienze giuridiche a raffronto.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 43-78.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Intermediario e organizzatore di viaggi : regime di responsabilità e controlli pubblici.

In "Archivio giuridico, 1979".

Stem (Mucchi), Modena, 1979, pp. 49-81.

TASSONI G.

Organizzatore di viaggi nazionali ed internazionali e doveri di protezione.

In "Giurisprudenza italiana, Parte I, Sez. II, 1991".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1991, c. 66-80.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

<p>ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE</p>
--

ANDREANI A./ CHITI M.P.

Pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni nell'attuazione della legge quadro.

In "Secondo rapporto sul turismo italiano".

Centro di Studi Turistici, Firenze, Maggio 1986, pp. 365-444.

BECHERI E.

La riforma della legge quadro sul turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 5, Ottobre 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 5-7.

CATELANI A.

La condizione giuridica dei beni del patrimonio ricettivo nella legge 17 Maggio 1983, n.° 217.

In "First International Conference, Milan, February 19-20, 1984 : Tourism in the post-industrial economies".

Centro per gli Studi sui Sistemi di Distributivi e il Turismo, Milano, Febbraio 1984, p. 20.

CHITI M.P.

La legge quadro sul turismo.

In "Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1983".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, Maggio 1983, p. 162.

COGO G.

Dagli EPT alle APT. Un excursus giuridico istituzionale.

In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".

Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 423-429.

DE MARTIN G.C.

Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie.

In "Rivista giuridico del turismo, n.° 4, 1981".

Milano, 1981, p. 15 ss.

DE MARTIN G.C.

Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983 : prime riflessioni.

In "Quaderni regionali, 1983".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1983, p. 383 ss.

FRAGOLA U.

La posizione del giurista dinanzi alla legislazione turistica

In "Revue de Tourisme, The Tourist Review, Zeitschrift fur Fremdenverkehr, n.° 1, Janvier-Mars 1966".

Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, Saint-Gall, 1966, pp. 27-29.

FUSCA F.

Considerazioni sulla Conferenza Nazionale del Turismo.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XII°, n.° 1-2, 1977".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1977, pp. 6-38.

FUSCA F.

Luci ed ombre della legge quadro sul turismo.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 3-4, 1983".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1983, Roma, pp. 197-220.

GIORDANI P.

Turismo e territorio nella legge quadro.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 548-562.

JAMBRENGHI V.C.

Lineamenti dell'organizzazione pubblica del turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 565-587.

LAMANNA A.

La legge quadro per il turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 107-124.

LAMANNA A.

Ricorsi contro la legge quadro.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 125-136.

LAMANNA A.

Ricorsi contro la legge quadro sul turismo. Sentenza della Corte di Giustizia CEE sul plafond valutario.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 2, Aprile-Giugno 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 305-314.

NOBILE B.

Politica turistica nazionale e regionale.

In "Turistica, Anno II, N.° 2, Aprile-Giugno 1993".
Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 80-84.

PALOSCIA F.

La riforma dell'E.N.I.T.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 83-100.

PINTUS E.

Profili istituzionali e amministrativi.

In "Un modello imprenditoriale di parco nazionale. Edizione a cura di Anna Merlo".
Università Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Divisione Ricerche, Milano, 1992,
pp. 49-64.

PORAZZI E./ SERENO A.

Gli Enti turistici : natura pubblica e privatizzazione.

In "Rassegna di Studi Turistici, Anno XXV°, n.° 1-2 1990".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1990, Roma, pp. 86-143.

SERENO A.

Legge-quadro sul turismo : questione di costituzionalità, indirizzo e coordinamento, organizzazione sub-regionale.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 3-4 1983".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1983, Roma, pp. 221-261.

SERENO A.

La legislazione nazionale e regionale a favore del comparto turistico : incentivi e vincoli.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 1-2, Gennaio-Giugno 1986".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
Roma, 1986, pp. 73-97.

SESSA A.

Le rôle de l'Etat.

In "Vth International Travel Research Seminar, Nassau (Bahamas), Roma, June 1971,
The Changing World of Travel Marketing".
U.I.O.O.T./I.U.O.T.O., Genève, Giugno 1971, pp. 119-127.

SESSA A.

Il sistema turistico nazionale : Collana del corso di specializzazione in Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, n.° 18.
Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, Novembre 1988, p. 224.

TEDESCHINI F.

L'attuale ordinamento delle agenzie di viaggio.
In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".
Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 401-413.

**ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/
ORGANISATION TURISTIQUE LOCALE**
ANDREANI A./ CHITI M.P.

Pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni nell'attuazione della legge quadro.
In "Secondo rapporto sul turismo italiano".
Centro di Studi Turistici, Firenze, Maggio 1986, pp. 365-444.

CHITI M.P.

La legge quadro sul turismo.
In "Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1983".
L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, Maggio 1983, p. 162.

COGO G.

Dagli EPT alle APT. Un excursus giuridico istituzionale.
In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".
Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 423-429.

DE MARTIN G.C.

Legge quadro ed organizzazione locale del turismo nello Stato delle autonomie.
In "Rivista giuridico del turismo, n.° 4, 1981".
Milano, 1981, p. 15 ss.

DE MARTIN G.C.

Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge-quadro del 1983 : prime riflessioni.
In "Quaderni regionali, 1983".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1983, p. 383 ss.

FOIS P.

Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera
In "Studi in onore di G. Chiarelli, Vol. II, 1974".
Milano, 1974, p. 107 ss.

FRAGOLA U.

La posizione del giurista dinanzi alla legislazione turistica
In "Revue de Tourisme, The Tourist Review, Zeitschrift fur Fremdenverkehr, n.° 1, Janvier-Mars 1966".
Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, Saint-Gall, 1966, pp. 27-29.

FRAGOLA U.

Il comune turistico : leggi, rapporti giuridici, territorio, ambiente.
Libera Facoltà di Scienze Turistiche di Napoli, Napoli, 1986, p. 246.

GALIZIA F.

Il sistema dei controlli sugli atti degli enti turistici pugliesi.
In "Rassegna di studi turistici, Anno XXI, n.° 3-4, 1986".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
Gennaio 1987, Roma, pp. 239-264.

GALIZIA F.

Turismo ed Enti locali.
In "Politica del Turismo, Anno VIII°, n.° 5-6, Dicembre 1991".
Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 19-21.

GHETTI G.

Le aziende di promozione turistica.
In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 7-18.

GROLLO P.

Il ruolo delle rappresentanze nelle APT.
In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 3, Luglio-Settembre 1990".
Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 13-18.

JAMBRENGHI V.C.

Lineamenti dell'organizzazione pubblica del turismo.
In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 565-587.

LAMANNA A.

La legge quadro per il turismo.
In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 107-124.

LAMANNA A.

Ricorsi contro la legge quadro.
In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 125-136.

LANDI S.

Poteri locali e sviluppo turistico.
In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1988".
Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 533-540.

SERENO A.

Legge-quadro sul turismo : questione di costituzionalità, indirizzo e coordinamento,
organizzazione sub-regionale.
In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII, n.° 3-4, 1983".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1983, Roma, pp. 221-261.

SERENO A.

La legislazione nazionale e regionale a favore del comparto turistico : incentivi e
vincoli.
In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII, n.° 1-2, Gennaio-Giugno 1986".
Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1986 Roma, pp. 73-97.

TEDESCHINI F.

L'attuale ordinamento delle agenzie di viaggio.

In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".

Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 401-413.

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE

ANDREANI A./ CHITI M.P.

Pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni nell'attuazione della legge quadro.

In "Secondo rapporto sul turismo italiano".

Centro di Studi Turistici, Firenze, Maggio 1986, pp. 365-444.

BARTOLOMEI G.

Una nuova strada per la politica regionale.

In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 3, Luglio-Settembre 1987".

Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 279-283.

BECHERI E./ DALLE G.

L'intervento regionale a favore delle attività turistiche.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 5, Ottobre 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 20-27.

BAFUNDI A.

Primi passi per un effettivo coordinamento delle politiche regionali.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 496-500.

CHITI M.P.

La legge regionale 26 giugno 1980, n.° 92 : norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio.

In "Turismo sociale e programmazione nel Lazio".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,

Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 1, 1981, Roma, pp. 1-22.

CHITI M.P.

Osservazioni ricostruttive sull'attuazione dell'art. 4 della legge 17-5-1983, n.° 217 : organizzazione turistica regionale.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII, n.° 3-4, 1983".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1983, Roma, pp. 185-195.

CHITI M.P.

La legge quadro sul turismo.

In "Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1983".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, Maggio 1983, p. 162.

CHITI M.P.

Profili giuridici della programmazione turistica regionale.

In "Lineamenti di una politica economica per lo sviluppo del turismo. Collana n.° 1 del Corso di specializzazione in Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche".

Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, Maggio 1978, p. 71-84.

CIURNELLI G.

Un ente pubblico regionale per la promozione.
 In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".
 Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 381-384.

COGO G.

Dagli EPT alle APT. Un excursus giuridico istituzionale.
 In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1987".
 Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 461-469.

FACCHINI A.

Le disposizioni transitorie nelle leggi regionali italiane sul campeggio.
 In "III° Seminario per esperti di campeggio, Torino 17-18 febbraio 1983 con la
 collaborazione di Expovacanza".
 Istituto Internazionale Ricerca Camping Caravaning, Firenze, 1985, pp. 19-22.

FILIPPELLI D.

Le strutture turistico-ricettive nella legislazione toscana. Commento alla normativa
 regionale.
 F. Angeli Editore (Istituto regionale programmazione economica della Toscana),
 Milano, 1988, p. 416.

FOIS P.

Enti locali, competenze delle regioni ordinarie per il turismo e l'industria alberghiera
 In "Studi in onore di G. Chiarelli, Vol. II, 1974".
 Milano, 1974, p. 107 ss.

FRAGOLA U.

La posizione del giurista dinanzi alla legislazione turistica
 In "Revue de Tourisme, The Tourist Review, Zeitschrift fur Fremdenverkehr, n.° 1,
 Janvier-Mars 1966".
 Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme, Saint-Gall, 1966, pp.
 27-29.

FRAGOLA U.

La legge quadro e la commercializzazione del prodotto turistico.
 In "Promozione e commercializzazione del prodotto turistico nelle aree meridionali".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 3, 1983, Roma, pp. 87-95.

FUSCA F.

Luci ed ombre della legge quadro sul turismo.
 In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII, n.° 3-4, 1983".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 1983, Roma, pp. 197-220.

GALIZIA F.

Il sistema dei controlli sugli atti degli enti turistici pugliesi.
 In "Rassegna di studi turistici, Anno XXI, n.° 3-4, 1986".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Gennaio 1987, Roma, pp. 239-264.

GALIZIA F. / MAJORANO R.

Legislazione della Regione Puglia nella materia del turismo.
 Schena, Fasano, 1988, p. 312.

GHETTI G.

Le aziende di promozione turistica.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 7-18.

JAMBRENGHI V.C.

Lineamenti dell'organizzazione pubblica del turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 565-587.

LAMANNA A.

La legge quadro per il turismo.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 107-124.

LAMANNA A.

Ricorsi contro la legge quadro.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 125-136.

NOBILE B.

Politica turistica nazionale e regionale.

In "Turistica, Anno II, N.° 2, Aprile-Giugno 1993".

Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 80-84.

PENZO L.

Raccolta delle leggi della Regione Emilia Romagna per il settore turistico.

CUSL, Bologna, 1988, p. 182.

PENZO L.

Nozioni di legislazione turistica. Con particolare riferimento all'Emilia Romagna.

CUSL, Bologna, 1991, p. 357.

SERENO A.

Legge-quadro sul turismo : questione di costituzionalità, indirizzo e coordinamento, organizzazione sub-regionale.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 3-4, 1983".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1983, Roma, pp. 221-261.

SERENO A.

La legislazione nazionale e regionale a favore del comparto turistico : incentivi e vincoli.

In "Rassegna di studi turistici", Anno XVIII°, n.° 1-2, Gennaio-Giugno 1986".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1986 Roma, pp. 73-97.

SESSA A.

Lineamenti del piano turistico di sviluppo regionale.

In "Lineamenti di una politica economica per lo sviluppo del turismo. Collana n.° 1 del Corso di specializzazione in Turismo della Scuola Internazionale di Scienze Turistiche".

Scuola Internazionale di Scienze Turistiche, Editrice Agnesotti, Roma, Maggio 1978, pp. 19-40.

TEDESCHINI F.

L'esperienza regionale per la promozione sociale del turismo.

In "Turismo sociale e programmazione nel Lazio".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 1, 1981, Roma, pp. 41-44.

TEDESCHINI F.

L'attuazione della legge-quadro in Campania.

In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 2, Aprile-Giugno 1984".

Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 251-274.

TEDESCHINI F.

L'attuale ordinamento delle agenzie di viaggio.

In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".

Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 401-413.

TRUZZI E.

Turismo e regione : Analisi degli interventi regionali nell'incentivazione dell'offerta turistico-ricettiva.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Genova, Febbraio 1985, p. 139.

VISMARA E.

Un quinquennio di legislazione turistica regionale.

Centro di Studi Turistici, Firenze, Marzo 1976, p. 18.

VISMARA E.

Un quinquennio di legislazione turistica regionale.

In "Politica ed organizzazione turistica in Italia e in Europa. Collana del Centro di Studi Turistici, n.° 3, Dicembre 1977".

Centro di Studi Turistici, Firenze, 1977, p. 67-87.

OVERBOOKING/ SURRESERVATION
--

BROUGH N.

Rapporti fra compagnie aeree ed utenti : problemi e prospettive.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 83-88.

BUSTI S.

Il trattamento del passeggero nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 233-267.

FANARA E.

L'overbooking.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 147-157.

GIRARDI P.

Riflessi giuridici dell'«overbooking» nel trasporto aereo di linea.
In "Diritto dei trasporti, II, 1988".
SEDIP, Cagliari, 1988, p. 169 ss.

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/ PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES
--

CALS J./ RIERA P.

La proteccion de los espacios naturales y su aportacion a la oferta turistica recreativa.
In "Estudios Turisticos, n.° 103, 1989".
Secretaria General de Turismo, Subdireccion General de Planificacion y Prospectiva Turisticas, Madrid, 1989, pp. 47-83.

CAVALLARO C.

Parcs et réserves naturelles en Sicilie : Un patrimoine culturel, économique et social.
In "Méditerranée. Revue Géographique des Pays Méditerranéens. Les grandes îles de la Méditerranée occidentale, Tome 72, n.° 1".
Université d'Aix-Marseille II, Institut de Géographie, Aix-en-Provence, Agosto 1991, pp. 57-68.

COGNETTI G.

I parchi marini in una moderna politica dell'ambiente.
In "Politica del Turismo, Anno 2°, n.° 3, Luglio-Settembre 1985".
Maggioli Editore, Rimini, 1985, pp. 352-362.

PINTUS E.

Profili istituzionali e amministrativi.
In "Un modello imprenditoriale di parco nazionale Edizione a cura di Anna Merlo".
Università Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Divisione Ricerche, Milano, 1992, pp. 49-64.

PINTUS E.

Una proposta articolata.
In "Un modello imprenditoriale di parco nazionale Edizione a cura di Anna Merlo".
Università Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Divisione Ricerche, Milano, 1992, pp. 157-163.

RICHEZ G.

Parcs nationaux et tourisme en Europe.
Editions l'Harmattan, Paris, Febbraio 1992, p. 432.

PROFESSIONI TURISTICHE/ PROFESSIONS TOURISTIQUES

CHITI M.P.

Le professioni turistiche tra mestiere e libere professioni.
In "Rivista giuridica polizia locale, 1987".
Maggioli Editore, Rimini, 1987, p. 489 et ss.

FIORUCCI O.N.

Le attività professionali del terziario turistico : analisi degli attuali modelli giuridici.
In "Aa.Vv., Problematiche e tendenze nel turismo : orizzonte 1992, 1992".
F. Angeli, Milano, 1992, pp. 77-119.

MOLFESE F.

Gli animatori turistici : lavoratori autonomi o subordinati.
 In "Il nuovo diritto, 1988".
 Roma, 1988, pp. 709-714.

<p style="text-align: center;">PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/ PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES</p>
--

CIURNELLI G.

Un ente pubblico regionale per la promozione.
 In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1986".
 Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 381-384.

FRAGOLA U.

La legge quadro e la commercializzazione del prodotto turistico.
 In "Promozione e commercializzazione del prodotto turistico nelle aree meridionali".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 3, 1983, Roma, pp. 87-95.

GHETTI G.

Le aziende di promozione turistica.
 In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
 Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 7-18.

PALOSCIA F.

La riforma dell'E.N.I.T.
 In "Politica del Turismo, Anno 1°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1984".
 Maggioli Editore, Rimini, 1984, pp. 83-100.

PAVONE M.A.

La pubblicità della multiproprietà.
 In "La multiproprietà, contributi allo studio delle prassi. Collana di Diritto
 dell'economia a cura dell'Istituto di Diritto Privato e dell'Istituto di Diritto Pubblico".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, Marzo 1989, pp. 57-80.

SERENO A.

Ente Nazionale Italiano per il Turismo : nuova riforma.
 In "Rassegna di Studi Turistici, Anno XXV°, n.° 3-4 1990".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Roma, 1990, pp. 225-241.

SERENO A.

La nuova ristrutturazione dell'ENIT.
 In "Politica del Turismo, Anno VIII°, n.° 2, Marzo 1991".
 Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 14-17.

<p style="text-align: center;">RESPONSABILITA' / RESPONSABILITE</p>

AFFATATI A.L.

Multiproprietà cooperativa.
 In "La multiproprietà, contributi allo studio delle prassi. Collana di Diritto
 dell'economia a cura dell'Istituto di Diritto Privato e dell'Istituto di Diritto Pubblico".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, Marzo 1989, pp. 81-124.

ALESSI R.

Sulle clausole restrittive delle responsabilità degli enti pubblici, esercenti servizi pubblici balneari.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, II, 1944".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1944, pp. 131-136.

ANGELONE C.

La tutela penale del bagnante.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 315-323.

ANTONINI A.

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità dell'albergatore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 375-384.

BARBIERA L.

Osservatorio legislativo; la protezione del turista in due recenti proposte di legge: disciplina del contratto di viaggio - norme in materia di tutela dei diritti del turista.

In "Rassegna di diritto civile, n° 4, 1989".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1989, pp. 992-1004.

BISSALDI B.

Responsabilità delle agenzie di viaggi.

In "Il diritto marittimo, 1939".

Genova, 1939, pp. 563-582.

BONARETTI L.

Il contratto di viaggio turistico e le agenzie di viaggio.

Maggioli editore, Rimini, 1987, p. 315.

BONILINI G.

Responsabilità degli albergatori.

In "Le nuove leggi civili commentate, 1979".

CEDAM, Padova, 1979, pp. 131-153.

BONILINI G.

La responsabilità dell'albergatore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 30-48.

BRIZZI G.

La responsabilità dell'albergatore per danni alle persone e gli obblighi di «mezzo» e di «risultato».

In "Diritto e giurisprudenza, 1959".

Jovene, Napoli, 1959, pp. 493-503.

BROCCHI M.

Sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore.

In "Archivio della responsabilità civile, 1965".

Archivio della responsabilità civile, Milano, 1965, pp. 492-494.

GALLETTA F.

Le condizioni generali di contratto nel trasporto per traghetto.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 111-122.

GAMBARO A.

In tema di responsabilità della guida alpina.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1978".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1978, pp. 460-472.

GENTILE G.

Legge 15 febbraio 1977, n.° 35, adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

In "Le nuove leggi civili commentate, 1978".

CEDAM, Padova, 1978, pp. 1466-1471.

GERACI L.

Responsabilità civile da attività sciatoria.

In "Rivista di diritto sportivo, 1975".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1975, pp. 352-364.

GERI V.

La responsabilità civile dell'albergatore.

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1979.

GERI V.

Osservazioni in tema di responsabilità per mancata restituzione di effetti personali nei ristoranti.

In "Giurisprudenza di merito, I, 1979".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1979, pp. 340-342.

GERI V.

Albergatore (Responsabilità dell').

In "Novissimo Digesto Italiano, Appendice I, 1980".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1980, pp. 198-219.

GIUDICEANDREA U.

La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita.

In "Rivista di diritto sportivo, 1982".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1982, pp. 301-309.

LEUCI A.

Responsabilità dell'albergatore per l'autoveicolo del viaggiatore.

In "Il Foro italiano, IV, 1954".

Zanichelli, Bologna, 1954, pp. 46-48.

LEVI G.

La responsabilità del gestore di parchi per campeggio.

In "Il Foro padano, I, 1960".

Foro padano, Milano, 1960, pp. 257-264.

MAJELLO U.

Sulla responsabilità per custodia dei «camping».

In "Il Foro padano, I, 1963".

Foro padano, Milano, 1963, pp. 727-736.

MAJELLO U.

La responsabilità del ristoratore per il furto di un cappotto di pelliccia che il cliente ha consegnato al cameriere.

In "Il Foro padano, I, 1969".

Foro padano, Milano, 1969, pp. 1035-1038.

MANERA G.

Sulla responsabilità del ristoratore per il furto di pelliccia consegnata dal cliente al cameriere.

In "Il nuovo diritto, I, 1986".

Roma, 1986, pp. 835-840.

MASALA L.

Il c.d. contratto di noleggio turistico.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 159-162.

MASTRANDREA G.

Profili dell'obbligo di protezione del passeggero nel trasporto aereo: la delimitazione temporale della responsabilità e la nozione di sinistro.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 269-291.

MEZZASOMA L.

La responsabilità civile dell'albergatore.

In "Rassegna di diritto civile, 1990".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1990, pp. 527-574.

MINERVINI G.

Limiti della responsabilità dell'albergatore per la perdita di cose non consegnate.

In "Diritto e giurisprudenza, 1951".

Jovene, Napoli, 1951, pp. 345-346.

MORANDI F.

Gli usi nei viaggi organizzati.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 163-176.

NICOLINI CANIATO P.

Sulla responsabilità dell'albergatore.

In "Il Foro padano, I, 1982".

Milano, 1982, pp. 231-234.

NOTARSTEFANO C.

Lineamenti giuridici dei rapporti turistici.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, Luglio-Agosto 1993".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, Luglio-Agosto 1993, pp. 581-604.

NOTARSTEFANO C.

La responsabilità civile del gestore di campeggi.

In "Giurisprudenza italiana, Anno 145°, Parte I, Sez. II, Giugno 1993".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, Giugno 1993, c. 474-480.

PANZERA A.F.

Sulla responsabilità degli albergatori, la Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 e la legge italiana del 10 giugno 1978.

In "Rivista di diritto internazionale, 1979".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1979, pp. 231-232.

PARDOLESI R.

Turismo organizzato e tutela del consumatore : la legge tedesca sul contratto di viaggio.

In "Rivista di diritto civile, I, 1981".

CEDAM, Padova, 1981, pp. 55-83.

PARDOLESI R.

Note a Cass., 4 giugno 1991, n. 6306; Trib. Lecce, 21 settembre 1990; Pret. Monza, 7 dicembre 1990.

In "Il Foro italiano, I, 1991".

Zanichelli, Bologna, 1991, c. 3059-3070.

PIERFELICI V.

La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator».

In "Rassegna di diritto civile, I, 1986".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1986, pp. 639-659.

RIGOLINO-BARBERIS F.

Rapina in albergo : un caso di forza maggiore.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1986".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1986, pp. 333-337.

RIVOLTA G.C.M.

Contratto di campeggio e responsabilità del gestore

In "Rivista di diritto industriale, II, 1960".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1960, pp. 253-264.

RODIERE R.

La responsabilità delle agenzie di viaggio.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, I, 1959".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1959, pp. 81-90.

ROPPO E.

Contratti turistici e clausole vessatorie.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 95-110.

RUSSO P.

Responsabilità dell'albergatore e del gestore di ristorante verso il cliente ed il suo ospite.

In "Giustizia civile, I, 1982".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1982, pp. 1005-1008.

SIGNORELLI A.

La responsabilità civile dell'albergatore per sottrazione o danneggiamento dell'automobile del cliente.

In "Il nuovo diritto, II, 1964".

Roma, 1964, pp. 683-687.

SILINGARDI G.

Responsabilità dell'impresa turistica : esperienze giuridiche a raffronto.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 43-78.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Intermediario e organizzatore di viaggi : regime di responsabilità e controlli pubblici.

In "Archivio giuridico, 1979".

Stem (Mucchi), Modena, 1979, pp. 49-81.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Rischio d'impresa dell'organizzatore di viaggi e assicurazione della responsabilità civile.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1980, pp. 654-679.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M. / GRAGNOLI E.

Responsabilità degli operatori turistici.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1988".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1988, pp. 24-91.

TASSONI G.

In tema di responsabilità derivante dal contratto di viaggio.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 454-463.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

TULLIO L.

La tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 221-231.

UDA G.M.

Spendita del nome nell'intermediazione di viaggi per servizi separati.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 177-191.

VACCA' C.

Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale : vacanze da sogno e vacanze da incubo.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1992, pp. 263-268.

VARELLI C.

Il limite della responsabilità dell'albergatore per la perdita delle cose non consegnate e la svalutazione monetaria.

In "Il Foro italiano, I, 1954".

Zanichelli, Bologna, 1954, pp. 517-518.

VENDITTI A.

Sulla responsabilità del gestore di camping.

In "Giustizia civile, I, 1963".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1963, pp. 2721-2722.

VENTRELLA W.

Parcheggi di alberghi e responsabilità degli albergatori

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1977".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1977, pp. 419-420.

VISCO A.

Responsabilità civile dell'albergatore per le vetture parcheggiate nell'area annessa all'albergo.

In "Il nuovo diritto, I, 1970".

Roma, 1970, pp. 44-46.

VISCO A.

Responsabilità del gestore di trattoria per gli indumenti consegnati dai clienti.

In "Il nuovo diritto, I, 1970".

Roma, 1970, pp. 50-52.

STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE

BERNACCHI P.F.

Rapporti fra la medicina e la società ed i riflessi sulla terapia termale.

In "La nuova realtà turistica e termale dopo il 1992, Atti del Convegno 6-7 Ottobre 1989, Montecatini Terme".

Maggioli Editore, Politica del Turismo, Quaderni n.° 2, Rimini, Marzo 1990, pp. 67-69.

BRUZZANI R.

La realtà turistica e termale in relazione al quadro comparato.

In "La nuova realtà turistica e termale dopo il 1992, Atti del Convegno 6-7 Ottobre 1989, Montecatini Terme".

Maggioli Editore, Politica del Turismo, Quaderni n.° 2, Rimini, Marzo 1990, pp. 81-87.

GROSSHOLZ P.M.

Lo scenario delle politiche di discipline e incentivazione del turismo termale.

In "Turistica, Anno II, N.° 2, Aprile-Giugno 1993".

Edizione Mercury S.r.l., Firenze, 1993, pp. 80-84.

TURISMO BALNEARE/ TOURISME BALNEAIRE

ALESSI R.

Sulle clausole restrittive delle responsabilità degli enti pubblici, esercenti servizi pubblici balneari.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, II, 1944".
Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1944, pp. 131-136.

TURISMO MONTANO/ TOURISME DE MONTAGNE
--

CHIAVEGATTI F.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore di impianti di risalita.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1988".

Dott. A. Giuffrè, Milano, 1988, pp. 490-492.

COSTANTINI D. / MARTELLO G.

The environmental impact assessment : an indispensable instrument for the individuation and the mitigation of human impact in the mountain environment.

In "ENVIROTOUR Vienna 1992, Austria, Vienna, November 10-12, 1992, Proceedings : strategies for reducing the environmental impact of tourism, Edited by W. Pilmann and S. Predl".

International Society for Environmental Protection, Vienna, 1992, pp. 678-688.

DE BASSA S.

In tema di responsabilità della gestione di impianti di risalita e di tutela dell'utente.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1988".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1988, pp. 1206-1211.

GAMBARO A.

In tema di responsabilità della guida alpina.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1978".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1978, pp. 460-472.

GERACI L.

Responsabilità civile da attività sciatoria.

In "Rivista di diritto sportivo, 1975".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1975, pp. 352-364.

GIUDICEANDREA U.

La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita.

In "Rivista di diritto sportivo, 1982".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1982, pp. 301-309.

SESSA A.

Il turismo di montagna in Italia e la tutela dell'ambiente.

In "Rassegna di studi turistici, Anno XX, n.° 3-4, 1985".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, 1985, Roma, pp. 203-228.

TURISMO NAUTICO/ NAVIGATION DE PLAISANCE

FRAU R.

Profili di responsabilità civile negli sport nautici.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 293-314.

GIULIANI M.D.

La nautica approda.

In "Politica del Turismo, Anno 2°, n.° 4, Ottobre-Dicembre 1985".

Maggioli Editore, Rimini, 1985, pp. 494-501.

GONZAGA F.

Piccolo libro bianco sui porti turistici.

In "Politica del Turismo, Anno 4°, n.° 2, Aprile-Giugno 1987".

Maggioli Editore, Rimini, 1987, pp. 149-157.

MAZZA A.

L'impresa di servizi per il turismo nautico.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 48-50.

MAZZA A.

Il turismo nautico europeo.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 3, Giugno 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 51-58.

TURISMO SOCIALE/ TOURISME SOCIAL

CHITI M.P.

La legge regionale 26 giugno 1980, n.° 92 : norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio.

In "Turismo sociale e programmazione nel Lazio".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 1, 1981, Roma, pp. 1-22.

COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DU TOURISME SOCIAL.

Le tourisme social dans la CEE.

Commission des Communautés Européennes, Direction Général VII, Transports-Tourisme, Bruxelles, Ottobre 1987, p. 212.

PALOSCIA F.

Evoluzione del sociale nel turismo.

In "Turismo sociale e programmazione nel Lazio".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 1, 1981, Roma, pp. 29-39.

TEDESCHINI F.

L'esperienza regionale per la promozione sociale del turismo.

In "Turismo sociale e programmazione nel Lazio".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 1, 1981, Roma, pp. 41-44.

TUTELA AMBIENTALE/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ASSINI N./MANTINI P.

Aspetti giuridici della tutela dell'ambiente e turismo.

In "Lo sviluppo del turismo e la protezione dell'ambiente. XVII° Convegno Nazionale, Roma, 6-7 Dicembre 1985".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 5, 1985, Roma, pp. 101-115.

CALS J./ RIERA P.

La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística recreativa.

In "Estudios Turísticos, n.° 103, 1989".

Secretaría General de Turismo, Subdirección General de Planificación y Prospectiva Turísticas, Madrid, 1989, pp. 47-83.

CHITI M.P.

La disciplina di impatto ambientale : il recepimento nazionale della direttiva comunitaria.

In "Politica del Turismo, Anno 7°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1990".

Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 48-50.

COGNETTI G.

I parchi marini in una moderna politica dell'ambiente.

In "Politica del Turismo, Anno 2°, n.° 3, Luglio-Settembre 1985".

Maggioli Editore, Rimini, 1985, pp. 352-362.

COSTANTINI D. / MARTELLO G.

The environmental impact assessment : an indispensable instrument for the individuation and the mitigation of human impact in the mountain environment.

In "ENVIROTOUR Vienna 1992, Austria, Vienna, November 10-12, 1992, Proceedings : strategies for reducing the environmental impact of tourism, Edited by W. Pilmann and S. Predl".

International Society for Environmental Protection, Vienna, 1992, pp. 678-688.

FRAGOLA U.

Aspetti giuridici dell'uso turistico dell'ambiente.

In "Rassegna di studi turistici, Anno XXI, n.° 3-4, 1986".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Gennaio 1987, Roma, pp. 171-177.

GIORDANI P.

La tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 1, Gennaio-Marzo 1986".

Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 23-40.

GIORDANI P.

La questione ambiente fra conservazione e sviluppo.

In "Politica del Turismo, Anno 5°, n.° 2, Aprile-Giugno 1988".

Maggioli Editore, Rimini, 1988, pp. 231-240.

MENNINI F.

Problèmes de l'environnement du point de vue juridique et de l'harmonisation des législations nationales.

In "Estudios Turísticos, n.° 36, Ottobre-Dicembre 1972".

Instituto Espanol de Turismo, Madrid, 1972, pp. 405-409.

PINTUS E.

Profili istituzionali e amministrativi.

In "Un modello imprenditoriale di parco nazionale. Edizione a cura di Anna Merlo".
Università Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Divisione Ricerche, Milano, 1992,
pp. 49-64.

PINTUS E.

Una proposta articolata.

In "Un modello imprenditoriale di parco nazionale Edizione a cura di Anna Merlo".
Università Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Divisione Ricerche, Milano, 1992,
pp. 157-163.

SERENO A.

Norme di tutela ambientale dello Stato, della CEE e delle regioni.

In "Lo sviluppo del turismo e la protezione dell'ambiente. XVII° Convegno Nazionale,
Roma, 6-7 Dicembre 1985".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 5, 1985, Roma, pp. 205-220.

SESSA A.

Il turismo di montagna in Italia e la tutela dell'ambiente.

In "Rassegna di studi turistici, Anno XX, n.° 3-4, 1985".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
1985, Roma, pp. 203-228.

SESSA A.

Lo sviluppo del turismo e la protezione dell'ambiente : simbiosi o contrasto?

In "Lo sviluppo del turismo e la protezione dell'ambiente, XVII° Convegno Nazionale,
Roma, 6-7 Dicembre 1985".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 5, 1985, Roma, pp. 21-60.

TAVAIANO M.T.

Profili istituzionali e amministrativi.

In "L'uomo e il parco, Conferenza internazionale sulle aree protette".

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia e Commercio, Laboratorio, di
Geografia Economica, Messina, Agosto 1991, pp. 297-308.

TEDESCHINI F.

Turismo e ambiente : questioni di diritto pubblico.

In "Politica del Turismo, Anno 2°, n.° 2, Aprile-Giugno 1985".

Maggioli Editore, Rimini, 1985, pp. 235-240.

TUTELA DEL PATRIMONIO/ CONSERVATION DU PATRIMOINE
--

CATELANI A.

La condizione giuridica dei beni del patrimonio ricettivo nella legge 17 Maggio 1983,
n.° 217.

In "First International Conference, Milan, February 19-20, 1984 : Tourism in the
post-industrial economies".

Centro per gli Studi sui Sistemi di Distributivi e il Turismo, Milano, Febbraio 1984,
p. 20.

RICCI M.

Conservation de l'espace rural en Italie.

In "Le tourisme contre l'agriculture? Enjeux fonciers en pays méditerranéens".

Associations des Etudes Foncières, Paris, Octobre 1986, pp. 35-38.

TUTELA DEL TURISTA/ PROTECTION DU TOURISTE

AFFATATI A.L.

Multiproprietà cooperativa.

In "La multiproprietà, contributi allo studio delle prassi. Collana di Diritto dell'economia a cura dell'Istituto di Diritto Privato e dell'Istituto di Diritto Pubblico".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, Marzo 1989, pp. 81-124.

ALPA G.

Dalla tutela del consumatore alla tutela dell'utente: il caso del turista.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 19-25.

ANGELONE C.

La tutela penale del bagnante.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 315-323.

BROUGH N.

Rapporti fra compagnie aeree ed utenti : problemi e prospettive.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 83-88.

BRUNELLI R.

Il contenzioso turistico in Italia : le proposte del movimento consumatori.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 79-81.

BARBIERA L.

Osservatorio legislativo; la protezione del turista in due recenti proposte di legge: disciplina del contratto di viaggio - norme in materia di tutela dei diritti del turista.

In " Rassegna di diritto civile, n° 4, 1989".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1989, pp. 992-1004.

BRUNELLI R./ GHIDINI G./ & DIVERSI.

Carta dei diritti del turista.

Movimento Consumatori, Milano, Maggio 1991, p. 48.

BRUNELLI R./ GHIDINI G./ & DIVERSI.

Carta dei diritti del turista, ideata da Roberto Brunelli.

Movimento Consumatori, Milano, Luglio 1993, p. 63.

BUSTI S.

Il trattamento del passeggero nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 233-267.

COMITE DE LA POLITIQUE A L'EGARD DES CONSOMMATEURS

Italie.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Paris, 1993, pp. 189-197.

CUFFARO V.

Le locazioni turistiche.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 193-196.

DEIANA M.

La salvaguardia dei diritti del turista : dalla tutela contrattuale al difensore civico.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 325-329.

FRAGOLA U.

I trattati internazionali per la tutela del turista consumatore.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre
 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,
 Roma, 1989, pp. 137-140.

FRANCARIO L.

La tutela dell'agriturista.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 201-207.

FRANCESCHELLI V.

La prenotazione alberghiera (una ricostruzione giuridica ed economica).

In "Quadrimestre, 1991".
 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1991, pp. 665-685.

FRANCESCHELLI V.

La prenotazione alberghiera.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 123-145.

FRAU R.

Profili di responsabilità civile negli sport nautici.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 293-314.

GALLETTA F.

Le condizioni generali di contratto nel trasporto per traghetto.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M.
 Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 111-122.

MAINARDI A.

Problematiche della tutela igienico-sanitaria nella fruizione del turismo.
 In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".
 Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 149-153.

MASALA L.

Il c.d. contratto di noleggio turistico.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 159-162.

MASTRANDREA G.

Profili dell'obbligo di protezione del passeggero nel trasporto aereo: la delimitazione temporale della responsabilità e la nozione di sinistro.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 269-291.

MORANDI F.

Gli usi nei viaggi organizzati.
 In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".
 Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 163-176.

NOTARSTEFANO C.

La responsabilità civile del gestore di campeggi.
 In "Giurisprudenza italiana, Anno 145°, Parte I, Sez. II, Giugno 1993".
 U.T.E.T. S.p.A., Torino, Giugno 1993, c. 474-480.

NOTARSTEFANO C.

Lineamenti giuridici dei rapporti turistici.
 In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, Luglio-Agosto 1993".
 Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, Luglio-Agosto 1993, pp. 581-604.

NOTARSTEFANO C.

Les moyens de paiement dans le tourisme : le cas des cartes de paiement et de crédit. (analyse juridique).
 Centre des Hautes Etudes Touristiques, Université d'Aix-en-Provence/Marseille III, Collection Les Cahiers du Tourisme, Série C, N.° 182, Aix-en-Provence, Décembre 1993, p. 65.

PARDOLESI R.

Turismo organizzato e tutela del consumatore : la legge tedesca sul contratto di viaggio.
 In "Rivista di diritto civile, I, 1981".
 CEDAM, Padova, 1981, pp. 55-83.

PARDOLESI R.

Note a Cass., 4 giugno 1991, n. 6306; Trib. Lecce, 21 settembre 1990; Pret. Monza, 7 dicembre 1990.
 In "Il Foro italiano, I, 1991".
 Zanichelli, Bologna, 1991, c. 3059-3070.

PIERFELICI V.

La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del «tour operator».

In "Rassegna di diritto civile, I, 1986".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1986, pp. 639-659.

ROPPO E.

Contratti turistici e clausole vessatorie.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 95-110.

SCANZIANI G.

La FIAVET per la tutela dell'utente.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 155-159.

SESSA A.

Motivazioni e comportamenti del turista.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 13-41.

SILINGARDI G.

La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1988".

CCIAA Sassari, 1988, p. 411 ss.

SILINGARDI G.

Responsabilità dell'impresa turistica : esperienze giuridiche a raffronto.

In "La tutela del consumatore turista, XXI° Convegno Nazionale, Roma, 13 Dicembre 1989, Quaderni dell'A.N.I.E.S.T., n.° 9, Supplemento al n.°3-4, 1989, Anno XXIV°".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti, Roma, 1989, pp. 43-78.

SILINGARDI G.

Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1991".

CCIAA Sassari, 1991, p. 933 ss.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1992".

CCIAA Sassari, 1992, p. 633 ss.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Intermediario e organizzatore di viaggi : regime di responsabilità e controlli pubblici.

In "Archivio giuridico, 1979".

Stem (Mucchi), Modena, 1979, pp. 49-81.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M.

Rischio d'impresa dell'organizzatore di viaggi e assicurazione della responsabilità civile.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1980, pp. 654-679.

SILINGARDI G. / RIGUZZI M. / GRAGNOLI E.

Responsabilità degli operatori turistici.

In "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1988".

L'Editrice dell'Automobile, Servizio Studi Automobile Club d'Italia, Roma, 1988, pp. 24-91.

TASSONI G.

In tema di responsabilità derivante dal contratto di viaggio.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1987".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1987, pp. 454-463.

TASSONI G.

Organizzatore di viaggi nazionali ed internazionali e doveri di protezione.

In "Giurisprudenza italiana, Parte I, Sez. II, 1991".

U.T.E.T. S.p.A., Torino, 1991, c. 66-80.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

TULLIO L.

La tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 221-231.

UDA G.M.

Spendita del nome nell'intermediazione di viaggi per servizi separati.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 177-191.

VACCA' C.

Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale : vacanze da sogno e vacanze da incubo.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1992, pp. 263-268.

VIGNALI C.

Conversazioni telefoniche effettuate da esercizi alberghieri.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 197-199.

ZUNARELLI S.

La Direttiva CEE n; 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 27-51.

VIAGGI ORGANIZZATI/ VOYAGES A FORFAIT
--

ALPA G.

Dalla tutela del consumatore alla tutela dell'utente: il caso del turista.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 19-25.

ARATO M.

Le condizioni di contratto e i viaggi turistici organizzati.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni, 1982".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, 1982, pp. 357-394.

BARBIERA L.

Osservatorio legislativo; la protezione del turista in due recenti proposte di legge: disciplina del contratto di viaggio - norme in materia di tutela dei diritti del turista.

In " Rassegna di diritto civile, n° 4, 1989".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 1989, pp. 992-1004.

DEIANA M.

La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni.

In "Diritto dei trasporti, II, 1988".

SEDIP, Cagliari, 1988, pp. 113 ss.

DEMARCHI M.

La direttiva sui viaggi «tutto compreso».

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., 1992, p. 518 ss.

MORANDI F.

Gli usi nei viaggi organizzati.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 163-176.

NOTARSTEFANO C.

Lineamenti giuridici dei rapporti turistici.

In "Rivista del diritto commerciale del diritto generale delle obbligazioni; Luglio-Agosto 1993".

Piccin Nuova Libreria S.p.A., Roma, Luglio-Agosto 1993, pp. 581-604.

ROPPO E.

Contratti turistici e clausole vessatorie.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 95-110.

SILINGARDI G.

La tutela del consumatore nella recente proposta di direttiva CEE sui viaggi e vacanze tutto compreso.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1988".
CCIAA Sassari, 1988, p. 411 ss.

SILINGARDI G.

Condizioni generali di contratto e tutela dell'utente nella recente direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1991".
CCIAA Sassari, 1991, p. 933 ss.

SILINGARDI G.

La politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio.

In "Bollettino degli interessi sardi. Studi di economia e diritto, 1992".
CCIAA Sassari, 1992, p. 633 ss.

TASSONI G.

Aspetti particolari della risoluzione nel contratto di viaggio.

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 209-218.

VACCA' C.

Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale : vacanze da sogno e vacanze da incubo.

In "Responsabilità civile e della previdenza, 1992".
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1992, pp. 263-268.

ZUNARELLI S.

La Direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

In "La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Consumatori Oggi, N° 1, Collana diretta da M. Bessone e P. Perlingieri, Napoli, Luglio 1993, pp. 27-51.

VINCOLO ALBERGHIERO/ SERVITUDE HOTELIERE

FINOCCHIO G.

Il vincolo alberghiero.

In "Rassegna di studi turistici, Anno XIX, n.° 3-4, 1984".

Associazione Nazionale Italiana Esperti Scientifici del Turismo, Editrice Agnesotti,

INSERRA P.

Multiproprietà e vincolo alberghiero.

In "La multiproprietà, contributi allo studio delle prassi. Collana di Diritto dell'economia a cura dell'Istituto di Diritto Privato e dell'Istituto di Diritto Pubblico".

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, Marzo 1989, pp. 37-56.

MIGLIACCIO G. P.

La proprietà alberghiera e i vincoli di destinazione.

In "Politica del Turismo, Anno 3°, n.° 3, Luglio-Settembre 1986".

Maggioli Editore, Rimini, 1986, pp. 285-295.

VIRGA E.

Natura giuridica della casa albergo e conseguenze del mutamento di destinazione.

In "Rivista giuridica dell'edilizia, II, 1980".

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1980, pp. 258-264.

TABLES DES MATIERES

PREMESSA	1
AVANT-PROPOS	2
SOMMAIRE/SOMMARIO	3

**INDICE TEMATICO
CLASSEMENT THEMATIQUE**

P A R T E P R I M A :
P R E M I E R E P A R T I E

L E G I S L A Z I O N E / L E G I S L A T I O N

	Page
AFFITTACAMERE/LOGEUR	4
AGENZIA DI VIAGGI/AGENCE DE VOYAGES	4
ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE / HOTELS - PENSIONS - AUBERGES	5
AGRITURISMO/AGRITOURISME	8
ASSOCIAZIONE A SCOPO NON LUCRATIVO/ ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF	8
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/PERMIS - LICENCE	9
BUONI BENZINA/BONS D'ESSENCE	9
CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR/CAMPING-CARAVANNING	10
CINEMATOGRAFIA/CINEMATOGRAPHIE	10
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/CLASSEMENT HOTELIER	10
COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI/ HEBERGEMENTS TOURISTIQUES COMPLEMENTAIRES	11

COOPERAZIONE TURISTICA INTERNAZIONALE/ COOPERATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE	11
DISCIPLINA DEI PREZZI/TARIFICATION	12
FINANZIAMENTO ED INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES TOURISTIQUES	13
GUIDE TURISTICHE/GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS	17
IMPOSTA DI SOGGIORNO/TAXE DE SEJOUR	17
ORGANIZZATORE DI VIAGGI/TOUR OPERATOR/VOYAGISTE	18
ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE	18
ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE LOCALE	22
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE	22
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/ PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES	23
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO/ PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE	24
PROFESSIONI TURISTICHE/PROFESSIONS TOURISTIQUES	25
PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/ PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES	25
RESPONSABILITA'/RESPONSABILITE	25
STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE	26
TURISMO SOCIALE/TOURISME SOCIAL	27
TUTELA DEL TURISTA/PROTECTION DU TOURISTE	28
VIAGGI ORGANIZZATI/VOYAGES A FORFAIT	28
VINCOLO ALBERGHIERO/SERVITUDE HOTELIERE	28

P A R T E S E C O N D A :
D E U X I E M E P A R T I E :

G I U R I S P R U D E N Z A / J U R I S P R U D E N C E

	Page
AFFITTACAMERE/LOGEUR	30
AGENZIA DI VIAGGI/AGENCE DE VOYAGES	30
ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE/HOTELS - PENSIONS - AUBERGES	34
ASSOCIAZIONE A SCOPO NON LUCRATIVO/ ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF	35
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/PERMIS - LICENCE	35
CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR/CAMPING-CARAVANNING	41
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/CLASSEMENT HOTELIER	43
DISCIPLINA DEI PREZZI/TARIFICATION	43
FINANZIAMENTO ED INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES TOURISTIQUES	46
GUIDE TURISTICHE/GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS	47
IMPOSTA DI SOGGIORNO/TAXE DE SEJOUR	48
OBBLIGO DI INFORMAZIONE/OBLIGATION D'INFORMATION	48
ORGANIZZATORE DI VIAGGI/TOUR OPERATOR-VOYAGISTE	48
ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE	50
ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE LOCALE	57
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE	60
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/ PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES	70
PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/ PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES	70
RESPONSABILITA'/RESPONSABILITE	71
STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE	73
TUTELA DEL TURISTA/PROTECTION DU TOURISTE	73
VIAGGI ORGANIZZATI/VOYAGES A FORFAIT	74
VINCOLO ALBERGHIERO/SERVITUDE HOTELIERE	76


P A R T E T E R Z A :

T R O I S I E M E P A R T I E :

D O T T R I N A / D O C T R I N E

	Page
GENERALITA'/GENERALITES	77
AGENZIA DI VIAGGI/AGENCE DE VOYAGES	83
AGRITURISMO/AGRITOURISME	85
ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE / HOTELS - PENSIONS - AUBERGES	85
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA/PERMIS - LICENCE	89
CAMPEGGI/HOTELLERIE DE PLEIN AIR/CAMPING-CARAVANNING	90
CINEMATOGRAFIA/CINEMATOGRAPHIE	91
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA/CLASSEMENT HOTELIER	92
CONTRATTO DI VIAGGIO/CONTRAT DE VOYAGE	92
DISCIPLINA DEI PREZZI/TARIFICATION	96
FINANZIAMENTO ED INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE/ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES TOURISTIQUES	96
GUIDE TURISTICHE/GUIDES-INTERPRETES-ACCOMPAGNATEURS	97
IMPOSTA DI SOGGIORNO/TAXE DE SEJOUR	97
LOCAZIONI TURISTICO-ALBERGHIERE/LOCATIONS-MEUBLES	98
MEZZI DI PAGAMENTO/MOYENS DE PAIEMENT	98
MULTIPROPRIETA'/MULTIPROPRIETE	98
OBBLIGO D'INFORMAZIONE/OBLIGATION D'INFORMATION	99
ORGANIZZATORE DI VIAGGI/TOUR OPERATOR-VOYAGISTE	99
ORGANIZZAZIONE TURISTICA CENTRALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE CENTRALE	100
ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE LOCALE	103
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE/ ORGANISATION TOURISTIQUE REGIONALE	105
OVERBOOKING/SURRESERVATION	108
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI/ PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES	109
PROFESSIONI TURISTICHE/PROFESSIONS TOURISTIQUES	109

PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA/ PROMOTION ET PROPAGANDE TOURISTIQUES	110
RESPONSABILITA'/RESPONSABILITE	110
STAZIONI DI CURA - SOGGIORNO - TURISMO/ ETABLISSEMENTS DE THERMALISME ET DE CURE	118
TURISMO BALNEARE/TOURISME BALNEAIRE	118
TURISMO MONTANO/TOURISME DE MONTAGNE	119
TURISMO NAUTICO/NAVIGATION DE PLAISANCE	119
TURISMO SOCIALE/TOURISME SOCIAL	120
TUTELA AMBIENTALE/PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	121
TUTELA DEL PATRIMONIO/CONSERVATION DU PATRIMOINE	122
TUTELA DEL TURISTA/PROTECTION DU TOURISTE	123
VIAGGI ORGANIZZATI/VOYAGES A FORFAIT	128
VINCOLO ALBERGHIERO/SERVITUDE HOTELIERE	129



Université de Droit, d'Économie et des Sciences d'Aix-Marseille

C.H.E.T.

Fondation Vasarely

1, Avenue Marcel Pagnol

13090 AIX-EN-PROVENCE

Tél. 42 20 09 73

Fax 42 20 50 98